RIFLESSIONI

SOPRA L' OPERETTA

STAMPATA IN PAVIA NEL

1784.

PER PIETRO GALEAZZI

CHE HA PER TITOLO

VERA IDEA DELLA S. SEDE.

IN ROMA MDCCLXXXVIII.

PER GIOVANNI ZEMPEL PRESSO S. LUCIA DELLA TINTA

Con licenza de' Superiori.

Si vendono nella medesima Stamperia.

PREFAZIONE.

Al leggere nella Prefazion dell' opuscolo che ha per titolo, Vera idea della Santa Sede, *esserſi mosso l' Editore non tanto a dare tradotta nel nostro idioma una Dissertazione Franceſe* ſur l'autorité de Saint-Siege, *quanto ad adattarla ai biſogni de' luoghi e de' tempi, in cui ſiamo, restringendo ſecondo l' occorrenza ciocchè in quella ſi tratta diffuſamente, e ſupplendo a ciò che manca nella medeſima, perchè, come bene ſpeſſo ſuccede alle più comuni ed uſate eſpreſſioni, l' idea della Santa Sede, una volta ſemplice e chiara, venne in progreſſo di tempo alterata e reſa oſcura e confuſa; mi avviſai di vedere ſchiarita queſta idea col lume delle Scritture e della Tradizione per modo, che veniſſero diſſipate interamente quelle tenebre nelle quali da parecchi anni a queſta parte ſi è con mille ſcritti ſeducenti tentato di offuſcare l' autorità della Santa Sede medeſima, e del Romano Pontefice, a cui appartiene.*

Ho dovuto però con mia ſorpreſa ben preſto ricredermi; avendo trovata diverſa d' aſſai l' idea della Santa Sede, che mi preſenta la venerabile antichità, da quella, che vien preſentata in tale Opuſcolo: nulla in eſſo avendo potuto rincontrare che ſi confaccia, anzi non ſi opponga a quella autorità così propria e alla natura e al fine del Primato, in virtù di cui al Romano Pontefice, che ne è per divina iſtituzione in poſſeſſo come Succeſſor di S. Pietro, appartengono gli affari riguardanti la Chieſa univerſale in maniera da poterli condurre a fine pel bene e vantaggio della medeſima.

Invano vi ho ricercati ſentimenti ſimili a quelli, coi quali eſſendo inſorta diſputa fra Veſcovi, ſe nella Trinità ſi aveſſero a dire tre Ipoſtaſi, o piuttoſto una ſola, ſi eſpreſſe San Girolamo ſcrivendo a S. Damaſo Papa (Epiſt. 15.), *di voler ſempre eſſer unito di fede e di comunione a lui, ed eſſere perciò prontiſſimo a dire tre Ipoſtaſi, ſe glielo permetteva. Invano pure vi ho ricercata la maniera di penſare di*

 S. Am-

S. Ambrogio, il quale scrivendo al Papa Siricio, lo avvisa Jovinianum, Auxentium, Geminatorem &c., quos Sanctitas Tua damnavit, scias apud nos quoque SECUNDUM JUDICIUM TUUM esse damnatos: *e di S. Agostino, il quale scrivendo nell'anno 416. dell' Eresia Pelagiana, dice, che non era per anco* evidenter præcisa ab Ecclesia Dei (*Epist.* 178. *n.* 1.); *quantunque in quell'anno stesso fosse stata fulminata dal Concilio Cartaginese, e dal Milevitano; e solamente la riconobbe condannata, e recisa dalla Chiesa nel* 417. (*Epist.* 190. *n.* 22.), *dopo che sul cominciar di detto anno il Papa Innocenzo I. la condannò rescrivendo ai Padri degli anzidetti due Concilj* Eo modo, quo fas erat, atque oportebat Apostolicæ Sedis Antistitem (*Epist.* 186. *n.* 2.) *vale a dire con autorità di definizione, come lo mostrano i Rescritti suddetti* (*Vid. Epist.* 181, & 182. *inter Augustin.*): *cosicchè i Decreti dei mentovati Concilj* (*ai quali perciò il Santo Dottore nella citata lettera* 186. *n.* 2. *dà il semplice nome di Relazioni al Papa*) *altro influsso non abbiano avuto, se non quello di cooperare perchè dal Papa fosse condannato l'errore* (*Lib.* 2. *Retract. cap.* 50. Pelagiana hæresis cum suis Auctoribus ab Episcopis Ecclesiæ Romanæ, prius Innocentio, deinde Zosimo, cooperantibus Conciliorum Africanorum litteris, convicta, atque damnata est.), *e per la sentenza del Pontefice posto fosse fine a quella causa* (*Vid. Serm.* 131. *n.* 10.), *e vi fosse posto in guisa, che luogo più non restasse a farne un nuovo esame* (*Lib.* 1. *Oper. imperf. cap.* 203.).

Siccome non ho rinvenuto nell' Opuscolo le traccie dell'antichità per rapporto all'autorità riconosciuta da' Padri e Dottori della Chiesa nel Pontefice Romano nelle cause concernenti la fede; così nè tampoco mi è riuscito di ravvisarle per ciò che spetta all' unità della Disciplina universale della Chiesa. Eppure spiccò assai bene questa prerogativa del Primato, e quando il Papa Vittore minacciò di separar dalla sua comunione le Chiese dell'Asia, perchè giudaizzavano, quanto al giorno, nel celebrare la Pasqua: e quando Papa Stefano ai numerosi Concilj di S. Cipriano nell'Africa, e di Firmiliano in Oriente, ne' quali, come lo avvertì Vincenzo Lirinese

(*Commo-*

(*Commonit. cap. 6.*), *eravi il fior della Chiesa Cattolica per santità e dottrina, oppose con vigore Apostolico il celebre* = *Nihil innovetur* = *nella controversia del Ribattesimo: e quando riaccesasi nel IV. secolo somigliante quistione in ordine ai battezzati dagli Ariani, il Papa Liberio riconobbe, e dichiarò valido un tal Battesimo, e ne spedì Decreto generale per tutta la Cristianità; come ne fa fede Papa Siricio (in Epist. ad Himerium Terraconen. cap. 1.): e quando da quest' ultimo, nell'anzidetta Decretale ad Imerio (cap. 7.), fu per la prima volta imposta a' Cherici degli Ordini maggiori e a' Sacerdoti la legge del Celibato, il quale non osservavasi prima se non per consuetudine; legge, che, come lo dimostra il De Marca (Conord. Sacerdot. & Imp. 1. c. 8.) non solamente fu promulgata e posta in osservanza nelle Chiese Occidentali; ma in quelle altresì della Macedonia, della Tessalia, della Grecia: e quando finalmente, per tacer di tanti altri, Innocenzo I. stabilì varj Decreti di Disciplina in tutta la Chiesa, e varj regolamenti; e fra essi quello con cui ordinò, che qualora quanto al governo civile fossero in una Provincia stabilite due Metropoli, continuasse nondimeno quanto al governo spirituale ad esservi un solo Vescovo Metropolitano.*

Molto meno ho potuto riconoscere nell' Opuscolo, che si attribuisca al Pontefice in vigor del suo Primato il terminare definitivamente le cause de' Vescovi, il doversi a lui riportare tutto ciò che di grave si faccia da' Vescovi o da' Sinodi, il dispensare secondo l' occorrenza ne' Canoni, il dare col suo assenso, o togliere col suo dissenso e colla sua resistenza il vigore e la forza ai Decreti de' Sinodi.

Mancano per avventura nell'antichità e numerosi, e splendidi esempj di tali prerogative del Romano Pontefice? Tutt'altro. Apollinare di Laodicea, e il di lui discepolo Timoteo d'Alessandria, come riferiscono Sozomeno (lib. 3. cap. 25.), e Teodoreto (lib. 5. cap. 9, & 10., furono deposti dal Vescovato da Papa Damaso: Sisto III. depose altresì dalla Sede di Gerusalemme il Vescovo Policronio (Vid. Acta Xisti III. in Collect. Concil.); e S. Cipriano richiese Papa Stefano, affinchè ad plebem Arelate consistentem litteras dirigat,

QUIBUS, abstento Marciano, alius in ejus locum substituatur. *All' opposto sappiamo per testimonianza di Socrate (lib. 2. cap. 15.), e di Sozomeno (lib. 3. cap. 8.), che essendo stati iniquamente deposti per sentenza Sinodale Atanasio d'Alessandria, Paolo di Costantinopoli, Marcello d'Ancira, Asclepa di Gaza, il Romano Pontefice Giulio* suam cuique Sedem restituit; *e fu in Oriente eseguito il Decreto del Papa*, Quoniam propter Sedis dignitatem omnium cura ad ipsum pertinebat, *come dice Sozomeno, o come si esprime Socrate*, Quæ est Romanæ Ecclesiæ prærogativa.

Prova altresì luminosissima, che per essere il Romano Pontefice Capo della Chiesa universale nulla far debbasi di grave da' Vescovi o da' Sinodi, senza darne conto a lui, ce la somministrano gli Atti dell' Ecumenico Concilio Efesino nella lettera Sinodica al Papa Celestino, in cui dicesi fra le altre cose, OPORTEBAT, omnia ad scientiam Tuæ Sanctitatis referre; *e ciò per una consuetudine antichissima. Di fatti è noto, che fin dal primo secolo S. Clemente Romano fu richiesto dalla Chiesa di Corinto di consiglio, e di ajuto per sedar le turbolenze in essa eccitate. Nel II. secolo S. Policarpo Vescovo di Smirne portossi a Roma dal Papa Aniceto per trattar seco lui diversi affari, e quello in specie intorno al giorno, in cui si dovesse celebrare la Pasqua; e dalla Chiesa di Lione fu spedito S. Ireneo allora suo Prete, di poi suo Vescovo, al Papa Eleuterio sopra alcune quistioni, che v'erano insorte, come abbiamo da Beda (Hist. Angl. l. 1. c. 4.). Nel secolo III. S. Cipriano Vestovo di Cartagine scrisse a Roma per sapere come si avesse a regolare intorno alla riconciliazion dei caduti (Epist. ad Fabian. & ad Cler. Roman.); e S. Dionigio Vescovo d'Alessandria ricorse a Papa Stefano circa la controversia del Battesimo dato dagli Eretici (Euseb. lib. 7. cap. 2.), e dipoi a Sisto II. perchè reprimesse i Sabelliani (Euseb. ibid. cap. 6.) Nel IV. S. Girolamo rammenta di se stesso*, Quum in chartis Ecclesiasticis juvarem Damasum Romanæ Urbis Episcopum, & Orientis atque Occidentis consultationbus responderem: *e Papa Siricio rispondendo ad Imerio Vescovo di Tarragona, da cui era stato consultato sopra varj punti di disciplina,*

plina, gli dice, Ad Romanam Ecclesiam utpote ad caput tui corporis, retulisti.

Queste parole dan luogo ad osservare, che una tal pratica non era già una specie di complimento; ma ricorrevano i Vescovi al Papa o per intendere le di lui determinazioni, o per aver approvazione alle proprie: ond'è che nel 418. *scrivea il Papa Bonifacio ai Vescovi delle Gallie nella causa di Massimo Vescovo di Valenza,* Quidquid vestra Caritas de hac caussa decernendum esse duxerit, cum ad Nos relatum fuerit, nostra, ut condecet, necesse est auctoritate firmetur: *e prima di Bonifacio nel* 336. *Giulio Papa scrisse annullando gli Atti del Concilio Antiocheno, e ne adduce per ragione,* Legem enim esse Sacerdotalem, ut pro irritis habeantur, quæ præter sententiam Episcopi Romani fuerint gesta (*Vid. Sozomen. lib.* 3. *cap.* 10, *& Socrat. lib.* 2. *cap.* 8.); *e nella lettera agli Orientali,* An ignari estis, hanc consuetudinem esse, ut primum Nobis scribatur, ut postea quod justum est definiri possit? *Ed in seguito S. Leon Magno rimproverò Anastasio di Tessalonica, perchè senza aver prima a lui scritto, avesse deposto Antimo dal Vescovado,* Qui etiamsi quid grave, intolerandumque commisisset, nostra erat expectanda censura, ut nihil prius ipse decerneres, quam quid Nobis placuerit agnosceres.

Somministra pure l'antichità prove non equivoche della facoltà che compete al Romano Pontefice in tutta la Chiesa di dispensare negli Statuti generali de' Canoni, quando cioè propter aliquod bonum de rigore legis aliquid relaxandum est, quod & lex ipsa cavisset, si prævidisset; *come nel* 501. *scrivea Simmaco Papa* (*Epist. ad Avitum, apud Dacherium tom.* 5. *Spicilegii*), *per la ragione, che, come ivi soggiungesi,* Sæpe crudele est insistere legi, cum observantia ejus esse præjudicialis Ecclesiæ videtur, quoniam leges ea intentione latæ sunt, ut prosint, non ut noceant. *Comendò altamente S. Agostino* (*Epist.* 43. *n.* 15.) *la savia condotta di Papa Melchiade, per aver dispensato che i Vescovi ordinati dallo scismatico Majorino, se condannato lo Scisma ritornassero alla Cattolica unità, potessero ritener le lor Sedi, o esser promossi ad un'altra se nella Città vi fosse un'altro Vesco-*

 vo

vo più anziano quanto all' ordinazione, stabilitovi da Ceciliano; e in appresso i Vescovi d'Africa ricorsero al Papa Anastasio, perchè una simil grazia venisse accordata ai Sacerdoti e Cherici che dallo Scisma medesimo de' Donatisti rientrar volessero nella Chiesa Cattolica (Vid. Cod. Can. Afric. c. 68.); ciocchè per altro era vietato da' Canoni. E per brevità ommessi molti altri esempj, S. Leon Magno non solamente convalidò, usando indulgenza, l'ordinazione d'Anatolio Patriarca di Costantinopoli, la quale secondo i Canoni era nulla; ma scrisse altresì, che se Eutichete, il quale come Eretico e Capo di Setta era stato da Flaviano Patriarca di Costantinopoli deposto dagli Ordini, e dal governo del suo Monistero, avesse abjurato l'errore, restituito fosse nel grado primiero (Vid. S. Leon. Epist. 53, & 21.).

Per ultimo: il Concilio di Rimini numeroso di 500. Vescovi annullato da Papa Liberio; quello d'Efeso nel 449. notato dipoi coll' infame nome di latrocinio, e condannato dal Concilio Calcedonese per la resistenza che fece S. Leone Papa, non ostante che e per la soscrizione della massima parte de' Vescovi a quel Conciliabolo, e per la dichiarata protezione che ne avea presa l'Imperatore Teodosio non si fosse giammai veduto nella Chiesa di Dio un' attentato contro la fede Cattolica rivestito cotanto di autorità, per servirmi delle espressioni di M. Racine, fan bastantemente vedere, che qualunque moltitudine di Vescovi non rappresenta la Chiesa universale, e non hanno in conseguenza vigore i Decreti di tali adunanze, se ai sentimenti di esse ripugni il Pontefice Romano che è della Chiesa il Capo visibile; ancorchè i Vescovi, che a lui aderiscono siano in numero d'assai minore.

Tali avrebbero dovuto essere i caratteri, coi quali si rappresentasse l' idea della Santa Sede, perchè dar le si potesse con giustizia il titolo di Vera idea, *ed affinchè altresì non fosse nè sorprendente, nè sconvenevole che comparisse un' Opuscolo di tale argomento sul declinare del secolo XVIII. della Chiesa: come appunto nol sarebbe, se lavorato fosse sù tali principj della venerabile antichità; giacchè pur troppo siamo in un tempo, in cui si recano a gloria tanti e tanti scrittori nel seno della Chiesa Cattolica di agguzzare*

la

lo stile contro i sagri diritti di chi tien la prima Sede del Cristianesimo .

Ma in vece si sono impiegati ben'altri principj nell'Opuscolo per formar la pretesa vera idea della Santa Sede , nel tempo stesso che si è avuta l'attenzione d'intralciarli con sottigliezze , ed incrostarli con un'artifizioso rispetto e verso l'antichità , che pur si abbandona , e verso la Santa Sede , la di cui autorità , niente meno di quella del Romano Pontefice , a cui si spetta , tentasi di annientare .

Le riflessioni , le quali sull' Opuscolo anzidetto io presento ai Lettori spregiudicati , mi lusingo che li convinceranno intieramente , meritarsi il medesimo tutt'altro nome da quello che porta in fronte , di Vera idea della Santa Sede .

Impri-

Imprimatur,

Si videbitur Rm̃o Patri Sac. Palatii Apoſtolici Magiſtro.

F. X. Paſſeri Viceſgerens.

Imprimatur.

Fr. Thomas Maria Mamachius Ord. Præd. Sacri Palatii Apoſtolici Magiſter.

INDICE DELLE MATERIE.

§. IV.

§. VIII.

§. XI.

§. XI. Si osserva che l'Autore mostra d'essersi scordata la distinzione, che mette, fra l'autorità Episcopale e Primaziale. pag. 63.

§. XII. Sebben ove distingua i diritti del Vescovo, del Metropolitano, del Patriarca, del Papa, fosse luogo opportuno di spiegare questi ultimi, altro però non dice, se non che sono il Vincolo dei diritti Vescovili &c., e che sono di una specie diversa. p. 64.

§. XIII. Attribuisce a S. Pietro una preeminenza sugli altri Apostoli; ma consistendo questa, secondo lui, nel diritto di rappresentarli come primo *inter pares*, viene a risolversi in una preeminenza d'ordine e di onore. pag. 65.

§. XIV. In tutto il restante capo insiste, che il Papa non ha un'assoluta Monarchia: non fa menzione del Governo Monarchico temperato d'Aristocrazia, per non riconoscere nel Papa alcuna preeminenza di autorità: malamente prova il suo assunto, mentre cavandola dal dovere il Papa governare secondo i canoni, viena a confondere il Monarca col Despota, il quale nel governare non ha altra legge che il proprio arbitrio. ivi.

Riflessione VII. Sullo stesso argomento in ordine al capo III. pag. 67.

§. I. Si osserva che alcuni luminosi titoli dati dall'Autore nel precedente capo al Primato del Papa nulla contengono di preciso sull'autorità di esso. ivi.

§. II. Il titolo del presente promette una dichiarazione precisa. p. 68.

§. III. Ci dice che il Papa in vigor della Primazia è capo della chiesa; ma quel che si cerca, è l'autorità di questo capo. ivi.

§. IV. Al Papa come capo della chiesa attribuisce per prerogativa distinta, che egli figura la chiesa. Si mostra che questa prerogativa non importa giurisdizione. pag. 69.

§. V. Ne assegna un'altra; che egli chiama diritto di rappresentar la chiesa. Ma nel senso dell'Autore, il Papa rappresenta la chiesa come suo Legato; ciò non si confà coll'idea d'un Primato di autorità e giurisdizione. pag. 70.

§. VI. Fà consistere il Primato nella sollecitudine di tutte le chiese. pag. 71.

§. VII. Ma in sostanza non dice nulla, essendo questa sollecitudine di ciascun Vescovo; la di cui autorità per sentimento del Dissertatore è non precisamente di gradi, ma di specie differente dalla Primaziale. pag. 72.

§. VIII. Crede egli di stabilire il Primato col dire, che il Papa può agire in tutte le chiese per via d'autorità; laddove i Vescovi fuori della lor Diocesi non possono agire che per via di consiglio. p. 73.

§. IX. Si mostra che oltre il non diversificare tale autorità di specie dall'Episcopale ma solo di gradi; svanirebbe interamente, qualora i Papi non potessero esercitare una giurisdizione immediata sopra i Patriarchi; ciocchè egli non riconosce. pag. 74.

§. X. Giusta i principj dell' Autore l'Imperatore (oppur, dopo la division dell'Impero, ciascun Sovrano ne'proprj Stati, e l'union de' So-

de' Sovrani cattolici in tutta la chiesa) ha tutti i diritti, che egli attribuisce al Papa in vigor di sua Primazia. Fu dunque superfluo, che G. C. istituisse il Primato; o almen che lo volesse durevole anche dopo la conversion de' Cesari alla Fede; e dovrebbonsi riconoscere nella chiesa due capi forniti di uguale e simile autorità, e incaricati degli stessi oggetti. pag. 76.

b

§. XII. Ne

§§. III.

RIFLESSIONE I.

SUL CAPO I.

DELLA I. PARTE.

I. DUE punti imprende a provare l'autore in questo primo capo: vale a dire che Sede e sedente siano due oggetti distinti; e che all' opposto Sede e Chiesa siano una cosa medesima.

II. Per vero dire non sò comprendere, perchè mai ci presenti l'autore un sì lungo discorso, che chiamar si potrebbe una dissertazione, affin di persuadere, non doversi confondere la Sede col Sedente. E quando mai i Romani Pontefici han pensato a volersi identificare colla loro Sede? Nessun di essi certamente si è dato giammai il titolo di *Sede Romana*, ovvero di *Sede di S. Pietro*, oppur di *Sede Apostolica*. Si sono anzi chiamati, e sono stati riconosciuti da tutti i Cattolici per successori di S. Pietro nella Sede Romana, chiamata per antonomasia la Sede Apostolica. Anzi nelle riserve, di qualunque natura esse siano, usar sogliono i Papi l'espressione di riservare: *Nobis & successoribus nostris*: alle quali sottintendesi, quantunque talor non si esprima, *in Sede Apostolica*, ovvero, *Nobis & Sedi Apostolicæ*; nel qual secondo caso la Sede Apostolica vuol bensì dinotare i successori Pontefici, ma per maniera di dir figurata; come allorchè un Sovrano riserva a se, e alla corona, ovvero al Trono le tali e tali altre ragioni, prerogative &c. E nella stessa maniera devono intendersi quelle espressioni colle quali i Papi asseriscono esser reso onore, o all' opposto essersi fatta offesa *alla Sede Apostolica* per dinotare l'onore o l'offesa che essi han ricevuta. Anche quì và a proposito l'osservare, che somiglianti espressioni usate da un Sovrano, il quale attribuisca alla Corona l'omaggio reso a se da' Vassalli,

falli, o l'offesa fatta da alcun di essi alla sua Persona, non fan giammai cader in pensiero a chicchessia, che voluto abbia il Sovrano riputarsi una medesima cosa colla Corona, col Trono (1).

III. E' bensì falsa la conseguenza, che dall'essere il sedente distinto dalla Sede, inferisce l'autore nel capo 2., vale a dire, che l'insegnamento, la definizione, il decreto del Papa si debba distinguere dall'insegnamento &c. della

(1) Qualunque sia la distinzione che talvolta trovasi fatta fra la Sede e il Sedente, è certissimo che i S.Padri hanno costantemente preso l'uno per l'altra, ed hanno considerato come proveniente dalla Sede, ciò che dal sedente veniva. Quindi è che S. Ireneo lib.3.c.3. e 4. Tertulliano de Praescript.cap.30. S. Optat. Milev. contr. Parmen. lib. 2. S. Agostino ep. 165. ad Generos. Euseb. Hist. Ec. lib. 3. c. 2. 4. 14. 15. lib. 4. c. 1.& seq. lib. 5. c. 6. allorchè imprendono a provare l'autenticità della dottrina Cattolica contro gli Eretici, lo fanno dimostrandone *l'Origine Apostolica*, e questa la dimostrano, facendola vedere passata per *la legittima successione de' Vescovi*, e principalmente di quei di Roma. Dal chè apparisce che i Vescovi sono presi in luogo delle stesse Chiese, alle quali presiedettero. Onde Tertulliano ibid. c. 32. sfidando gli Eretici a fare altrettanto, diceva. *Edant ergo origines Ecclesiarum suarum: evolvant ordinem Episcoporum suorum &c... Sicut Romanorum Clementem a Petro Ordinatum &c.* S. Cipriano ha fatto lo stesso quando de Unit. Eccles. ha lasciato scritto. *Loquitur Dominus ad Petrum. Ego dico tibi, inquit, quia tu es Petrus, & super istam petram aedificabo Ecclesiam meam &c. Et iterum.... Pasce oves meas. Super illum unum aedificat Ecclesiam suam ... Ut unitatem manifestaret, unam Cathedram constituit, & unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit &c.* Chi non vede qui preso Pietro per la Cattedra, e la Cattedra per Pietro? Lo stesso ha detto nell' epist. 40. ad univers. Pleb. dove si legge *Una Ecclesia, & Cathedra una super Petrum Domini voce fundata*. E S. Girolamo scrivendo a S. Damaso Papa epist. 10. c. 2. aqud Constant dice apertissimamente,, *Ego nullum primum nisi Christum sequens, Beatitudini tuae idest Cathedrae Petri, communione consocior. Super illam petram aedificatam Ecclesiam scio &c.* Lo stesso ripete ancora nell' epist. 11. lo stesso hanno detto in sostanza a S. Teodoro Papa i Vescovi dell' isola Cipro: in act. Synod. Later. sub S. Mart. 1. act. 2. e al medesimo Papa i Vescovi dell' Affrica. Epist. Afror. ad Theod. Pap. Conc. Lab. tom. 6. E lo stesso finalmente si può dire che hanno fatto tutti; giacchè si è sempre creduto di aver la comunione della Cattedra di S. Pietro, e della Chiesa Romana, subito che si avesse quella del Romano Pontefice.

la Sede Apostolica: nella guisa stessa che per esser oggetti distinti il Rè, ed il Trono; il Rè, e la Corona, malamente si applicherebbe un tal principio; per conchiuderne, che le Leggi, le ordinanze &c. emanate dal Rè non possan dirsi emanate dal Trono &c. Ma siccome così fatta illazione l'autore non la deduce dalla sola distinzione diffusamente da lui stabilita senzacchè alcuno gliela contrastasse, fra la Sede e il Sedente; ma chiama in sussidio un'altro principio, vale a dire, che Sede e Chiesa sieno una cosa medesima: così d'uopo è esaminare questo suo principio d'identità fra Sede, e Chiesa.

IV. Per giudicarne, noi non dobbiamo scostarci dalle idee semplici e naturali, secondo le quali procede la comune intelligenza de' termini. Secondo queste idee, ben lungi dal considerar come una cosa stessa la Sede, e la Chiesa, convien anzi riconoscerle come oggetti distinti. Sede nel senso Ecclesiastico è il grado di autorità, che da il diritto a chi ne è rivestito d'istruire, di governare una moltitudine di fedeli: chiamasi *Sede* figuratamente, dal posto cioè più eminente, che ad esprimere l'eminenza del grado preparasi nelle adunanze per colui che ne è il capo; e posto destinato perchè vi si assida colui al quale è preparata, in segno di superiorità, di autorità, di magistero. In questo senso la Madre di Jacopo e Giovanni chiedeva per essi al Redentore i primi posti, ossia le prime cariche e i primi onori nel di lui Reame, *Dic, ut sedeant hi duo Filii mei unus ad dexteram tuam, & alter ad sinistram in regno tuo* (Matth.XX.21.): In questo senso il divin Maestro assicurò i suoi Discepoli, in premio d'aver lasciato per amor suo ogni cosa, ed essersi intieramente consegrati alla di lui sequela, *In regeneratione, cum sederit Filius hominis in Sede Majestatis suæ, sedebitis & vos super Sedes duodecim judicantes duodecim tribus Israel* (Matth.19.28.). Per nome poi di Chiesa, quando si prende non già congiuntamente col Vescovo che ne è il capo, il Pastore, il Maestro; ma anzi in rapporto e relazione al Vescovo, s' intende la moltitudine de' Fedeli, che come un corpo riceve moto e regolamento dal capo, o come una sposa assistita, regolata, fecondata dal suo sposo,

riconoſce il Veſcovo come ſuo capo, lo ſeguita come ſuo Paſtore, e a lui ſi affida come a ſuo Spoſo, così S. Agoſtino ſcrivendo a Glorio ed Eleuſio diſtingue la Chieſa Romana dal Cattedra oſſia Sede della Chieſa medeſima, *In qua* (Romana Eccleſia) *ſemper Apoſtolicæ cathedræ viguit principatus* (Epiſt. XLIII. al.CLXII. n. 7.); e così pure il Pontefice Anaſtaſio nella lettera all' Imperatore dello ſteſſo nome, *Sedes B. Petri*, *quæ in univerſali Eccleſia aſſignatum ſibi a Domino tenet principatum* . Nella ſteſſa maniera che il Trono ſi diſtingue dal Regno, vale a dire dalla moltitudine de'popoli, che vivono ſotto l' ubbidienza di un medeſimo Principe.

V. Ne perchè S. Cipriano, i Legati di Roma al Concilio Africano nel 419. S. Leone Magno, ed altri Santi Dottori, o Romani Pontefici abbiano talvolta parlato in maniera da far credere che riputaſſero per termini ſinonimi, e per una coſa ſteſſa *Sede* e *Chieſa*, ſe ne può conchiudere l'identità. Ognun sà in primo luogo, non eſſer neceſſario l'uſare una così fatta preciſione di termini, ſe non quando o ſi prende ad analizzare qualche punto di dottrina con tutto il rigore Teologico; ovvero quando ſopravvanza qualche errore, il quale metta in neceſſità di non adoperare queſto o quell' altro vocabolo, ſe non nel ſuo vero, proprio, e naturale ſignificato. Or gli ſcrittori riferiti nella diſſertazione non erano ne nell' una, ne nell' altra circoſtanza. Non è però maraviglia ſe non hanno adoperato i termini di *Sede* e di *Chieſa* in tutto il rigor Teologico, e nello ſtretto loro ſignificato. E' bensì maraviglia, che per aver i Legati inviati da Roma nel 419. al Concilio di Africa chiamato il Papa ora: *Venerabilem Eccleſiæ Romanæ Epiſcopum*, ora: *Beatiſſimæ Sedis Epiſcopus*, ed eſſere ſtati i Legati medeſimi,or nominati: *Legati Eccleſiæ Romanæ*, ed altra volta: *Legati Apoſtolicæ Sedis*: e finalmente per avere Nicolò I. nella lettera VIII. a Michele Imperatore ſcritto: *Privilegia iſtius Sedis, vel Eccleſiæ perpetua ſunt, divinitus radicata atque plantata*, e per avere S. Leone talora ſcritto: *Sanctæ, cui, Deo auctore, præſidemus Eccleſiæ*, ed altrove, *Ad Apoſtolicam Sedem, cui præſidemus, elegiſti recurrere*,

rere, se ne voglia formare quasi una dimostrazione dell'identità di questi due termini *Sede*, e *Chiesa*. Come se i medesimi soggetti non potessero essere spediti e in nome della Chiesa Romana col Papa alla testa, ed in nome speciale del Papa; o non sia vero che il Vescovo presiede alla Sede, preso questo vocabolo per *carica*, e in virtù della carica presiede alla Chiesa, come il Presidente all'annona, alle armi &c. presiede a una città ad uno stato per provvederlo, per difenderlo: o finalmente non sia vero, che i Privilegj della Sede siano per comunicazione privilegj della Chiesa, in cui è la Sede; verità tanto manifestà, che laddove prima ritenendo S. Pietro la sua Sede in Antiochia, era quella Chiesa la Chiesa principale, passò dall'Antiochena una tal prerogativa alla Romana; e da questa, come pensa l'autore istesso della Dissertazione, passerebbe ad un'altra Chiesa, se ad essa potesse trasportarsi, e venisse trasportata la Sede di S. Pietro. La città di Vienna ha da gran tempo la prerogativa di esser la Capitale dell' Impero Germanico: se l'Imperatore fissasse altrove la Sede, v.g. in Aquisgrana; non più Vienna, ma quell'altra città che venisse scelta, goderebbe di una tal prerogativa: Tanto è vero che le prerogative della Sede si comunican al luogo, in cui è la Sede, senza immedesimarsi col luogo medesimo.

VI. Quindi è che l' autore della Dissertazione confessa nel capo II. queste medesime verità, che combatte nel primo. *Roma*, dice egli al cap. II. §. I. pag. 24., *è una Chiesa particolare, come le altre. Ma siccome la Chiesa di Roma è la Sede del successor di S. Pietro, così essa è il centro della comunione Ecclesiastica, ed ha il Primato sopra tutte le Chiese*. Ecco dalla Sede derivato e comunicato il privilegio della Primazia alla Chiesa particolare di Roma: e nel seguente §. scrive (pag. 26.) *Egli è indubitato, che nel linguaggio consecrato da tutti i tempi* (nel cap. I. §. XII. pag. 16. lo chiama altresì il *linguaggio dell' antichità*), *la Santa Sede, e la Chiesa particolare di Roma sono due oggetti, che non ne formano che un solo. Ma questa identità non impedisce, che non vi sia qualche differenza fra loro*: e poco dopo ne reca di tal distinzione una prova decisiva, soggiungendo:

Questa Sede Apostolica esisteva anche avanti la Chiesa di Roma. Non è vero adunque che nel linguaggio dell' antichità la Santa Sede, e la Chiesa particolare di Roma siano due oggetti, che non ne forman che un solo: la Santa Sede è la Sede di S. Pietro, fissata dal Santo Apostolo in Roma, dopo che tenuta l' avea per qualche tempo in Antiochia; ma la Santa Sede non è la stessa cosa che la Chiesa di Roma; bensì per essere la prima Sede, comunica alla Chiesa, in cui è, la prerogativa di esser la prima e principal Chiesa fra tutte le altre.

VII. Ne siegue quindi, che nel caso eziandio, in cui un' ordine, un decreto, una definizione non si avesser a chiamare ordine, decreto &c. della Chiesa Romana; potrà nondimeno essere, e nominarsi ordine decreto, definizione della Sede Apostolica; non sussistendo, come si è veduto, il principio assunto nella dissertazione, che Sede, e Chiesa siano due oggetti, i quali non ne formano che un solo.

RIFLESSIONE II.

Sopra quelle parole del capo II.§.III.in fine (pag.28.)

Ciò, che fece S. Pietro lasciando la prima sua Sede di Antiochia, potrebbe fare nel caso di necessità la Chiesa universale colla determinazione di un Concilio Ecumenio.

I. VI sono delle Proposizioni, le quali sembrano a prima vista innocue, e senza la cattiva conseguenza; ma qualor siano incautamente addottate divengono in seguito il fondamento e la base di massime stravolte, e di perniciosi sentimenti. Del numero di queste mi è parsa, appena mi cadde sotto degli occhi, quella, che ho or' ora accennato. Nell' esporre che farò i motivi, pei quali una tal proposizione mi si rende assai più che sospetta, esaminerò insieme se abbia essa alcun fondamento.

II. Primieramente mi si rende più che sospetta, perchè nel tempo stesso che si attribuisce dall'A. alla Chiesa universa-

le

le in un Concilio Ecumenico adunata, un potere ristretto al caso di necessità; non si determina questo caso di necessità, ne si assegna chi esser ne debba il Giudice. Eppure uno scrittore, il quale imprende ad analizzar' anche ciò che non è essenziale alla Santa Sede, affin di darcene un'idea vera, e precisa, sembra certamente che non dovesse lasciar desiderare la sua esattezza intorno ad un punto di tanto rilievo. E chi non vede, che questo caso di necessità può esser' appreso d' una maniera dall' Ecclesiastico zelante, e d'un'altra dal politico di corte? Che le umane passioni possono colorire un caso di necessità, e il loro artifizio persuaderlo alla moltitudine? Qual confusione di cose non si potrebbe quindi temere? E' dunque troppo laconica nella materia di cui si tratta questa espressione, *caso di necessità*.

III. Essa è poi ancor più mancante, mentre non si fà parola del Giudice a cui si spetti di pronunziare esser venuto il caso di necessità; e doversi quindi raunar la Chiesa in un Concilio Ecumenico, per esaminare e risolvere, a qual nazione, a qual città si debba trasferire la Sede Apostolica. Intanto io chiedo chi sarà il legittimo Giudice per decider della necessità d' una traslazion così fatta? Sarà egli il Papa, oppur la Chiesa dispersa, ovvero radunata in un Concilio Generale; o piuttosto l' Imperatore, o un qualche congresso de' Ministri de' Principi Cattolici? Se il Papa è il legittimo Giudice per riconoscere d' esser nel caso di necessità di trasferir' altrove la sua Sede, non vedo come non possa esserlo molto più per determinar' il luogo a cui trasferirla: tanto più, che vedo io bene avere S. Pietro trasferita la sua Sede da Antiochia a Roma; ma non vedo che per la detta traslazione siasi adunato Concilio, o consultata in qualunque altra maniera la Chiesa. Se poi questo legittimo Giudice si voglia esser la Chiesa dispersa, chi la interogherà, e ne raccoglierà i suffragj? E se il Giudice sia il Concilio Ecumenico, chi dovrà radunarlo? Imperciocchè lasciato per ora da parte se, o come i primi otto Concilii Generali siano stati radunati dagli Imperatori; chi non vede, che qualunque diritto dar si volesse alla Podestà laica per la convocazion de' Concilj, essendo al presente diviso in molte So-

vranità indipendenti dall'Impero, quel che prima ubbidiva al ſolo Imperatore, non può più egli aver' alcun diritto di convocar i Veſcovi degli altri ſtati Cattolici, giacchè ſe eſſi dipendono dalla poteſtà ſecolare per andar' al Concilio, altra non è queſta fuorchè dal riſpettivo Sovrano. Finalmente ſe la deciſione dovrà attenderſi dall' unanime conſenſo de' Sovrani Cattolici, oppure in un qualche congreſſo de' riſpettivi miniſtri, e quindi fiſſarſi il luogo del Concilio Generale, a cui vengano inviati i Veſcovi per la ſcelta della città, ove paſſar debba la Santa Sede, laſcio conſiderare all' autore, ſe ciò ſia conforme e al diritto che ha la Chieſa di provveder' a ſe ſteſſa in tutto ciò, che le è eſſenziale; e a quella ſovrana provvidenza colla quale il Divin Iſtitutore aſſiſte alla ſua Chieſa per la conſervazione della viſibile unità, carattere troppo neceſſario alla medeſima.

IV. Mi ſi dirà forſe, che il caſo di neceſſità ſarebbe qualora o periſſe Roma ingojata entro le viſcere della terra per una ſcoſſa ſtraordinariamente violenta, come è avvenuto ad altre città; e ſommerſa per uno ſtravolgimento diſuſato delle acque, o per altro inuſitato accidente; ed anche qualora periſſe Roma Criſtiana, apoſtatando interamente dalla fede, come è per terribile divin giudizio avvenuto a tante Chieſe prima floride, e vigoroſe nella Fede, nella qual ſuppoſizione, evidente eſſendo la rovina di Roma, oppur la rovina di Roma Criſtiana; evidente ſarebbe il caſo di neceſſità, di cui ragiona l'autore; nè d' uopo vi ſarebbe di veruna deciſione per dichiararlo avvenuto. Grazie al cielo. Almen ſi determina il punto fiſſo dalla queſtione; nè ſi avrà ad andar più a tentone, nè a far l'indovino. A buon conto però d'uopo era fiſſarlo da principio nettamente; acciocchè per la troppo generica eſpreſſione di *caſo di neceſſità*, non ſi laſciaſſe libero il campo a chiunque voleſſe abuſarne di ſpacciar le proprie ſpeculazioni per caso di vera, e ſtretta neceſſità.

V. Si eſamini or dunque ſotto queſto aſpetto la propoſizione. E primieramente vediamo qual ſolidità abbia l'ipoteſi ſopra di cui ſi ſtabiliſce quindi la Teſi. Gli ſcolaſtici

avran

avran di che consolarsi, vedendo, che i più dichiarati loro nemici ricadono in fatti nelle astratte loro speculazioni, e non avran più a temere, che si faccia loro rimprovero, se il più delle volte le loro dispute si aggirino sovra i possibili, e se sovra ipotesi arbitrarie di pura possibilità fondino i loro sistemi intorno ai dogmi più interessanti di nostra Fede.

VI. In fatti sù di che si fonda dall' autore questa possibilità, perchè sia tale non solo assolutamente, e per esclusione della ripugnanza intrinseca, ma ancora perchè possa combinarsi colle promesse di Gesù Cristo alla sua Chiesa? L' unico appoggio si è, perchè la città di Roma non ha alcuna promessa nelle scritture di dover durare fino alla consumazione de' secoli, e molto meno di dover fin' all' ultimo perseverare nella credenza, e professione della Fede cattolica. Or questo appoggio è egli poi si saldo da doversene tener conto da uno scrittore, il qual non vuole andare se non sopra principj certi, e separare ciò, che è d'invenzione umana, da ciò che è di ordinazione divina, per eccitar'una nuova quistione a chi spettar debba il diritto della traslazion della Santa Sede, quando si affettuasse questo immaginario possibile? Imperciocchè accorderò ben'io all'autore, come anche l' accorda il Bellarmino, non essere un'articolo di Fede la durata perpetua di Roma, giacchè non vi è ne una chiara testimonianza nella rivelazione, ne una decision della Chiesa per fissar con certezza di fede divina un tal sentimento. Ma ugualmente è vero, che se il contrario non può notarsi d' eresia, o di manifesta erroneità, si ha tutto il fondamento di crederlo irragionevole, e insussistente; ed all' opposto ben fondata la persuasion di coloro, i quali pensano durevole fino alla fine de' secoli la Sede Apostolica in Roma. Lo stesso nostro autore nel cap. IV. della II. parte, al §. XIV. num. 4. pag. 324. riconosce esservi fra i Padri della Chiesa di quelli, i quali fondano il loro sentimento della indefettibilità della Chiesa di Roma sopra varj passi della Santa Scrittura; e che una tale interpretazione è per la coloro autorità assai probabile: anzi sulla fine del precedente §. XIII. pag. 321. riconosce, che dallo stesso Clero Gallicano, e dagli scrittori più impegnati a soste-

sostenerne la massima, come il Launojo, il Du-pin, il Nicole, il Bossuet, si confessa la indefettibilità della Chiesa Romana.

VII. Ma vediamo un' altro fondamento, che vieppiù ci dichiari l' indeffettibilità di Roma, e Roma Cristiana. Mi lusingo che il nostro autore converrà facilmente, quantunque non sia scritto nelle pagine sagre, che gli Apostoli, e fra essi S. Pietro nello stabilimento e governo della Chiesa erano guidati, mossi, assistiti, da un lume superiore, e divino. Gesù Cristo avea loro segnato (Ved. Lucæ XXIV. 47. act.1. 8.) con qual ordine avessero a propagar il Vangelo, ingiungendo ai medesimi di cominciarne la promulgazione in Gerusalemme: di là continuarla per la Giudea; di passar quindi al paese di Samaria, e in ultimo d' annunziar la salute alle Genti sparse per tutta la terra. Le primizie però dei Gentili dovean raccogliersi in Gerusalemme medesima, e distrursi ivi il muro di separazione fra le due nazioni: e perchè Pietro ne fusse avvertito, e non pensasse che ancor giunto non fusse il tempo segnato dal Divin Maestro alla conversion de' Gentili, gliene è svelato il volere Sovrano con una misteriosa visione (Ved. act. X.), che ei racconta ai Fratelli, affinchè per la ignoranza dei decreti del Cielo non prendessero scandalo in veggendolo aggregar alla Chiesa il centurione Cornelio con tutta la sua famiglia (Ved. act. XI.) Così pure fu lo spirito del Signore, che a continuar la predicazion del Vangelo alle Genti cominciata già in Gerusalemme da S. Pietro, destinò espressamente Paolo e Barnaba (Ved.act. XIII. v. 46.) Esso fù, che vietò loro di predicar il Vangelo nell' Asia, e nella Bitinia, e con una visione fece intender a Paolo che si portasse ad annunziarlo nella Macedonia (Ved. act. XVI. 6, 7, 8, &c.). Come dubitare adunque, che S. Pietro per un' impulso speciale di Dio, dopo di aver governata la Chiesa in qualità di Primate, senza assumere in particolare la cura di alcuna Chiesa, fissasse di poi la Sede in Antiochia, e dopo alcun tempo, lasciata Antiochia, ed ordinatovi il successore, passasse a fondare, ed a governare la Chiesa di Roma? Variazioni di tal natura non son già di poca conseguenza, ne

poco

poco influiscono nel Governo della Chiesa. Se S. Pietro non si fosse addetto ad alcuna Chiesa particolare, il successore nel Primato non sarebbesi potuto eleggere, se non con i suffragj di tutta la Chiesa; ed ognun vede il gran danno che venuto ne sarebbe, se alla morte d'ogni Sommo Pontefice si fosse dovuto radunare il Concilio Ecumenico: cosicchè questo stesso ci fa bastantemente comprendere che per un tratto di quella provvidenza amorosa, con cui il Signore veglia sulla sua Chiesa, mise egli in cuore a S. Pietro di assumere il Governo d'una Chiesa particolare; affinchè senza alcun bisogno del Concilio Ecumenico, coll'elezion del successore in quella particolar Sede fatta dal Clero di quella Chiesa, si fosse provveduta la Chiesa universale del suo visibile capo con facilità, e prontezza. L'avere poi S. Pietro trasferita la Sede da Oriente in Occidente, da Antiochia a Roma, è ben'un'affare assai interessante; se l'autore riserva all'autorità della Chiesa universale per mezzo della determinazione d'un Concilio Ecumenico una nuova traslazione, che la necessità obbligasse di fare della Sede Apostolica altrove: e però non leggendosi che S.Pietro per trasferir a Roma la Sede abbia consultata la Chiesa universale; convien pur confessare, che a far ciò abbia egli avuto una rivelazione, o altro impulso dello spirito del Signore.

VIII. Ciò premesso: io cerco, perchè S.Pietro non abbia continuato a governare la Chiesa universale senza assumere il governo speciale d'una Chiesa particolare; e trovo ciò confacente all'assistenza che il Signore presta alla sua Chiesa, la quale resterebbe esposta a troppo gravi torbidi e pericoli, se alla morte d'ogni Pontefice Sommo i Vescovi della Cristianità dovessero abbandonar la lor greggia, e mettersi in viaggio al luogo destinato per l'elezione del successore nella Primazia, come ho di sopra accennato. Cerco in secondo luogo, perchè volendo S.Pietro prendere per se una Chiesa da governare, l'abbia scelta in Oriente piuttosto, che in Occidente; e in Oriente abbia dato la preferenza a quella di Antiochia: e tosto mi si affaccia una ragione plausibile: in Oriente la Chiesa era assai dilatata; laddove in Occidente ancor non era penetrato il Vangelo,

qua-

qualunque antichità voglia assegnarsi alle Chiese di Spagna e di Francia; giacchè S. Pietro collocò la Sede in Antiochia l' anno terzo dopo l' Ascensione di Gesù Cristo al Cielo; prima che nel corso del medesimo anno seguisse la dispersion degli Apostoli per tutta la terra. Era dunque conveniente che S. Pietro restasse in Oriente a fortificar più da vicino quelle Chiese numerosissime, ma ancor bambine, prima di portarsi a fondar' una qualche nuova Chiesa in occidente. Volendo poi fissar la Sede in Oriente, fù giusto, che dasse la preferenza ad Antiochia, si perchè era una delle più popolate città, si perchè apparteneva ai Gentili, de'quali principalmente dovea esser composta la Chiesa di Gesù Cristo; ma insieme v'erano stabilite molte famiglie de'Giudei, i quali ben lungi dall' essere esclusi dalla grazia del Vangelo, erano anzi i primi chiamati; sì perchè la fede avea in quella città fruttificato cosi copiosamente, che i Fedeli vennero ivi chiamati col nome di *Cristiani* (Ved. act. XI, 26.). Oltre di che la Chiesa di Gerusalemme avea di già il suo Vescovo stabilitovi dagli Apostoli nella persona di S. Giacomo detto *il Minore*; e la Chiesa d' Alessandria non fù fondata da S. Marco, se non molti anni dopo. Continuo le mie dimande, e cerco, perchè trasferir volesse S. Pietro la sua Sede da Oriente in Occidente, ed abbia prescelto Roma ad ogni altra città; e mi risponde S. Leone il Grande, che da S. Pietro fù data nella scelta la preferenza a Roma, affinchè essendo essa il capo dell' Imperio, fosse altresì il capo della Religione; onde di là si dilatasse più facilmente sopra tutta la terra, risposta, come ognun vede, che soddisfa ad una parte soltanto della dimanda, a quella cioè che riguarda la scelta della città: ma perchè S. Pietro non continuasse a tener la sua Sede in Oriente, e risolvesse di trasferirla in Occidente, ne S. Leone, ne alcun altro de' Padri il dicono, e ne tampoco poteano congetturarlo; stante che ai loro tempi la Chiesa Orientale era fioritissima per tutti i riguardi: l'han potuto rilevare bensì i secoli posteriori, che videro perite quelle Chiese una volta si ragguardevoli. Queste strane rivoluzioni eran nascoste agli occhi degli uomini, ma tutte

eran

eran presenti a quel Dio, che dona a ciascuno la fede in quella misura, che a lui piace; che spira ove vuole; e che, quando così giudica conveniente, punisce le intere nazioni col toglier da esse il Regno di Dio, per traspiantarlo in mezzo ad altre genti più attente e sollecite a farne il frutto bramato. La prima Sede non dovea dunque rimanere in Oriente, perchè ivi rimaner non dovea la Fede, almen per una longa serie di secoli; giacchè non sappiamo, se debba l' Oriente esser di nuovo illuminato, e tratto dalle tenebre, in cui si giace, e ricondotto all' unità della Chiesa. Questa condotta di Dio resa vie più manifesta nè secoli posteriori ci fà tenere per fermo, che la Chiesa di Roma sussisterà fino alla consumazione de' secoli; e in essa per conseguenza sussisterà sempre la Sede Apostolica.

IX. Sù queste tracce segnate dalla provvidenza, e non sopra un'appresa possibilità convien regolare le nostre idee, i nostri giudizj, i nostri raziocinj. Il Primato conferito da G.C. come la fede c'insegna, a S.Pietro passa per successione ereditaria a quei che dimano in mano gli succedono in quella Sede, che da lui trasportata da Antiochia, tenne fino alla preziosa sua morte: Nè può succedergli nel Primato chi non gli succede nella detta Sede, che non è altra se non quella di Roma. Quesita Sede deve sempre sussistere, ne può esser d' altri che di chi succeda a S. Pietro nell' Episcopato Romano. Se per impossibile dopo la morte di un Papa la Chiesa universale radunata in un Concilio Ecumenico volesse attribuir la Primazia ad un' altro Vescovo, a cagion d' esempio, al Vescovo di Gubbio, sarebbe nulla una così fatta determinazione; perchè il Vescovo di Gubbio non sarebbe mai il successor di S. Pietro nella Sede da lui tenuta fino alla morte, a cui è annessa la Primazia. Facciasi dunque qualunque ipotesi piace; purchè si tenga fermo che non potrà mai esser riconosciuto dalla Chiesa universale per suo capo, se non il successor di S. Pietro nella Sede Romana. Anzi se questo si tien fermo, svanisce tosto ogni ipotesi, ne v' ha più luogo ad altre ricerche.

X. Il Papa istesso non potrebbe sussistendo la Chiesa Romana, dimetterne il Vescovado, senza spogliasi dell' auto-

rità

rità del Primato, come appunto fece S. Celestino: ma lasciare il Vescovado Romano e ritenere il Primato, per esercitarlo senza assumere il governo d'alcuna Chiesa particolare, come lo esercitò S. Pietro avanti di fissar la Sede in Antiochia, o per trasportarlo in altra Sede assumendo il Governo di qualche Chiesa vacante; questo è ciò che non può fare sussistendo la Chiesa Romana. La ragione si è, perchè sebbene il Pontefice Romano succeda a S. Pietro in tutti i diritti del Primato; non gli succede però se non inquanto gli succede nella catedra fissata, e stabilita dal S. Apostolo nella Chiesa di Roma. Fino a tanto adunque che durerà la Chiesa di Roma vi sarà in essa la cattedra del Principe degli Apostoli; se un Papa se ne dimettesse, la Sede rimarrebbe vacante, e il successore eletto a riempierla sarebbe il vero successor di S. Pietro. Nel solo caso, che più non sussistesse la Chiesa Romana; il Papa si troverebbe nello stato in cui era S. Pietro prima di fissar la Sede in Antiochia, col solo divario, che il S. Apostolo prima di tal tempo non avea mai avuto il governo d'alcuna Chiesa particolare, laddove il Papa sarebbe stato destinato a governar quella di Roma: in tal caso quando non vi fosse più alcuna speranza di ristabilir la Chiesa di Roma rientrerebbe il Papa nel diritto che competeva a S. Pietro di elegger un altra Chiesa per trasferirvi la Sede Apostolica Romana; non mai però fino a tanto che restasse un raggio solo di speranza di ristabilire la Chiesa in Roma. Quindi se la immaginaria perdita di questa Chiesa succedesse in tempo di Sede vacante, dovrebbe nondimeno venirsi all'elezione del Vescovo di Roma; e tale elezione apparterrebbe al Sagro Collegio de'Cardinali, o in mancanza di esso al restante Clero di Roma; e qualor nemmen questo più sussistesse, rimarebbe devoluta ai Vescovi della Provincia; ed il Pontefice eletto vedrebbe quel che convenisse di fare.

XI. Dal fin qui detto si scorge chiaramente la falsità della Tesi avvanzata sulla ipotesi del caso di necessità, cioè che sopravvenendo questo potrebbe la Chiesa universale colla determinazione d'un Concilio Ecumenico fare ciò, che fece S. Pietro, lasciando la prima sua Sede d'Antiochia. Primiera-

mieramente qualor sopraggiungesse il caso di necessità, supposto, come si è di sopra veduto, senza fondamento, la traslazion della Sede Romana spetterebbe non al Concilio Generale, ma al successor di S.Pietro. Ed è maraviglia, che il nostro autore non abbia veduta questa sì chiara ed evidente verità, che quel che ha fatto S. Pietro per diritto proprio, e senza consultare la Chiesa, lo può fare in caso di necessità il di lui successore: essendo troppo manifesto, che dal diritto che competeva a S. Pietro ne nasce il diritto de' suoi successori, non già quello del Concilio Ecumenico: e ciò che ancor più fa maraviglia si è, che dal diritto esercitato da S. Pietro ne inferisca per modo quello del Concilio Generale, che neppur si degni fare menzione, anzi ne tampoco accennare ciò, che far potesse il successor di S.Pietro. In secondo luogo, come ho di già osservato, ed è innegabile, se S. Pietro non avesse assunto il governo di alcuna Chiesa, l'elezion del di lui successore appartener dovea alla Chiesa universale per mezzo del Concilio Ecumenico; dunque avendo S. Pietro, senz'altro per divina ispirazione, dopo pochi anni presa a governare una Chiesa particolare, cioè quella d'Antiochia, che poi dimise non già per ritornar ad essere, come per l'avvanti, senza Sede, ma per trasferirla a Roma, ne segue che l'ingerenza de' Concilj generali per l'elezione del capo della Chiesa, non ha voluto il Divin Maestro che fosse necessaria; e ciò appunto per gl' inconvenienti, che indispensabilmente sarebbero avvenuti, e seguirebbero tuttora in pregiudizio della Chiesa.

XII. E per non dipartirmi dal preciso caso, di cui ora quì si tratta: Quante difficoltà non s' incontrerebbero per la convocazione di un Concilio Ecumenico all'oggetto di trasferir altrove la Sede Primaziale? Un tal Concilio non sarebbe al certo indifferente ai Sovrani; e la difficoltà di unirli in un sentimento concorde diverebbe maggiore per la mancanza del capo della Chiesa, che si suppone in tal circostanza estinto: non essendovi allora chi fosse incaricato della cura di tutta la Chiesa, e potesse agire in nome di essa, chi sottentrerebbe a comporre i dispareri de' Principi sopra questo affare Ecclesiastico? Mancando inol-

tre

tre nella nostra ipotesi il Clero della Chiesa Primaziale, chiunque altro vi si volesse intromettere, ecciterebbe senza dubbio la gelosìa de' Prelati non men che quella dei Gabinetti; e gli si potrebbe chiedere altresi il titolo della legazione, a cui d'esercitar si accingesse. Ne quì stà ancor tutto. Le corti Protestanti o sotto qualsivoglia altro nome divise dalla comunione Cattolica, quali nuovi intoppi non frapporrebbero, e quali non cagionerebbero dilazioni, per istigazion sopra tutto dei Ministri della pretesa riforma, e separazione dalla Cattolica unità? Peggio poi se di quel tempo fusse l'Europa o agitata, o minacciata da guerre; ed il flagello di Dio, che si suppone sterminatore di Roma, e delle sue adjacenze, strisciasse in altri regni, e provincie, sotto aspetto diverso bensì, sempre però desolatore, perchè ministro dell'ira di Dio. Quanti scorrer dovrebbero anni prima che spedite fossero ai Vescovi le lettere convocatorie al Concilio, le quali poi altro in sostanza esser non potrebbero nella supposizion che si assume, se non un' invito indirizzato d'unanime sentimento de' Principi Cattolici ai Vescovi della Cristianità di radunarsi per provvedere all'urgente bisogno della Chiesa universale? Quante gare di poi non insorgerebbero fra i Padri del Concilio per fissar la città, che l'onore avesse della prima Sede? Lascio da parte le viste, che un privato interesse potesse loro suggerire: niun però dubiterà, che ciascun de' Prelati avrebbe delle segrete istruzioni dal suo Principe, per regolare una scelta di tanto rilievo. Finalmente qual rispetto si avrebbe da chi non ne fosse rimasto contento, della decision del Concilio? Decisione, riuscita forse piuttosto a forza di raggiri politici, anzicchè per l'unanimità delle voci: Decisione, che sebben riguardante un'oggetto necessario alla Chiesa, se si considera in generale; quanto alla scelta del luogo però a cui si abbia a trasferir la prima Sede, le sarebbe indifferente; non avendo rapporto o a fissare un qualche dogma; o a regolar il costume collo sbandire la massima delle rilassatezze addottate da tanti in pratica, e in tanti libri difese come giuste e Cristiane; o a stabilir la disciplina, e riformare gli abusi, Decisione infine, che non potrebbe avere al-

cun fermo appoggio ; non essendovi nè nella scrittura , nè nella tradizione alcun fondamento ; ne così di leggieri si ascriverebbe ad una speciale ispirazione dello spirito del Signore, ciocchè si avrebbe più tosto in conto d' una politica tutta umana.

XIII. Da tutto il fin quì detto parmi di poter a buona ragione conchiudere , che qualora , in vece di azzardare ipotesi senza fondamento , ed avvanzar in aria decisiva proposizioni senza prove, si voglia , come è dovere , tener dietro alla tracce segnate dalla Divina provvidenza sempre vegliante a conservar l'unità della sua Chiesa, si vedrà chiaramente che la determinazione del luogo, ove abbia ad essere stabilita la prima Sede, che esser dee come il centro dell'unità, non ha voluto il Signore, che sia d' ispezione del Concilio Ecumenico. A tal fine ispirò egli a S. Pietro di porla prima in Antiochia, di transportarla quindi a Roma ; e tutto ciò , senza che consultasse la Chiesa, come pur'era solito a fare in cose anche di minor' importanza ; onde si conoscesse, che una tale autorità risiedeva in colui , nella di cui Persona avea egli istituito il Primato che passar dovea ne' successori . E come volle che l' unità dell' Impero servisse a Pietro di motivo a stabilir la principal Sede nella Città allor Signora del mondo, perchè di là più facilmente passasse alle altre nazioni la Fede ; così permesso avendo di poi lo smembramento dell' Impero in tante sovranità separate, ci fà chiaro sentire, non doversi in qualunque ipotesi attendere per un mezzo intralciato di tante difficoltà un provvedimento sì essenziale alla Chiesa, senza far torto alla di lui sovrana Sapienza.

RIFLESSIONE III.

Sopra ciò che nello stesso capo II. della I. parte §.VI. e seg.

S'insegna intorno al rappresentar che fa il Vescovo la sua Chiesa.

I. IL Puffendorf nel suo libro *De habitu Religionis Christianæ ad vitam civilem* insegna, che coloro i quali vanno ai Concilj, vi vanno come rappresentanti le respettive lor Chiese in qualità di *Inviati* delle medesime, e però abbisognano di ricever dalle Chiese medesime le opportune istruzioni; altrimente non potrebbero riguardarsi come rappresentanti delle Chiese medesime: *A sua quisque Ecclesia auctoritate & mandatis instructi esse debent: alias Doctor, aut Episcopus Ecclesiam suam non repræsentabit.*

II. Questo sentimento di Puffendorf. nasce per necessaria conseguenza dal principio da esso fissato co' suoi Protestanti, che non vi sia Gerarchia nella Chiesa; principio condannato giustamente dal Concilio di Trento al sesto Canone della sessione XXIII. Imperciocchè è chiaro, che tolta la Gerarchia, niuno v' ha fra i Fedeli, che sia per Divina istituzione superiore agli altri: ma tutti sono uguali; e quindi non può alcuno rappresentar una qualunque siasi Chiesa particolare, se non in qualità di Deputato, ossia Legato; e d' uopo ha perciò di ricevere dalla stessa le istruzioni a tenor delle quali debba regolarsi.

III. Si confronti ora colle dottrine di Puffendorf quella del Dissertatore, ecco le di lui parole al §.VII. del citato cap. II. *Rappresentare una Chiesa*, dice egli, *significa agire in nome di lei, esprimere la sua credenza, i suoi sentimenti, le sue intenzioni, il suo spirito: come si dice, che un Legato rappresenta il suo Principe, quando investito del carattere rappresentativo opera in nome del Principe, esprime le di lui intenzioni, ed eseguisce la volontà dello stesso, secondo le istruzioni da lui ricevute. Ma perchè ciò si verifichi, conviene, che gli siano comunicate le intenzioni del Principe, che egli ne abbia rilevato lo spirito, e che fedelmente*

mente le esprima: Altrimenti come rappresentarle, s' egli le ignora? E se vi aggiunge, o detrae a capriccio, egli non adempie al suo ministero, agisce da privato, e non sostiene il carattere rappresentativo. Ora ogni Vescovo in virtù del suo carattere è costituito da Gesù Cristo come suo Legato, e come capo visibile ministeriale della Chiesa, alla quale presiede. Quindi ha per Divina ordinazione il diritto di rappresentarla. Ma per far ciò conviene, che il Vescovo sappia la fede, e i sentimenti della sua Chiesa; e non gli saprà con certezza senza farla parlare, e senza consultarla. Per questa ragione ne' primi secoli nulla si faceva da' Vescovi senza consultare il loro Clero. Chi non ravvisa una tale dottrina per la stessa di Puffendorf, e de' Protestanti? Tutto il diritto che dal Dissertatore si accorda al Vescovo si è quello di dover' essere preferito ad ogni altro per essere inviato dalla sua Chiesa a rappresentarla: ma la maniera di rappresentarla è quella stessa di Puffendorf e de' Protestanti; giacchè secondo il Dissertatore, ciascun Vescovo non rappresenta la sua Chiesa, se non come Legato della medesima, da essa mandato al Concilio, come da un sovrano si spediscon Legati a un congresso, a una dieta: e però siccome questi devono sapere le intenzioni del Principe, rilevarne lo spirito, esprimerle fedelmente; in una parola devono regolarsi a norma dell' istruzione che loro vien data: così ogni Vescovo per rappresentar di fatto la sua Chiesa d'uopo è che la faccia parlare per saperne con certezza la Fede, e i sentimenti. Se questo non è un degradare i Vescovi, e, ritenutone il nome, toglier loro il grado di autorità, che han nella Chiesa, ed annientare per conseguenza l' Ecclesiastica Gerarchia, io non saprei qual'altro fosse.

IV. Io non negherò già nè al Dissertatore, nè al Puffendorf, ne a qualsisia altro, che talvolta i Vescovi siano i Legati delle lor Chiese. Fanno un tal' uffizio pe' loro Popoli; i Vescovi presso Dio allorchè offrono preghiere e sagrifizj per placarne la collera, arrestarne il flagello, implorarne la beneficenza. Lo sono presso il Principe, presso il Concilio, presso il Papa, allorchè in nome delle loro Chiese ricorrono, perchè siano ad esse conservati o restituiti i diritti,

 i pri-

i privilegi, le prerogative di cui una volta godevano; ovvero per esser soccorse ne' loro bisogni, sostenute ne' loro pericoli, sovvenute nelle loro indigenze. Ma quando istruiscono il Popolo, quando si oppongono alle scostumatezze, ai disordini, alle superstizioni, alle false dottrine, alle novità, sono allora non Legati della lor Chiesa, ma Legati di Dio al Popolo, come lo fu Mosè allorchè intimò agli Israeliti la Legge del Signore, e gl' istruì delle ceremonie da praticarsi nel di lui culto, e della norma che osservar si dovesse ne i giudizj. Se insegnano in vece dottrine false, erronee, contrarie alla dottrina professata dalla Chiesa Cattolica, come già fece Nestorio, tradiscono allora il proprio Ministero, non possono più gloriarsi coll'Apostolo, *Pro Christo legatione fungimur*; ma anzi devono riguardarsi come Anticristi, che sotto il titolo di Pastori operan da Lupi spietati per distruggere il Gregge di Gesù Cristo. Quando poi il Vescovo và al Concilio, rappresenta egli la sua Chiesa; ma la rappresenta come capo, non come Legato: sono i Concilj un' adunanza non già di Legati delle Chiese particolari, ma un'adunanza di Padri di Famiglia, di Pastori del Gregge di Gesù Cristo, di Duci della milizia Cristiana, di Principi del Sacerdozio, di Giudici delle controversie. In quelle venerabili assemblee convengono i Vescovi non per riferire i sentimenti della particolare lor Chiesa, ma per discutere e stabilire i punti della dottrina colla regola della Scrittura e della Tradizione, per istruirne di poi i popoli alla loro cura affidati dallo Spirito Santo, per regolarli e governarli. Questa è la vera Idea dell' Episcopato Cristiano, non quella di Puffendorf, e degli altri Protestanti addottata incautamente dal Dissertatore, il quale applicandola di poi al Pontefice Romano, come capo della Chiesa universale, come mai può essere, che dato ci abbia una *vera Idea* della Santa Sede, che pur ci promette nel frontispizio del libro? Che se poi il Vescovo, che và al Concilio, fosse egli stesso, o un de' capi dell'errore, o di esso palesemente infetto, non rappresenta allora la sua Chiesa ne come Legato, ne come Capo di essa; perchè vi và chiamato come reo a discolparsi, non come giudice a definire; e se il suo errore è segreto, o na-

nascosto ; o concorre col suo voto a stabilire la verità della Fede, sincera o simulata che sia la sua soscrizione, egli vi fa la figura di Vescovo, e in conseguenza di Giudice; o resiste con pertinacia alla verità, e si scuopre per quel che è; ed allora il Concilio nol riconosce più per membro di quella augusta adunanza, ma si erige in di lui Giudice, lo cita, lo ammonisce; e se resiste ostinato lo discaccia, lo anatematizza, lo dichiara prevaricatore, decaduto dall' onor dell' Episcopato, indegno della Cattolica comunione.

V. Che se ne' primi secoli nulla si faceva da' Vescovi senza consultare il loro Clero; non era già per saper la Fede, e i sentimenti della lor Chiesa, per poterla poi all' occasion d' un Concilio rappresentare come Ambasciatori, o Legati. Il pensare in tal maniera di que' Santi Prelati, è fare ad essi un torto gravissimo. Come? In un tempo, in cui il Vescovo solea prendersi dal Clero della medesima Chiesa, e si avea somma cura di eleggere il più degno, ed il più atto alla cura pastorale, può cader in mente ad alcuno che venissero innalzati al ministero Vescovile uomini, i quali affin di sapere la Fede, e i sentimenti del Popolo, che prendevano a governare, d' uopo avessero di farlo parlare: o veramente, che fossero sì trascurati nel pascere il loro Gregge, onde se dopo molti anni ancora di Vescovado data si fosse l'occasione di un Concilio, fossero all'oscuro non men che il primo giorno del loro Episcopato, quale fosse la Fede, quali i sentimenti e del Clero, e de' Laici? Convien pur dunque riconoscere, che per tutt' altro oggetto, fuorchè pel divisato dal Dissertatore, que' primi Vescovi nulla facessero senza consultare il lor Clero. Così è appunto: lo consultavano non per sapere, ma per regolare la Fede e i sentimenti del Popolo, per ritrovar i mezzi più prudenti ad ovviare ai disordini, che andavano pullulando, per tener in vigore le regole canoniche, per prender lume nei dubbj: e tutto ciò era allora assai più necessario che non al presente; essendosi di mano in mano condannati gli errori, rischiarite le sante verità, fissate le regole della Disciplina da osservarsi, e tutto ciò che concerne l' esterior polizia della Chiesa.

VI. Per ultimo: se il Vescovo non rappresenta la sua

Chiesa, se non come Legato di essa; i Parochi nel Sinodo Diocesano sotto qual titolo rappresenteranno le loro Parrochie? Come Capi, o come Legati? La dimanda è intieramente a proposito: giacchè se il Vescovo per poter sufficientemente rappresentar la sua Chiesa, deve consultarla, deve farla parlare, niuno negherà, che il miglior mezzo sia quello del Sinodo Diocesano, a cui oltre i Canonici per riferir delle Rubriche, che osservano, intervengano i Parrochi fra quali è ripartita la cura delle anime della Diocesi. Or se questi non sono nel Sinodo Diocesano, se non deputati delle loro Parrochie, sarà necessario, secondo i principj del Dissertatore, che essi consultino, e faccian parlare i Padri di Famiglie della loro Parrochia; e questi interroghino la moglie, i figli, i servi, per saper la lor Fede, e i loro sentimenti, onde possano informarne con esattezza il Parroco, perchè da esso ne sia fatta relazione nel Sinodo Diocesano, e ne resti pienamente consapevole il Vescovo, che come Inviato della sua Chiesa avrà da significarli al Concilio. Non si cercherà dunque più quel che si abbia a credere, o con quali leggi e massime abbiansi a regolare i costumi; perchè questo lo hanno i minori a cercar dai maggiori, i Figli dai Padri, = *Interroga Patrem tuum & annunciabit tibi, Majores tuos, & dicent tibi*: ma unicamente si cercherà cosa credano di fatti, e a che si tengano obbligati i Parrochiani; che è quanto a dire, il Sinodo Diocesano non sarà più che un Botteghino di novelle procedenti da diverse Parrochie, e il Concilio un Caffè in cui si leggono le Gazzette delle varie Diocesi; Gazzette però religiose per la materia sopra cui vertono. Se poi parendo male al Dissertatore di avvilire cotanto le Sagre Assemblee della Chiesa, accorderà che i Parrochi al Sinodo Diocesano rappresentino la lor Parrochia non come Legati, ma come capi della medesima: come potrà poi negare ai Vescovi riguardo alle loro Chiese, ciocchè riconosce ne' Parrochi rispetto alle loro Parrochie?

VII. Ma così è: laddove Gesù Cristo ha posto l'ordine nella sua Chiesa *a multis ad unum*, stabilendovi a tal fine un sol Capo, a cui raccomandò tutto il diletto suo Gregge; si ten-

tenta ora di stabilire un' ordine affatto contrario, che è *ab uno ad multos*: Il Paroco è Papa nella sua Parrochia; il Vescovo sopra le Parrochie delle Diocesi non ha che una sopraintendenza generale; e questa l' ha il Papa in tutta la Chiesa. Converrà in fine accordar ai Novatori, che ogni Padre di famiglia in ordine ai figli, alla moglie, ai servi è Parroco, è Vescovo, è Papa, è, in una parola, tutto quel che che si vuole. Si azzarderebbero mai somiglianti dottrine, se si parlasse dell' autorità e giurisdizione de' Principi? Nol credo, quantunque tuttora si disputi se la sovranità sia per istituzione divina in se stessa, come vuol Puffendorf; o soltanto per approvazione e convalidazione *ex post facto*, come opina il Grozio: laddove del Governo spiritual della Chiesa non può eccitarsi dubbio, per confessione de' medesimi Protestanti, che sia stato fissato dal Divin Redentore.

VIII. Ma lasciamo al Differtatore, che possa meglio schiarir le sue idee: e basti aver dimostrato, che il Vescovo rappresenta la sua Chiesa come capo, non precisamente come Legato della medesima. Soltanto pregherò il Differtatore ad avere presente quell' aureo sentimento composto dei detti sentenziosi de' SS. Giovanni Crisostomo, Ambrogio, e Cipriano: *Non privatis hominibus est Ecclesia, aut Clericis etiam quibuslibet: nec cuivis Ecclesiæ nomine loqui fas est; nec in quovis Ecclesiæ vox & auctoritas residet; sed in iis, qui Ecclesiarum capita, & vertices constituti sunt, aut capitum ejusmodi assensu, & auctoritate loquuntur. In capite enim vox, & lingua, & sensus hominis, & totius corporis nomine loquitur solum caput, non pedes, aut manus, aut membra quæcumque inferiora. Quid sine capite est homo, cum totus in capite sit? Cum caput videris, hominem agnoscis. Sic & Ecclesiam, cum Episcopum, atque Antistitem videris, in quo ut capite tota similiter Ecclesia est, quemadmodum a Cypriano illa voce numquam satis iteranda dictum est, Episcopus in Ecclesia & Ecclesia in Episcopo.* Così in difesa dell' autorità Episcopale scriveva nel passato secolo l' autore che si volle tener occulto sotto il nome di Pietro Aurelio, il quale non dee essere sospetto al Differtatore, (In octo caussas spongiæ præambulas. Tom. 2. oper.

 pag.

pag. 287.), le di cui opere sù tale proposito furono approvate, e altamente lodate in trè Assemblee consecutive del Clero di Francia, e nell'ultima di esse, che fù quella del 1646. fù decretato un magnifico elogio all'autore, e ne fù data l'incombenza a Monsig. Godeau Vescovo di Vence: cosicchè il riferito sentimento non dee riguardarsi come d'un privato scrittore, ma di tutto il Clero di Francia tutt'insieme raunato, e con discussione di causa.

RIFLESSIONE IV.

Sopra ciò che insegna il Dissertatore nel medesimo capo II.

Della pretesa necessità nel Vescovo di consultar la sua Chiesa.

I. FIsso il Dissertatore nell'idea, che il Vescovo sia piuttosto stabilito a poter rappresentar la sua Chiesa non solamente al Concilio, ma anche nei Decreti, nelle istruzioni pastorali &c., anzicchè ad istruirla e governarla; ne possa sufficientemente rappresentarla, se non l'ha prima consultata e fatta parlare, passa nel §. XIII. del detto capo II. a ricercare, cosa richiedasi per dire, che una Chiesa sia stata consultata dal capo, e siasi sufficientemente spiegata: e risponde: *Una Chiesa particolare non è altra cosa, che il Clero di quella Chiesa, vale a dire tutto ciò, che costituisca il Sinodo Diocesano col Prelato alla testa; cioè la Dignità, o Deputati dei Capitoli, e d'altri Corpi Ecclesiastici, i Parochi tanto della Città, che della Campagna, e i Dottori, che insegnano sotto la direzione del loro capo, che è il Vescovo.... Dunque si dirà, che la Chiesa è consultata dal Vescovo, quando egli consulterà il suo Clero, cioè tutti coloro, che hanno diritto di assistere al Sinodo Diocesano; e si dirà che la Chiesa si è sufficientemente spiegata, quando ci sará il consenso moralmente unanime di tutto il Clero, cioè di tutti coloro, che hanno diritto di assistere al Sinodo col primo Pastore alla testa.*

II. Prima di passar oltre sarei voglioso di sapere, se il Dis-

Differtatore, il quale, se sia Dottore, ed insegni, nol sò, non essendomi noto, ma però assume, ed esercita colla sua Differtazione l'uffizio di Dottore che insegna, nel volerci dare una vera idea della Santa Sede, se dico, abbia insegnato ed insegni sotto la direzion del suo Vescovo, o d'origine, o di domicilio, e sia in conseguenza unito, o nò seco lui di sentimento? Ugualmente bramerei di saper, se sarebbe stata sufficientemente consultata, e si sarebbe sufficientemente spiegata una Chiesa nel caso che, anche in un Sinodo, non avessero spiegato il lor sentimento, e neppur vi fossero intervenuti parecchi di quelli, i quali hanno il diritto d'intervenirvi? La mia curiosità non mi sembra fuor di proposito; mentre da una parte sembra troppo ragionevole il dire, che quando intorno a un'affare proposto in un Sinodo Diocesano vi sia il consenso moralmente unanime dei presenti e componenti lo stesso Sinodo, l'assenza di alcuni che avevano dritto d'intervenirvi, non possa invalidarne gli atti: dall'altra parte il consenso moralmente unanime richiesto dal Differtatore deve attendersi da tutti quelli, *che hanno diritto di assistere al Sinodo Diocesano*.

III. Per quello poi, che spetta al punto dottrinale promesso quì dal Differtatore, non sò vedere, come mai si voglia imporre al Vescovo la necessità di consultare, e far parlare o nel Sinodo, o fuori di esso tutti quelli, i quali hanno diritto d'intervenirvi. Imperciocchè chi sono in fine costoro? Sono, ei risponde, *le Dignità, o Deputati dei capitoli, e d'altri corpi Ecclesiastici*: sono *i Parrochi tanto della Città, che della Campagna*: sono *i Dottori che insegnano sotto la direzione del loro capo, che è il Vescovo*. Di questi ultimi lo dice espressamente, che l'esercizio del lor ministero è subordinato alla direzione del Vescovo; ma ugualmente è certo e fuor di ogni dubbio, che i Capitoli, e gli altri corpi Ecclesiastici nelle funzioni lor convenienti agiscono sotto la direzione del Vescovo; e che i Parrochi tanto di città quanto di campagna esercitan la cura pastorale sotto la direzione del Vescovo. Se ciò non fosse, il Vescovo non sarebbe dunque il capo della Diocesi; perchè la direzione di tutte le funzioni de' membri d'un corpo morale dee essere dal capo.

po. Or se i Capitoli e corpi Ecclesiastici nelle rispettive loro funzioni, i Parrochi nella cura pastorale, i Dottori nell' insegnare prendono, come è dovere, direzione e norma dal Vescovo, come le membra dal capo, qual uopo ha il Vescovo di consultare e far parlare le Dignità e Deputati de' Capitoli, i Parrochi di Città, e di Campagna, i Dottori che insegnano, perchè possa dirsi, essersi la sua Chiesa sufficientemente spiegata, ed averne il Vescovo rilevato i sentimenti, onde parlar possa a nome di lei? Tostocchè tutti coloro i quali hanno diritto d'intervenire al Sinodo Diocesano agir debbono sotto la direzione del Vescovo, d'altro non fà d'uopo nel Sinodo Diocesano, se non di punire quelli che dalla direzione del Vescovo si fossero dipartiti; di rilevare gli abusi che siensi introdotti, e portarvi rimedio; d'esaminar la dottrina, che da Parrochi, e da Dottori s'insegna, e veder se combini colla direzione del Vescovo, il quale altra non deve proporne, se non quella della Chiesa universale.

IV. Del resto spettando al Vescovo in ciascuna Diocesi la direzione di celebrar i Sagri Misterj, e gli uffizi divini, d'amministrar i Sagramenti colla decenza, e venerazione loro dovuta, d'istruire i popoli nelle verità della fede, e nelle massime della legge; non può dubitarsi che per agir come capo della sua Chiesa, non abbisogna de' Capitoli, o de' Parrochi, o de'Dottori per proporre ne' suoi decreti, o istruzioni pastorali la dottrina della Chiesa universale, che pur esser deve quella della Diocesi tanto rispetto alla fede, e alla Religione, quanto intorno ai costumi; insistere sull'osservanza delle lodevoli consuetudini ricevute nella Diocesi; prevenire e correggere gli abusi: in una parola, governar la sua Chiesa.

V. Dirà per avventura il Dissertatore di aver bastantemente escluso nel §. IX. l'inconveniente, che quì gli si obbietta; essendosi ivi espresso, non esser sempre necessario, che il Vescovo per esporre la dottrina della Chiesa: di cui egli è capo, la consulti e la faccia attualmente parlare; potendo egli parlar solo in nome della sua Chiesa, quando questa si è sufficientemente spiegata, e quando è notorio il perfetto consenso tra il primo Pastore e il suo Clero. La

Chie-

Chiesa ha i suoi Catechismi universalmente addottati, ha i suoi Rituali, i suoi Statuti sinodali: questi sono i monumenti pubblici ed autentici della dottrina, e dello spirito della sua Chiesa: se il Vescovo non espone che questa dottrina, non forma decreti, che per regolare i riti abbracciati, e per eseguire le Costituzioni de' Sinodi della sua Chiesa; in tal caso parla il Vescovo in nome della sua Sede, e l'insegnamento del Vescovo è una stessa cosa con quello della sua Chiesa. Ma quando si tratta di casi dubbj che siano di conseguenza, di quistioni dottrinali difficili a sciogliersi, di nuovi punti di disciplina, che sieno di qualche importanza, non si può conoscere il sentimento della Chiesa, senza farla parlare. Su questi argomenti essa non si è ancora spiegata: dunque per rilevar ciò, che ella ne pensi, convien consultarla.

VI. In questi sentimenti del Dissertatore io trovo in primo luogo un'inconveniente ancor più grave; vale a dire che il Vescovo in vece di essere il Maestro della sua Chiesa, sotto la di cui direzione abbiano a regolare i Parochi e i Dottori le loro istruzioni, debba anzi essere il Discepolo del suo Clero, quando si tratti di casi dubbj che siano di conseguenza, delle quistioni dottrinali difficili a sciogliersi, di nuovi punti di disciplina, che siano di qualche importanza. Imperciocchè se in somiglianti circostanze gli conviene consultare e far parlar la sua Chiesa, per rilevar ciò, che ella ne pensi; si suppone dunque che la Chiesa, ossia il Clero sappia ciò, che debba tenersi, e che il Vescovo l'abbia da saper dal suo Clero. Non saran dunque più i Parochi, che ne' casi dubbj, nelle quistioni dottrinali difficili, o in altre simili emergenze debbano consultare il Vescovo per apprender da lui qual sia la dottrina della Chiesa universale, per dichiararla al popolo: ne i Dottori dovranno aver ricorso al Vescovo per non traviare nei loro insegnamenti dalla regola della Fede, e de' costumi: ma bensì il Vescovo dovrà esplorare ciocchè ne pensino i Canonici, i Parrochi, i Dottori delle Diocesi; e ciò non già per esaminare e giudicare se i coloro sentimenti siano conformi, o nò agli insegnamenti della Chiesa universale;

sale; ma per uniformarvi i suoi; onde parlar poscia al Popolo in nome della sua Chiesa particolare, cioè del suo Clero, come Legato e relatore; non come capo, Maestro, e Pastore.

VII. Nè con ciò io pretendo, che il Vescovo, qualora insorga nella Diocesi un qualche caso dubbio di conseguenza, o una qualche quistione dottrinale difficile a sciogliersi; o sopra alcuno di tali punti venga consultato da qualche altro Vescovo, debba egli decidere su due piedi, o fidarsi unicamente de i proprj lumi. Non già. Deve egli anzi primieramente col mezzo delle pubbliche preghiere implorare da Dio lo spirito d' intelligenza da discernere il vero dal falso, l' utile dal nocevole, il giusto dall' ingiusto. Deve in secondo luogo applicarsi con umiltà, e docilità a rintracciare lo scioglimento del dubbio o della quistione nelle Scritture, ne i Padri, ne i Decreti Ecclesiastici, che sono in autorità e venerazione, nelle orazioni, ne i riti, nelle legittime costumanze della Chiesa; e per ultimo deve consultare persone timorate, prudenti, dotte, sincere. E se con tutto ciò si trovasse all' oscuro, nè trovasse la via di uscir dalle sue perplessità e dubbiezze, s' indirizzi per consiglio a i Vescovi della Provincia, ed anche a quelli d' altre Provincie, i quali godessero una particolar riputazione di probità e di sapere; ricorra al Metropolitano, al Primate, al Patriarca, e sopra tutto al Pontefice Romano. Con tali mezzi deve egli cercare d' istruirsi, non per rilevare i sentimenti della sua Chiesa, ma per ammaestrarla di poi colla dottrina, che rilevasi essere la dottrina della Chiesa Cattolica: giacchè se vi è tempo, in cui il Popolo abbia bisogno di essere illuminato, questo è, secondo il Dissertatore, il tempo delle oscurità per le quistioni che insorgano: ne può esservi uniformità d'istruzione, se i Parrochi, e i Dottori non vengono rischiariti dal Vescovo a conoscer la dottrina della Chiesa non particolare, ma universale.

VIII. Se adunque il Vescovo stimi espediente di profittar de i lumi del suo Clero, e voglia radunarlo in un Sinodo; certa cosa è che non può ometter di convocarvi i

Ca-

Canonici, i Parrochi, i Dottori, i corpi Ecclesiastici, ovvero i loro Deputati. Ma, torno a ripeterlo, ciò non è mai per necessità, che egli abbia, di saper cosa pensi il suo Clero per uniformarvisi; ma bensì per esaminar unicamente le materie, e venir per tal mezzo in cognizione della dottrina della Chiesa Cattolica, onde ad essa si conformi l' insegnamento della Chiesa particolare. Se poi il Vescovo non crede di dover raunare il Sinodo Diocesano; e trovi lumi bastanti in alcuni Ecclesiastici, siano, o nò della Diocesi, e molto più se viene assicurato per l' insegnamento degli altri Vescovi, e del Pontefice Romano, della vera dottrina della Chiesa universale, potrà benissimo parlar da Capo, da Pastore, da Maestro alla sua Chiesa.

IX. Di fatti io non trovo nell'antichità, che all' occasione di qualche dubbio, o quistione si radunasse dal Vescovo il Clero, se non per esaminare e discutere ciocchè convenisse risolvere per l' utilità de' Fedeli, se il dubbio era in punto di disciplina, o per riconoscere al lume delle divine Scritture, e colla scorta della tradizione ciocchè si avesse a insegnare, se il dubbio era in punto dottrinale. Ma sotto il nome di Clero, altro non solevasi intendere, se non quello che era a servizio della Chiesa del luogo ove il Vescovo facea la sua residenza, senzacchè intervenissero alle raunanze quelli che erano per le campagne ad assistere a quelle popolazioni. Lo che dimostra, che non si scosterà altrimenti il Vescovo dalla maniera di regolar gli affari usata dai Vescovi de' prim i secoli, se consulterà una porzione soltanto del suo Clero, scegliendo quelli fra tutti gli altri Ecclesiastici, ne' quali ha maggior confidenza per la loro probità, e per le altre lor doti, d' averne consigli sani, e rischiarimenti opportuni al bisogno.

X. Ne quì mi si obbietti dal Dissertatore il celebre passo di S. Paolo registrato al capo 20. degli Atti Apostolici, allorchè stando il S. Apostolo per andare in Gerusalemme, fece venir da Efeso a Mileto gli anziani della Chiesa, e disse loro fra le altre cose: ***Attendite vobis & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei***; per derivarne un' obbligazione nel Vescovo di consul-

ſultar negli affari Eccleſiaſtici tutti i Sacerdoti, o per lo meno i Parrochi, come incaricati al pari dei Veſcovi del Governo ſpirituale della Chieſa di Dio. Non m' impegnerò a ſoſtenere il ſentimento di graviſſimi Teologi, quali ſono il Patavio nel lib.2. *De Hierarchia Eccleſiaſtica* cap.10., del Natale Aleſſandro *Diſſert.IV. in ſæculum quintum*, il Morino *De ordinat. part. 3. cap. 2.*, del Nicole nel lib. 3. dell'opera, che ha per titolo, *I preteſi Riformati convinti di Sciſma*, cap. 10.; del Duguet autore, che non dee eſſere ſoſpetto al Diſſertatore, nella Diſſert. III. Sur la preeminence de l'Epiſcopat, e di tanti altri; i quali tutti ſono d'avviſo, che coloro, ai quali S. Paolo nel citato luogo dà *il* nome di Veſcovi foſſero veri Veſcovi, e non ſemplici Preti: ſia che foſſero i Veſcovi della Provincia dell'Aſia minore, di cui Efeſo era Metropoli; ſia che in quei principj della Chieſa,quando ſi trovavano perſone abili al Veſcovado, ſi conſecraſſero dagli Apoſtoli per eſſere di poi ſpediti a fondar nuove Chieſe, come erano ſtati gli Apoſtoli ſteſſi ſublimati a tal miniſtero ſenza deſtinazione di Dioceſi particolare: ſentimento, in cui ſembra altresì propendere il Fleury nel ſuo ſecondo Diſcorſo ſulla Storia Eccleſiaſtica §. VI., e che io reputo fondatiſſimo, vedendo che quanti Scrittori e antichi, e moderni parlano dell'autorità de' Veſcovi, la ripetono concordemente dal ſuccennato teſto degli Atti Apoſtolici. Siccome però nè fà al mio intento il diſcutere qui a fondo queſta materia, nè l' opinione contraria ſi oppone al mio diſegno, permetto per ora, ſenza concederlo,poichè ſembrami ripugnare al ſentimento comune de'Padri,il contrario ſentimento ſoſtenuto dal moderno ſcrittore della Diſſertazione,che ha per titolo, = L'inſtitution divine des Curés; & leur droit au gouvernament general de l' Egliſe =,pubblicata nel 1778., cioè che quella adunanza, a cui indrizzò S. Paolo le ſurriferite parole, *Attendite &c.* foſſe compoſta o de i ſoli Preti della Chieſa d' Efeſo; o di eſſi, e del loro Veſcovo alla teſta. Sia per ora così. La Fede Cattolica però non laſcia dubitare, che a i Veſcovi competa il governare la Chieſa d' una maniera di gran lunga ſuperiore a quella, che ſia propria dei ſemplici Sacerdoti: cioc-

ciocchè riconosce ancora e confessa l' anonimo scrittore Francese: il quale inoltre conviene, che in quel tempo non vi era la distinzion della Parochia, come al presente. Essendo, dice egli al cap. 3. della sua Dissertazione, essendo nei cominciamenti della Chiesa assai ristretto il numero de i Fedeli, il Vescovo facea tutto per se medesimo. Egli non solamente conferiva la Cresima, e ordinava i Ministri della Chiesa; ma predicava, istruiva, amministrava il Battesimo e la Penitenza, ed offeriva il Sagrifizio. In una parola, egli compiva per se medesimo le funzioni tutte del Ministero: i Preti gli erano assistenti in ognuna di esse: non ne facevano però alcuna, se non o per commissione, e deputazione speciale del Vescovo; ovvero nel caso in cui il Vescovo fosse assente, o in qualunque altro modo impedito non potesse compierle per se medesimo, o fosse vacante la Sede.

XI. Da ciò rilevasi chiaramente la subordinazione dei Preti al Vescovo. Sono essi come i Magistrati stabiliti dal Principe per il buon governo de i Popoli: devono essi regolar con equità, e savięzza quelli, de' quali il Principe ha ad essi affidata la cura, sollevarli ne i loro bisogni, vegliare alla lor sicurezza, mantenervi il buon' ordine, e far sì che siano osservate le leggi. Essi però devon seguire le istruzioni date loro dal Principe. E sebbene prenda egli da loro le informazioni di quel, che succede d' importante nella Provincia, ed ascolti i loro pareri; non ha però necessità di consultargli, e di ammettergli a formar leggi o statuti. Sempre opererà da buon Principe, e da Principe savio, qualor niente faccia senza consiglio di Persone dotte, sperimentate, prudenti, ancorchè queste non siano incaricate della Magistratura. Può adunque applicarsi anche a i Sacerdoti, che siano stati posti dallo Spirito Santo a regger la Chiesa di Dio, senzacchè essi vestano il carattere di Giudice, per annunziare al Vescovo la dottrina della Chiesa, anzicchè riceverla da lui, affin di porgere salubri pascoli a quella porzione di Gregge, che dal Vescovo venne affidata alla lor cura: son Pastori, perchè pascono colla parola le pecorelle ricevute in custodia: ma sono eglino stessi pecorelle per

rap-

rapporto al Vescovo, da cui devono essere ammaestrati nella dottrina della Chiesa: son Pastori ; e debbon vegliare, che non entrino nell' ovile i Lupi : devono alzar la voce contro gli insidiatori, ed i ladri, e ricorrere al Vescovo per informarlo de i pericoli, eccittarne la vigilanza, implorarne l'ajuto : non già pretendere di divider con esso l' autorità della deliberazione.

XII. Tanto è ciò vero, che l'Arciprete Guadagnini, uno de' recenti scrittori del partito più impegnati a sostenere i diritti de' Parochi nella sua Diatriba: *De antiqua Paræciarum origine, deque eximia clarissimorum Episcoporum in Parochos benignitate*, pubblicata colle stampe di Brescia nel 1782. nella seconda parte cap. 3. sess. 9. riconosce, che dopo il secolo VIII. i Canonici della Cattedrale divennero il Senato del Vescovo, cosicchè laddove prima erano usi i i Vescovi di consultar nei casi dubbj i Parrochi, cercarono d' allora in poi nel Capitolo della lor Cattedrale i lumi opportuni per governare le Diocesi.

XIII. Tutto ciò fa conoscere, che il Vescovo non deve già operar senza consiglio ne' casi dubbj, ma mostra insieme, che la qualità di Pastori, non dà a Parrochi il diritto di essere consultati. Fà conoscere inoltre, che sebbene quando voglia il Vescovo adunar il suo Clero in un Sinodo Diocesano, non possa lasciare di chiamarvi i Parrochi; non ha però il Vescovo necessità di convocarlo, e può senza di esso parlar non solo al popolo, ma anche ai Parrochi e ad ogn' altro in qualità di Capo, di Dottore, di Maestro. Dimostra finalmente che può parlar in nome della sua Chiesa, e render risposte in nome di essa, quando usa nei dubbj quella esattezza che merita la gravità dell' affare, e consulta coloro ne i quali ha maggior fiducia. Allora in riguardo al suo Gregge, il quale non comprende solo i semplici fedeli, ma abbraccia anche i Parrochi, e gli altri Ecclesiastici della Diocesi, parla da Maestro, e le sue istruzioni esigono ubbidienza, e rispetto; e riguardo alle altre Chiese particolari parla come un de' Principi del Sacerdozio, e come Capo della sua Chiesa. Che se il di lui insegnamento venisse rigettato o dagli Ecclesiastici della sua Diocesi, o dalle altre

get-

Chiese, dovrà ciò attribuirsi non già al non aver consultati i suoi Parrochi, e in conseguenza a mancanza di legittima autorità, ma o a difetto nell'esame del dubbio; o ad abuso che abbia voluto fare della sua autorità, proponendo una dottrina nuova in vece dell'antica; come appunto fece Nestorio.

RIFLESSIONE V.

Sopra ciò che dicesi nei Capitoli III., e IV. della Dissertazione intorno alle Congregazioni Romane.

I. L'Istituzione delle varie Congregazioni stabilite in Roma riguardo alle varie materie Ecclesiastiche, è rappresentata nella Dissertazione a car. 90., e 95. come una conseguenza delle false Decretali; come contraria al Governo primitivo, e natural della Chiesa; come un'usurpazione su i diritti originarj de' Vescovi. Quindi dopo una lunga lezione su i diversi rapporti che possono distinguersi nel Romano Pontefice, cioè di Vescovo della Chiesa particolare di Roma, di Metropolitano della sua Provincia, di Patriarca nelle Provincie suburbicarie, di Primate in tutta la Chiesa; siccome pure de i diversi gradi di giurisdizione, che secondo questi varj rapporti ad esso compete; conchiude finalmente a car. 17. pregando il Signore, che si degni di compiere ciocchè una volta dicea per bocca d'Isaia, *Restituam judices tuos, ut fuerunt prius, & consiliarios tuos, sicut antiquitus.*

II. Convien pur dire, che queste Congregazioni in mente dell'Autore siano un gran male, ed uno scandalo nella Chiesa di Dio: anzi uno de' maggiori scandali, e de' più abominevoli. Ed in vero qual potrebbe idearsi scandalo più grave, e più pernicioso, quanto se, come lo vuol far credere il Dissertatore, avessero i Papi erette tali Congregazioni sulla rovina dell' antico essenziale diritto (pag. 90.), usurpando per tal via i diritti originarj e naturali de' Vescovi; e mutando la forma del Governo Ecclesiastico, parte stabilita da Gesù Cristo, parte dagli Apostoli, parte dalla Chiesa universale, e fondata sul piano della Gerarchia Ec-

clesiastica, la quale non può nel fondo alterarsi per diuturnità di tempo, ne per usi contrarj (Ved. pag. 89.)

III. Ognun vede per altro, che per avvanzare accuse di tanta importanza, si richiederebbero delle prove decisive. Or quali son queste prove, che reca il Dissertatore? Comincia egli ad attaccare la Congregazione detta *De propaganda fide*, e la vuole istituita per mantener come ei dice l'usurpazione fatta da i Papi sul diritto naturale, che ha ogni Vescovo di propagare la Fede, di estenderla ne'paesi infedeli delle vicine Provincie, e di fondare delle Chiese co i necessarj Ministri.

IV. Ma di grazia: Può egli ignorare il Dissertatore la missione fatta di S.Patrizio dal Papa S.Celestino per convertire l'Irlanda,e del Monaco Agostino da S. Gregorio Magno per convertir l'Inghilterra alla Fede di Gesù Cristo: esempio imitato da S. Martino I., da Conone, da Sergio I., da Gregorio II., da' quali, per tacer d'altri molti, furono mandati uomini Apostolici ad annunziare il Vangelo a nazioni idolatre? Ovvero può egli dissimular a se stesso gli encomj giustamente tributati da tutti i buoni e allora, e ne' secoli susseguenti a que' zelanti Pontefici per un'opera così santa e proficua? Con quale equità adunque pretende egli di biasimare,rappresentandoci come usurpatori degli altrui diritti i Papi posteriori, per aver' imitati così luminosi esempj: e per avere a costo di considerabilissime somme, capaci a smentire chi si compiace senza esame di spacciar Roma per divoratrice delle altrui sostanze, istituita e destinata una Congregazione di rispettabilissimi soggetti, a rendere sussistente un' opera così salutare?

V. Ma a buon conto, dice egli, ogni Vescovo ha il diritto naturale di propagare la Fede, di estenderla ne' paesi infedeli delle vicine Provincie, e di fondarvi le Chiese co i necessarj Ministri . . . Un tal diritto, o piuttosto dovere, è fondato sulla carità, sull'amore di Dio, sullo zelo per la salute delle anime; virtù essenziali all'Episcopato.

VI. Sia pur vero tutto ciò, sia verissimo: che ne vuole quindi inferire il Dissertatore a biasimo de' Romani Pontefici perchè abbiano istituita, e conservata la Congregazione

ne *De propaganda Fide*? Anno essi forse vietato ai Vescovi di andare, o mandar Ministri Evangelici ne' paesi infedeli delle vicine Provincie? Non è stato anzi per supplire alla coloro indolenza e trascuratezza, che i Papi anno spediti e mantenuti, come seguitan' a fare, dei Missionarj in paesi rimoti per piantarvi e coltivarvi la Fede? Hanno dunque i Papi usurpati i diritti dei Vescovi, hanno alterata e sovvertita la forma del Governo Ecclesiastico stabilita parte da Gesù Cristo, parte dagli Apostoli, parte dalla Chiesa universale, e fondata sul piano della Gerarchia Ecclesiastica, perchè quantunque lontani han cercato d' illuminar colla luce del Vangelo delle intere nazioni, che altri Vescovi ad esse più vicini lasciavano nelle lor tenebre?

VII. Ma questa forma di Governo Ecclesiastico inquanto è istituita da Gesù Cristo, importa pure che S. Pietro, e chiunque ad esso di mano in mano succeda, sia capo visibile del mistico corpo quì in terra, di cui Gesù Cristo è l'invisibile capo: importa nel Pontefice Romano un Primato non solamente d'ordine e di onoranza, ma altresì di autorità e giurisdizione in tutta la Chiesa. Egli è il primo incaricato degli interessi di Gesù Cristo per dilatare e rassodare quì in terra il suo Regno, che è la Chiesa cattolica; e se l'amore di Dio e di Gesù Cristo, da cui nasce lo zelo per la salute delle anime, è una virtù essenziale all'Episcopato, deve certamente esserlo in un grado superiore nei successori di colui al quale il Redentore stando per confidargli la cura di tutto il diletto suo Gregge, dimandò prima non solamente se lo amava, ma se lo amava più che lo amavano gli altri Apostoli: *Simon Joannis, Diligis me plus his?* Come vien riferito da S. Giovanni nel capo ultimo dèl suo vangelo. Non è dunque altrimenti alterare la forma del Governo Ecclesiastico istituito da Gesù Cristo, se colui che ne fa quaggiù le veci in qualità di capo visibile di tutto il mistico corpo, che deve più d'ogni altro, ancorchè Apostolo, amarlo e interessarsi per la sua gloria, e per la salvezza delle anime, qual pietoso samaritano incarichi persone caritatevoli per risanar coloro, de' quali non si eran mossi a compassione que' medesimi nel Sacerdozio, che per

la vicinanza non potean' ignorarne il deplorabile ſtato, e profonda in un'opera sì ſanta i teſori temporali della Chieſa.

VIII. Con ciò rimane altresì pienamente dimoſtrato, che con ſomiglianti Miſſioni non è punto alterata l'Eccleſiaſtica Gerarchia: giacchè ne eſſe importano alcuna invaſione degli altrui diritti, come ho poc' anzi fatto oſſervare; ed è poi ben conforme alla natura della Gerarchia medeſima, che il capo ſi prenda una cura ſpeciale di ciò che appartiene all' accreſcimento di tutto il corpo.

IX. Che ſe ci provoca il Diſſertatore al regolamento ſiſſato e ſtabilito dagli Apoſtoli, ammetterò bene che fra di loro ſi ripartiſſero le Provincie, che ciaſcuno aveſſe a coltivare per farle fruttificare a Gesù Criſto; e ciò perchè portandoſi nel tempo ſteſſo que' primi fervoroſiſſimi operaj in diverſi e fra di loro rimoti paeſi, con maggiore preſtezza vi ſpargeſſer la ſemente Evangelica, e foſſe più copioſa la meſſe. Dovrà però confeſſare anche il Diſſertatore, che ſecondo S. Leone Magno S. Pietro avea ſparſi i primi ſemi della Fede nell'Aſia minore; che nondimeno S. Paolo vi faticò per tre anni, e che da S. Girolamo ci vien rappreſentato S.Giovanni come quegli che abbia fondate, e governate tutte le Chieſe dell' Aſia minore: ne certamente è mai caduto in penſiero a veruno, che alcuno di queſti tre Apoſtoli abbia invaſo l' uno i diritti dell'altro. S. Paolo attribuiva a ſe ſteſſo l' Apoſtolato delle genti, ed a S.Pietro quello dei Giudei: eppure S. Paolo non laſciò di predicar anche ai Giudei; come S. Pietro predicava anche ai Gentili, e indiſtintamente ai Giudei e ai Gentili annunziarono Gesù Criſto tutti gli altri Apoſtoli. Sicchè ſe il Diſſertatore voglia prendere in conſiderazione quel che hanno praticato gli Apoſtoli, non troverà certo ove appoggiare la ſua pretenſione, che ſia contrario al Governo Eccleſiaſtico ſtabilito dagli Apoſtoli il mandarſi dal capo della Chieſa degli abili Miſſionarj in rimote Provincie a portarvi la luce Evangelica, maſſimamente eſſendo ciò per ſupplire a quel che non fanno, o non poſſono fare gli altri Veſcovi delle Provincie più vicine.

X. Non mi ſtendo a dimoſtrare non eſſere una tal pratica de'

de' Romani Pontefici contraria alla forma del Governo Ecclesiastico in quella parte, in cui è stato regolato coi Canoni dalla Chiesa universale: sì perchè il Dissertatore contento di avvanzare una tale accusa, non ne arreca prova veruna: sì perchè gli encomj tributati da tutti a S. Gregorio Magno per avere spedito il Monaco Agostino alla Conversion degli Inglesi, come pure ad altri antichi Sommi Pontefici per aver similmente procurata la conversione d'altre nazioni, danno bastantemente a conoscere qual sia sù questo punto il sentimento della Chiesa, e lo spirito de'suoi canoni.

XI. Che se poi la Censura del Dissertatore avesse di mira la pratica che tengono i Romani Pontefici, di non dare ai nuovi convertiti un Vescovo loro proprio, ma di riguardarli piuttosto come lor Diocesani, lo prego a riflettere, che S. Paolo scrivendo a Tito dice espressamente d'averlo lasciato in creta: *ut ea, quæ desunt corrigas, & constituas per civitates Presbyteròs, quemadmodum ego tibi disposui*. S. Paolo adunque avea incaricato il suo Discepolo Tito, per dar gli opportuni regolamenti a quella novella Cristianità, *ut ea quæ desunt corrigas*; e a stabilire nelle città di quell'Isola *Presbyteros*. Ricordisi, che Tito non era altrimenti Vescovo di Creta, ma lasciato ivi unicamente ad tempus per gli oggetti sovra indicati; come può dimostrarsi dal confronto di varj passi del libro degli atti Apostolici, e delle lettere di S.Paolo. Se dunque per la voce *Presbyteros* si abbiano a intendere i semplici Sacerdoti, è chiaro, che que'Cristiani erano nello stato medesimo, in cui sono al presente le così dette Missioni. Che se poi per la voce *Presbyteros* si voglia che s'abbiano ad intendere i Vescovi, o unitamente Vescovi e Preti (giacchè non ho bisogno di entrare in questa questione, stando il mio proposito qualunque sia il significato, che voglia attribuirsi alla voce *Presbyteros* nel citato passo di S. Paolo); sempre sarà vero, che l'Apostolo ha ritenuto presso di se per quel tempo che ha stimato opportuno, il governo di que'nuovi Cristiani. Si risovvenga inoltre il Dissertatore di quel che egli medesimo scrive nello stesso cap. IV. al §.IV. pag.90. *Un Vescovo*,

che ha convertito un Popolo, ne diviene essenzialmente il Pastore: l'azione stessa lo dice e lo prova: a lui si appartiene il governo del Popolo convertito, il dare al Gregge i Pastori sia del primo, sia del second' ordine. Non si può a lui togliere un tal carattere, senza offender le leggi primitive dell'Episcopato. Dunque il Romano Pontefice, il quale per mezzo d'uomini zelanti da lui spediti abbia convertito un qualche Popolo, o una qualche porzione di esso, ne diviene essenzialmente il Pastore: l'azione stessa lo dice, e lo prova; e il Dissertatore non solamente il confessa, ma lo pretende. Appartiene dunque al Pontefice Romano il Governo del Popolo convertito, e il dare al Gregge i Pastori, che stima necessarj a pascerlo: ne si può a lui togliere un tal carattere, senza offender le leggi primitive dell'Episcopato. Non è dunque contrario al Gioverno Ecclesiastico parte istituito da Gesù Cristo, parte stabilito dagli Apostoli, parte regolato dalla Chiesa universale, se il Romano Pontefice ritenga per se la cura spirituale de'Popoli convertiti da Missionarj, che egli ha loro spediti in suo nome; e se, come S. Paolo lasciò per qualche tempo in Creta il suo Discepolo Tito, invia egli in sua vece un qualche Vescovo, *ut ea, quæ desunt corrigat, & constituat per civitates Presbyteros*. Tanto più, che il successo delle nuove Missioni non è stato così felice, come lo fù nè tempi andati; onde per essere que' Fedeli in numero scarso e quà, e là sparsi, neppur v'è luogo all'erezione d'una nuova Sede Episcopale; e se anche in qualche Provincia vi fosse un numero sufficiente di Fedeli per dar loro un Vescovo, troverebbesi questo isolato; cosicchè mancando il continuato soccorso di Roma, che a sue spese fà istruire nel Collegio di Propaganda, ed in altri da quello dipendenti, i Giovani delle varie nazioni per rimandarli poi ben' addottrinati alle loro contrade a perpetuarvi, e dilatarvi la Fede, e che spedisce all' opportunità de'Vicarj Apostolici ornati del Sagro Vescovile carattere per la Cresima, per l'ordinazion de' Ministri, per estirpar gli abusi, che si andassero introducendo; per vegliar sulla condotta de' Sagri Ministri, animargli, ed assistergli, sarebbesi ora mai spenta
af-

affatto in quelle tanto da noi rimote regioni la luce del Vangelo.

XII. Nulla pertanto potendosi rincontrare nella condotta de'Romani Pontefici in ordine alle Missioni ne'paesi stranieri che sia lesivo dei diritti degli altri Vescovi: nulla di opposto al Governo Ecclesiastico: nulla finalmente che rechi la menoma alterazione nella Gerarchia Ecclesiastica: ma tutto anzi pieno di zelo, di circospezion, di prudenza; dee con pari lode ammirarsi e commendarsi altamente il saggio provvedimento de'Pontefici stessi, i quali per non mancare in mezzo di così gravi e moltiplici cure del Pontificato, ad un' oggetto sì interessante, e insieme si complicato di propagare, e mantenere qualor vi sia introdotta, la Fede in que' Popoli per tanto tempo dimenticati da tutti, hanno instituito, e mantengono con grandissime spese la rispettabilissima Congregazione chiamata dal suo oggetto la Congregazione *de Propaganda Fide*.

XIII. Vediam' ora brevemente, se con più ragione si sollevi il Dissertatore contro delle altre Congregazioni Romane. Egli non nega che il Papa in qualità di successor di S. Pietro nella Primazia sia il primo, e principale incaricato della conservazione del sagro deposito della dottrina, cosicchè debba anche vegliare sui Vescovi medesimi, e confortargli, e correggergli, in esecuzione di quanto Gesù Cristo incaricò a S. Pietro con quelle parole, *Confirma Fratres tuos*. Come dunque sarà contrario, e non anzi conforme allo spirito della Chiesa, e all'indole della Gerarchia che il supremo visibile capo della Chiesa tenga per così dire continuamente aperto un Concilio, per l' esame di proposizioni o di libri, che si denunzino come contenenti dottrine nuove, e straniere a quelle ricevute comunemente nella Chiesa Cattolica? Or tale è appunto la Congregazione del Sant' Uffizio: tale l' oggetto per cui venne istituita, e sopra di cui costantemente si aggira: per mezzo di questa Congregazione viene il Papa informato, se le Proposizioni denunziate deviino, o nò dalla dottrina della Chiesa, onde possa pronunziare un' accertato giudizio. E che? pretenderà forse il Dissertatore, che per un tale og-

getto debba il Pontefice tener del continuo convocato il Sinodo Diocesano, o ben'anche un Concilio Provinciale: giacchè continua è l'occasione d'esaminare Proposizioni e libri, dopo che ritrovato, e di tanto facilitato ed accresciuto l'uso delle stampe, sbucano da ogni parte libri perniciosissimi, e con somma rapidità si diffondono in ogni parte? E non vorrà inoltre persuadersi il Dissertatore di quel che pure è evidente; vale a dire, che dopo d'essere state dilucidate cotanto le dottrine della Chiesa all'occasione delle Eresie insorte in varj tempi ad oscurarle, più facilmente e con più chiaro lume si può discernere la verità dall' errore?

XIV. Lo spirito della Chiesa e del suo Governo si è, che si riggetti ogni errore; che si proponga ai Fedeli il vero sentimento della Chiesa, e siano premuniti opportunamente contro la seduzione: che chi travia dalla dottrina di Gesù Cristo con falsi insegnamenti sia ammonito e ripreso; e sia cacciato dalla Chiesa chi si ostina contro la voce di lei. Quanto ai mezzi che chiunque è incaricato di custodire il sagro deposito della dottrina, e in conseguenza il successor di S. Pietro, che ne è il primo depositario, e custode, dee adoperare per conservarlo illeso, per additarlo ai Fedeli, per richiamarvi chi se ne diparte, son questi la preghiera, per ottenere il lume celeste; e l'esame o discussion della materia. Purchè questo si confidi a persone illuminate, e probe, poco importa, che se ne consultino più o meno, e più tosto questi, che quelle. S. Girolamo non era nè Vescovo, nè Parroco, eppur veniva consultato da ogni parte sulle questioni più difficili delle divine scritture, e il di lui sentimento veniva abbracciato e seguito. Come non v'è sempre bisogno di Concilio Generale per abbattere le eresie che insorgono; così non v'è sempre bisogno d'una numerosa raunanza per discuoprire il veleno di un libro, o d'una proposizione: ve ne son di quelle sì apertamente ripugnanti alla verità della Fede, che per rigettarle neppur v'è bisogno d'esame: e S. Pietro che sulla quistion de' legali, convenne nel Sinodo Gerosolimitano, condannò su due piedi la proposizion di Simon Ma-

go,

go, il quale pretendeva di poter con danaro comprare il dono di Dio. Chi tiene il Simbolo degli Apostoli, e confessa di credere la risurrezion della Carne, non ha bisogno di attendere una definizion della Chiesa per ributtar da se con orrore chi gli mettesse in dubbio l'immortalità dell'anima. Dopo che sì chiaramente si è spiegata la Chiesa sul dogma del Mistero ineffabile della Trinità di Persona nell'unità di sostanza, e di natura in Dio, non v'è bisogno di più per anatematizzare gli scritti empj de' Sociniani. In una parola col variarsi de' tempi, e delle circostanze, è prudenza d'ordinario la scelta d'un mezzo, che in altra occasione non sarebbe stato bastante; e nella Chiesa di Dio vi devono esser de i mezzi da venire in cognizione della verità in ogni tempo, in maniera che la Chiesa abbia in se stessa questa sì necessaria risorsa, indipendentemente da chiunque: ciocchè non si verificherebbe, se per ogni dubbio ed emergenza d'uopo vi fosse di radunare, o il Sinodo Diocesano, ovvero il Concilio della Provincia: adunanze tutte, le quali, o per la volontà de' Principi nelle Chiese de i lor Dominj, o per diversi accidenti possouo essere o impedite, o frastornate.

XV. Dalla moltitudine de' libri è venuto, che non bastando all' oggetto la Congregazione del Sant' Uffizio, fosse eretta quella dell' Indice (*), come in ajuto dell' altra; affin-

(*) Siccome in questi ultimi tempi si son vedute alla luce opere di autori che si dicon cattolici; nelle quali si vuol derogare a qualunque autorità delle proibizioni de' libri emanate da Roma, e spezialmente di quelle, che procedono dalla S. Congregazione dell'Indice, non posso dispensarmi dal rilevare la irragionevolezza di una tale pretensione.

E primieramente è chiaro non potersi negare al Romano Pontefice l'autorità di proscrivere i libri, e proibirne la lettura ai Fedeli, senza negare al medesimo il Primato di autorità e giurisdizione in tutta la Chiesa, che pure gl' impugnatori delle Romane proibizioni confessan di ammettere. Difatti qualora venga denunziato al Papa un qualche libro come contenente o errori nella fede, o massime di rilassatezza in genere di costumi, o dottrine sospette e pericolose; che dovrà egli fare, secondo questi moderni scrittori? Pel diritto d' ispezione, che uon gli contrastano, lo farà esaminare; questo è troppo giusto, e di stretto e ri-

finchè occupandosi questa nella disamina de' libri, la dottrina de' quali o è meno sospetta d'errore, o si può con maggiore facilità riconoscersi per quel che è; possa la Congregazione del Sant' Uffizio applicarsi agli oggetti più rilevanti, o difficili. E siccome ciò è assolutamente conforme alle leggi della prudenza; non è dunque possibile, che abbia la menoma opposizione allo Spirito del Governo della Chiesa, non potendosi dubitare che non sia stato questo istituito, e regolato secondo i dettami della prudenza più saggia.

XVI. E'

e rigoroso debito: ma qui non istà il punto: il punto stà a vedere qual parte abbia a prendere il Pontefice in affare di tanta importanza, qualora per l'esame del libro trovisi sufficiente l'accusa. Se ristringer vogliono il diritto del Papa a un diritto di mera ispezione, certo che altro non gli competerà, se non di avvertire i vescovi della cristianità del male che minaccia la loro greggia, perchè vi mettano opportuno riparo; uffizio per cui prestare non richiedesi autorità e giurisdizione: se poi sinceramente confessano il Primato di autorità e giurisdizione nel Romano Pontefice, forza è che in esso lui riconoscano una vera autorità di proscrivere i libri, che giudica meritevoli di censura, e di vietarne la lettura ai Fedeli, ovunque essi dimorino: come appunto nell' anno 443. fece S. Leon Magno rapporto ai libri de' Manichei e de' Priscillianisti, secondo che leggiamo nella di lui lettera ai vescovi d'Italia riportata dall'Arduino nella collezion de' concilj, tom. 1.p.1754., e in un' altra dello stesso Pontefice a Turribio vescovo d'Asturia ai c.15.

Or questa autorità di proscrivere i libri, di cui gode il Romano Pontefice, e che gli è assolutamente necessaria per compiere al ministero, di cui è incaricato come successor di colui, al quale ordinò il Divin Redentore „ Pasce agnos meos, &c. „ ha egli da esercitarla nel modo, che senza ritardare ai Fedeli l'opportuno soccorso, sia compatibile colla limitazione e fievolezza della nostra natura. Non è possibile, che un' uomo solo basti a leggere, e molto meno ad esaminar colla necessaria attenzione tutti i libri di cattiva, o sospetta dottrina, che di giorno in giorno escono alla luce or' in una, or' in altra parte della Cristianità. D' uopo gli è pertanto di commetterne l'esame a Persone di conosciuta probità e dottrina. Ed è perciò appunto, come si è osservato, che fu fatto luogo ad istituirsi, oltre la Congregazione del S. Uffizio, anche l'altra chiamata dell' Indice.

Quindi appare, che ambedue queste Congregazioni non sono state erette dal Papa come Principe temporale, ne come vescovo della particolar Chiesa di Roma, o come Metropolitano nella sua Provincia, o co-

XVI. E'parimente un diritto essenziale al Primato de'Romani Pontefici il vegliare sull'osservanza de'Canoni. Questa è una verità che potrei dimostrare con un numero grandissimo di testimonianze, essere stata riconosciuta in tutti i secoli, se non me ne dispensasse il Dissertatore col riconoscerla anch' esso, ed ammetterla. Siccome adunque l'ultimo Generale Concilio di Trento ha raccolti i principali Canoni dell'Ecclesiastica Disciplina rimasti in vigore, non è stata altrimenti una novità l'erezione di una particolar Congregazione *Super observantia, & executione Sacri Concilii Tridentini*; ma una sag-

o come Patriarca d'occidente; ma bensì come capo visibile della Chiesa, per provvedere a un bisogno grandemente interessante tutta la Chiesa; che però le anzidette due congregazioni agiscono in nome del Papa come capo della chiesa, e coll' autorità di lui promulgano i loro decreti; i quali per conseguenza si stendono a tutti coloro, che in Pietro gli furono dal Divin Redentore affidati per esser pasciuti col cibo della dottrina salutare, e allontanati da pascoli o velenosi, o sospetti.

Ne deroga punto all' autorità dei decreti della Congregazione dell' Indice, che il Papa non intervenga a veruna delle sessioni della medesima, anzi se neppur venga informato delle ragioni, benchè sia falso, sulle quali fondano i consultori il lor sentimento, e la congregazione appoggia la sua decisione; essendo sempre vero, che i decreti della Congregazione, autorizzata a farli sono riferiti al Papa, e non vengono promulgati se non a scienza, e coll' assenso di lui; ciocchè basta, perchè il lor vigore si stenda a tutti quelli, a quali stendesi la pastorale sollecitudine dei successori di S. Pietro. In quella guisa appunto, che gli ordini di un tribunale o Magistrato incaricato dal Principe del tale, o tal' altro affare, obbligano i sudditi niente meno di quello, che se fossero emanati dalla immediata autorità del Sovrano, se alla pubblicazione di essi precede la scienza ed il consenso del Sovrano medesimo.

Sò che vi è qualche particolar chiesa, in cui non si ammettono altri Decreti di Roma, fuorchè quelli, che partono immediatamente dal Papa, e che inoltre importano certe determinate formole; e vengono promulgati con alcune particolari solennità. Ma sò altresì, che ciò avviene o per ispeciale privilegio a tali chiese concesso da sommi Pontefici, o per antichissima immemorabile consuetudine, che i Papi stessi han voluto illesa. E però fuor di proposito si addurrebbe l'esempio di tali chiese, per indi conchiuderne, che i Decreti delle Romane Congregazioni, e segnatamente quelli dell' Indice, non obblighino generalmente i Fedeli; in quella guisa appunto che dall' esservi in uno stato de' Popoli, i quali sia per consuetudine, sia per convenzione, sia per

ſaggia provvidenza dei Papi per meglio compire a un dovere tanto importante della Primazia. E ſe in progreſſo di tempo fu data a queſta Congregazione l' incombenza d' interpretare in caſo di qualche dubbio i Decreti del ſuddetto Concilio, neppur queſto può tacciarſi o di novità, o di uſurpazione. Il Sommo Pontefice, come è il primo e principale cuſtode de' Canoni, così ne è il primo e principale interprete. Siccome adunque per effetto di ſaviezza, e prudenza ſi aſſocia de i cooperatori all' intereſſante uffizio d' invigilare, che ſiano i Canoni medeſimi oſſervati; così per un' ugua-

per privilegio non ſon tenuti ſe non a quegli ordini e regolamenti, che partono immediatamente dal Sovrano, ovvero che ſon pubblicati colle tali, o tali altre ſolennità e formole, malamente ſi conchiuderebbe che gli ordini de' Tribunali incaricati spezialmente dal Principe di un determinato oggetto, non obblighino generalmente i ſudditi di quello ſtato.

Tutto ciò ſtabilito, aſcoltinſi pure tutte le ſuppoſte ragioni, che addur ſogliono codeſti rigidi cenſori contro la Romana Congregazione dell' Indice, e contro l' autorità della medeſima. L' origine di queſta Congregazione, dicon' eſſi, è recente: ed invano i curialiſti Romani ne vorrebbero trovare il fondamento nel celebre decreto di Papa Gelaſio, con cui riprovò parecchi ſcritti come apocriſi; quando per altro Gelaſio non ne proibì la lettura in privato; ma ſoltanto la recita nelle pubbliche adunanze.

Confeſſo il vero, che io non sò vedere in queſti lor detti lo ſpirito ragionatore. Come? Vi sarà dunque motivo di non riconoſcere l' autorità della Congregazione dell' Indice, perchè la ſua iſtituzione è recente? Se così foſſe; in qual maniera poi, e con quali appoggi ſoſterranno l' autorità d' un Magiſtrato; d' un Parlamento, d' un Tribunale, che un ſovrano erigeſſe di nuovo per qualche oggetto particolare dello ſtato, per vantaggio de' ſuoi Popoli? Giacchè ſe il ſovrano ha l' autorità di governar le ſue genti, e l' incarico di vegliare e provvedere inſieme alla loro felicità; Il Romano Pontefice ha l' autorità e l' incarico di governare e paſcere Agnos & Oves, cioè tutti i Fedeli, niuno eſcluſo. In una parola: l' iſtituzione della Congregazione dell' Indice è recente: Ma l' obbligo nel Papa di vegliare alla purità della fede, e de' coſtumi; di allontanare il gregge di Gesù Criſto da paſcoli che poſſano nuocergli, di ſtar' attento che non ſi fomentino gare, che ſi riſpettino i Prepoſti della chieſa, che i puſilli non ſi ſcandalizzino, è tanto antico, quanto il vangelo; e l' autorità per compire a un dovere tanto importante la ricevette Pietro da Gesù Criſto in un col Primato; e transfondeſi in uguale pienezza nei ſucceſſori di lui.

Mol-

uguale ſpirito di prudenza, e conſiglio, ſon da lui incaricati ad opporſi alle falſe interpretazioni, che ſi voleſſero dare, ed a fiſſar il ſenſo legitimo in caſo di qualchè ambiguità, o diſparere.

XVII. Fuor di ragione altresì declamaſi contro la Congregazione de' Riti. Due, come è ben noto, ſono gli oggetti di eſſa. Riguarda l'uno i Riti, e le cerimonie che concernono il Divin culto, e l'amminiſtrazione de' Sagramenti: il ſecondo è la Canonizzazione de' Santi. Or per quel che appartiene al primo di queſti due oggetti; eſſendo la Chieſa iſtituita *ad colendum Deum*, niente può eſſere più proprio di chi ne è il capo viſibile, quanto il procurare, che il Divin culto ſia eſeguito colla convenevol decenza, che non s' introducano in eſſo riti ſuperſtizioſi, che le lodi del Signore, l'oblazione dell'Auguſtiſſimo Sagrifizio, l'amminiſtrazione de' Sagramenti, e qualunque altra coſa di ſimil natura venga regolata d' una maniera degna della Maeſtà di Dio, e della ſantità del culto ad eſſo dovuto. Infiniti eſempj eſtratti dalla ſtoria Eccleſiaſtica ci convincono, che quanto ha relazione a queſto oggetto ha in ogni tem-

Molto meno meritano un titolo di ſprezzo coloro, ai quali nel decreto di Gelaſio piaceſſe di riconoſcere adombrata la Congregazione dell' Indice: e fà ben meraviglia che uomini i quali ſi pregiano d' un giuſto criterio, giunger poſſano a tacciare come cattivi logici coloro, i quali nel decreto di quel Pontefice s'immaginano di vedere un monumento di riſpettabile antichità, per autorizzare le proibizioni Romane. Ed in vero, qualunque ſia ſtato l' oggetto del Decreto Gelaſiano, qualunque miſura ſiaſi in eſſo ſerbata intorno ai libri nel medeſimo proſcritti; e ſempre vero però, che un tal decreto ſia una prova concludentiſſima, che ſin d' allora i Papi vegliavano ſulla dottrina de' libri, e in riguardo alla cenſura dei medeſimi eſercitavano in tutta la Chieſa una vera autorità riconoſciuta da tutti i fedeli; ben lungi che alcun di eſſi oſaſſe di vilipender il Pontifizio decreto, perchè di data recente.

D' aſſai peggiore ſi è poi il ripiego, a cui ſi rivolgono i nuovi cenſori per togliere qualunque grado di autorità alla Sacra Congregazione dell' Indice, e a ſuoi decreti; ed è quello di ſupporre che i Cardinali di queſta Congregazione deferiſcano ciecamente al ſentimento de' conſultori; e di ſcreditar queſti come perſone prevenute per le opinioni delle loro ſcuole, addette pei loro privati fini e intereſſi alla corte di Roma

tempo formato una delle principali occupazioni de' Romani Pontefici. Chi di essi ha regolato il canto Ecclesiastico, chi la Liturgia, chi i sagri paramenti, la forma degli altari, gli abiti degli Ecclesiastici, le Feste, la salmodia &c. E al presente si vorrà tacciare di novità, e di usurpazione quel che negli antichi Pontefici si è in ogni tempo riguardato qual lodevole zelo pel culto di Dio, e qual ben giusta sollecitudine di adempiere uno de' principali doveri della carica di sommo Sacerdote?

XVIII. Ingiusta del pari si è la censura che si fa dal Dissertatore contro la stessa Congregazione de' Riti, spacciandola come lesiva della libertà naturale e primitiva, che ha ciascheduna Chiesa di seguire gli antichi particolari suoi usi. Ben lungi la Congregazione de' Riti di opporsi alle lodevoli costumanze introdotte ab antico, ed osservate nelle diverse Chiese particolari, insiste anzi perchè sian ritenute, protesta ne' suoi Decreti, che non intende derogar alle stesse, nè farvi la menoma mutazione: e basta veder le risposte della medesima Sagra Congregazione per restare convinto di questa verità di fatto. Non può adunque dirsi la Congregazio-

Roma, e quindi impegnate per tutto ciò che alla stessa giova o piace; e in fine troppo deboli per non aderire alle suggestioni di potenti Personaggi, qualora talun di questi stimi di suo interesse il far proibire un qualche libro.

Ripiego lo replico, è questo il peggiore che tentar potessero i moderni censori della Congregazione dell' Indice. La maldicenza non è mai ragione; anzi è indizio che manca la sodezza delle ragioni, se per sostenere il punto si ricorre alla maldicenza. In questo genere di cose poi se così fatte malediche eccezioni avesser luogo, guai a i Gabinetti de' sovrani: ogni loro deliberazione, ogni regolamento diverrebbe spregevole ai popoli soggetti, e sarebbe la favola delle altre nazioni: giacchè se basta il dire = I Cardinali della Congregazione dell'Indice si riportano ciecamente al sentimento de' consultori =: perchè non basterà il dire, = Il sovrano ciecamente si riporta al sentimento de' suoi Ministri = ? E se basta, che da taluno si dica o si scriva, = I Consultori giudicano secondo le prevenzioni o delle loro scuole, o del loro interesse, o dello spirito d' adulazione &c. =, perchè si creda tutto questo male de' Consultori; ognun vede a quale smacco vengano esposti i più ragguardevoli Ministri de' Principi, e i Magistrati più

zione de' Riti eretta ſulla rovina della libertà delle Chieſe; ma a conſervare e promuovere il decoro del Divin culto, e tener da eſſo lontano tutto ciò che voleſſe framiſchiarviſi di ſuperſtizioſo, di profano, di diſordinato, di capriccioſo.

XIX. Per qoello poi che ſpetta alla Canonizzazione de' Santi, è veriſſimo, che da principio queſto diritto non era privativo della prima Sede: ma dopo che per ovviare agli inconvenienti fu neceſſario procedere in queſto affare con maggior circoſpezione e maturità, fu ſtimato opportuno, che cauſe di tanta importanza riſervate veniſſero al giudizio del Capo viſibile della Chieſa, e che da Eſſo, e non più da particolari Veſcovi, o Sinodi ſi proponeſſero a tutti i Fedeli, come oggetto d'imitazione, e di venerazione i ſervi di Dio, e s' invitaſſero a render grazie, e lodi al Signore ſempre ammirabile ne'ſuoi Santi, che in neſſun tempo laſcia di dar queſta marca alla Chieſa Cattolica, perchè ſia riconoſciuta ſiccome la ſola ſanta, così la ſola vera. L'avere i Veſcovi tutti non ſolamente dimeſſe da ſe queſte cauſſe; ma inoltre eſeguite le commiſſioni della Congregazione anzidetta nel prendere legalmente le neceſſarie informa-

più illuminati è incorrotti, ſe uſciſſe in campo una lingua maledica a ſcreditarli come prevenuti, come adulatori &c. Quanto a me reputo la più giuſta e più moderata riſpoſta il rimettere i cenſori alla Coſtituzione *ſollicita* di Benedetto XIV., ove al §. VI. riferiſce e l' attenzione che ſi uſa da Romani Ponteſici per deſtinare alla Congregazione dell' Indice de' più ragguardevoli Cardinali, e darvi in conſultori de più dotti e probi ſoggetti dell' uno e l' altro clero; ed eſpone inſieme il metodo che ſi tiene nell' eſame e nella cenſura de' libri; e voglio ſupporre i cenſori così equi da non negare al Gran Benedetto tanto accreditato preſſo i medeſimi Proteſtanti, una pratica delle Congregazioni Romane maggiore di quella che eſſi ne poſſano avere, un diſcernimento niente inferiore al loro, ed una ſincerità da conciliare fede a'ſuoi detti.

Ma perchè vieppiù chiara appariſca la vanità del preteſto, di cui ſi ſervono per togliere, per quanto è in loro ogni vigore ai Decreti della Congregazione dell' Indice, mi farò a chiedere ai moderni cenſori, a chi debbaſi aver ricorſo per ſapere, ſe un libro contenga dottrina ſana, o piuttoſto cattiva, o per lo meno ſoſpetta; giacchè per una parte non può negarſi che de' libri cattivi ne eſcan pur troppo alla luce di

mazioni ſulle virtù de'ſervi di Dio dimorati qualche tempo nelle loro Dioceſi, ovvero ſopra i miracoli, che diconſi a interceſſion loro operati da Dio; e l'aver promulgati i decreti della Santa Sede Apoſtolica coi quali annoveravaſi alcuno nel ruolo o de' Beati, o de' Santi, forma una nuova prova in favore della riſerva fatta di tali cauſe alla Santa Sede, come di riſerva utiliſſima a chiuder la bocca a' Novatori: e la maturità con cui procede la Congregazione de' Riti in ſimili cauſe baſtantemente giuſtifica i Romani Pontefici, e moſtra la loro ſaviezza, e il loro zelo nell'averla iſtituita.

XX. Intaccaſi pure nella Diſſertazione la Congregazione detta *De' Veſcovi e Regolari*, e ſi rappreſenta qual novità introdotta a pregiudizio del diritto de' Veſcovi, ed oppoſta al Governo primitivo e natural della Chieſa, l'eſenzione accordata ai Regolari dalla giuriſdizione ordinaria de i Veſcovi. Ma in primo luogo, hanno mai codeſti ſeveri Cenſori ſeriamente eſaminato a che in ſoſtanza riducanſi tutti queſti cotanto eſaggerati privilegj de' Regolari? Eſſi non poſſono ſtabilirſi in alcun luogo ſenza l'aſſenſo del Veſcovo Dio-

di giorno in giorno: per l'altra non vi è ſempre il concilio, la di cui deciſione debba ſervire di regola per diſcernere i buoni dai cattivi; ne ſi poſſa accordare un tale diparnimento allo ſpirito privato di ciaſcuno; lo che ſarebbe dar luogo a bever il veleno pria di conoſcerlo; e ſovvertire interamente l'unità della dottrina; per nulla dire delle altre pernicioſe conſeguenze, che ne verrebbero; ſuperfluo eſſendo il rirordarie, giacchè i cenſori deteſtano queſto ritrovato de' Luterani di riportar i dubbj al giudizio dallo ſpirito privato. Replico adunque e chiedo loro, a chi debbaſi aver ricorſo, da chi debbaſi apprendere, ſe un libro poſſa leggerſi o nò con ſicurezza, e ſenza timore d'imbeverſi di dottrine o men ſane o poco ſicure. Ricorrerò forſe al Veſcovo, al di lui gran vicario, al Parroco, al Profeſſore? Ma e il Veſcovo, e il ſuo Vicario, e il Parroco, e il Profeſſore ſono forſe incapaci di prevenzione, di riſpetto umano, di mire private? Sono uomini; e tanto baſta, perchè poſſano eſſer ſoggetti a tali paſſioni; Che ne avvien quindi? Ne avviene; che ſe il Veſcovo, il Parroco, il Profeſſore non mi riſponderanno conformemente al mio genio, dirò, conformandomi alla ſcuola de' moderni cenſori, che il Veſco-

Diocesano: dipendenza, che sola basta per tutte. Essi inoltre non possono predicar la divina parola fuori delle proprie Chiese senza la di lui benedizione; e se talun di essi profanasse il sagro ministero, può il Vescovo e vietargliene la continuazione, ed obbligarlo a riparare lo scandalo, che avesse cagionato: senza la di lui approvazione, anche col pre-

 vio

scovo, il Parroco &c., non hanno esaminato il libro coll'attenzione, e maturità necessaria: che forse non lo hanno inteso, che eran prevenuti dalle particolari loro opinioni: che i loro fini privati, il timore di offendere il Sovrano, o il Papa, han regolato il loro giudizio &c. Così tolta l'autorità alla Congregazione dell' Indice colle imputazioni arbitrarie, che si fanno agli Eminentissimi che la compongono, e ai consultori incaricati d'esaminare i libri a riferire il loro sentimento; cogli stessi principj vien tolta ogni altra autorità, che fissi la censura de'libri; e converrà attendere tutte le volte un Concilio Generale, se pure basterà ai censori questa tal autorità; giacchè quantunque il Concilio di Trento abbia lasciato al Papa di ultimar l'affare della proibizioue de'libri per que'mezzi, che giudicasse a proprosito, ciocchè appunto diede luogo alla Congregazione dell' Indice; non ne sono essi contenti, e contan per nulla i decreti di tale Congregazione. Sia poi detto con loro buona pace: il volere screditar le Congregazioni Romane, perchè i Consultori delle medesime sono presi in gran parte dagli Ordini Regolari, mostra più passione, che ragionevolezza. Siccome l'Abito, e lo stato Religioso non dà la scienza e la probità; così non la toglie, e non l'impedisce. Fra i Regolari possono esservi, e vi sono realmente, come sono stati sempre per lo passato, dei valent' uomini, spregiudicati, disinteressati, sinceri; come possono esservene frà il Clero secolare, e fra i laici stessi anche dove si tratta di materie Religiose: la storia ne somministra sicuri monumenti, e la ragione stessa sostenuta dalla Fede confonde i detrattori degli Ordini Religiosi. Imperciocchè per quel che spetta al nostro assunto, nessun cattolico può dubitare, che il talento viene da Dio: da Dio altresì si accordano que'mezzi, che uno ha di metter' a profitto della Religione i talenti ricevuti; da Dio finalmente è la buona volontà di servirsene utilmente per propria ed altrui salutare istruzione: dall'uomo all'opposto viene l'alterigia di voler singolarizzarsi fra tutti; lo sprezzar chiunque non ha sentimenti conformi ai proprj, od altro tale somigliante abuso dei doni di Dio. Sia Laico, sia Prete, sia Monaco, o di qualsivoglia altro ordine Regolare, se ha avuto da Dio e talento, e buona volontà, e comodo di ben'impiegarlo, poco importa, che appartenga più ad un ceto che ad un'altro:

vio esame, non possono amministrare il Sagramento della Penitenza, e la facoltà che a tal' uopo lor si concede da' Vescovi ha tutte quelle limitazioni di tempo, di casi, di luoghi, di persone, che a lui piace d'imporre: e da Vesco-

---

tro: dicasi io stesso della diversità de' paesi, e de' dominj, ne' quali uno vive; e di tutti gli altri accessorj.

Ma a buon conto, ripigllan'i Censori, si proibiscono i libri dalla Congregazione dell' Indice, e non si dice il *Perchè*; ne si individuano le dottrine perniciose, che si è preteso di trovar nei medesimi. Ma che mi risponderebbero costoro, quando mi facessi a chiedere, se qualunque volta il Principe fà divieto, che s'introduca un tal genere di merci nel proprio stato, ovvero impone, o aumenta un dazio, o prende una pubblica provvidenza sopra un nuovo emergente, sian disobbligati i sudditi dall'osservar la proibizione, dal pagar l'imposizione, dal conformarsi alla nuova provvidenza, ancorchè il Principe non manifesti la ragione per cui ha preso tali deliberazioni? Mi risponderebbero senza dubbio, che la volontà del Principe dee sempre supporsi ragionevole, quando la di lui determinazione non sia manifestamente ingiusta, o ripugnante alle leggi fondamentali dello Stato. Ottimamente. Ed io dirò loro, = Siamo così buoni agnelli, e così buone pecore di S.Pietro, come siamo buoni sudditi ciascuno del rispettivo nostro Principe; e non han più luogo le vostre lagnanze =.

E quì non sarà inopportuno l'osservare, che, come lo nota Monsignor Bossuet, i così detti *Indipendenti* fra i Novatori non ricusano già di abbracciare le decisioni de' Sinodi, quando esaminate le troveranno ragionevoli: quel che ricusan di fare, è sottoporre il loro giudizio a quello di qualunque Assemblea, dicendo, che ogni adunanza è una compagnia d'uomini soggetti a fallare. Eppure per questo solo i Protestanti medesimi nel Sinodo da essi tenuto nel 1644 in Charenton condannarono questa setta, e dichiararonla = altrettanto pregiudiziale allo Stato, che alla Chiesa; che apre la porta ad ogni sorta d'irregolarità, e di stravaganze; che leva tutti i modi di recarvi rimedio; e che se ella avesse luogo, potrebbero formarsi altrettante Religioni, quante Parrocchie, o Assemblee particolari = (Ved. Bossuet = Esposizione della Dottrina della Chiesa = cap.2c.). Tolga Iddio che io abbia in animo di riguardar'i moderni Censori delle Congr. Romane come meritevoli di una taccia tanto obbrobriosa a chi dice di professar il Cattolicismo; o che voglia fare un'esatto confronto dei loro insegnamenti con quelli degli *Indipendenti*. Ho voluto fare l'anzidetta osservazione ad oggetto solamente, che possano anch'essi riflettere, che il derogare all' autorità delle Congregazioni Romane, sia collo spac-

ſcovi pure ricevono l' ordinazione, previo parimente l'eſame per ciaſcuno degli ordini. A che dunque ſi riducono le eſenzioni de' Regolari, contro delle quali sì altamente declamaſi, come ſe per eſſe ſi foſſe roverſciato da' fondamenti

D 2 il

ſpacciarne i Conſultori non ſolo ſoggetti a fallare, ma guidati di fatto dalle particolari lor mire o prevenzioni; e il ricuſare di ſottometterſi ai decreti delle medeſime congregazioni, perchè non ſi rende in eſſi ragione della proibizione; ſiccome in ſoſtanza è lo ſteſſo che voler'accettare ſoltanto quelle proibizioni, che eſaminate ſi troveranno ragionevoli; così per neceſſaria conſeguenza verrebbe in genere di libri aperta la porta ad ogni genere d'irregolarità, e di ſtravaganze, ſenzacchè vi foſſe modo di recarvi rimedio; e ſe pur vi ſi voleſſe apportarne alcuno, ſi formerebbero tanti Indici diverſi, quante ſon le Parrocchie, o Aſſemblee particolari; ciocchè riuſcirebbe ſenza dubbio altrettanto pregiudiziale allo Stato, che alla Chieſa.

Intanto però, replicano i Cenſori, vengono impediti i Fedeli dal leggere tanti buoni libri valevoli ad iſtruirli, ſolo perchè vi è in quelli qualche propoſizione, che non và a genio ai Conſultori Romani. Sia pure per un momento così. Ma in primo luogo è per avventura ſi ſcarſo il numero de'buoni libri valevoli ad iſtruire in ogni genere i Fedeli, che abbian'a lagnarſi dalla proibizione d'alcuni? In ſecondo luogo è pur notorio, che con tutta facilità, e ſenza la menoma ſpeſa ſi concede la licenza di legger buona parte de'libri poſti nell'Indice, a chi la richiede, quando ſiano de' meno pericoloſi. Che ſe mi ſi chiedeſſe quì, perchè dunque ſi facciano tante proibizioni di libri, quando con tanta facilità ſi ottien poi la licenza di leggerli? è ben facile la riſpoſta: giacchè la proibizione fa conoſcere, che i libri, pei quali ſi accorda la licenza di leggerli, contengono qualche coſa di guaſto, o di pericoloſo, e ſoſpetto; e che però convien leggerli con cautela. Così la proibizione ſerve di preſervativo, e la facilità delle licenze moſtra irragionevole la querela de'nuovi Cenſori.

Una parola mi rimane a dire intorno a un'altro capo di lagnanza, che ſi fa dai Cenſori contro le Congregazioni Romane, di proibire cioè talvolta de' libri, ne' quali non trovaſi leggendoli coſa alcuna degna di cenſura, nè altro che poſſa offendere i Conſultori, ſe non che in eſſi o ſi contradice alle *preteſe della Curia Romana, o ſi riprendono i vizj de i di lei Miniſtri*. Io chiedo loro, qual ſentimento avrebbon' eſſi, ſe uſciſſe alla luce un qualche libro in cui ſi parlaſſe ſenza riſpetto del loro Sovrano, e della ſua Corte? Più. Se in un libro volendoſi pur ſeparare la Maeſtà del Trono dai Miniſtri, che lo attorniano, ſi vilipendeſſero queſti, e ſi diſonoraſſero in faccia al Pubblico, qual giu-

il Governo Ecclesiastico, e ridotta a niente la sagra autorità Episcopale? Riducesi a quello che non si contrasta a veruna privata Famiglia: vale a dire, riducesi alla Disciplina interiore de' Religiosi, e alla amministrazione economica de' beni de' Conventi o Monisteri. Ecco tutte le grandi esenzioni. (**)

XXI. In secondo luogo hanno mai ben riflettuto i Censori (***), che non ogni privilegio può dirsi o reputarsi contra-

---

giudizio ne porterebbero questi riprensori dell'Indice Romano? Son pur queste di quelle circostanze, nelle quali per sentimento dello stesso Boehmero (D.E.P. lib.5. c.7. §.80.) = *Libri alicujus innoxii lectio coarctari ac restringi potest, ... ob rationem arcani, qua non admittit, ut emittatur in vulgus, quem ratio status publici, vel alia occultandum existimat* =. E' ella forse cosa di sì poco conto, che sia in salvo presso de' Popoli la riputazione del Pontefice Sommo, e di quelli, che il medesimo stabilisce per le varie incombenze del geloso suo ministero, cosicchè non meritino d'essere proibiti anche per questo solo capo que' libri, ne' quali si prende a screditare le Congregazioni Romane ne i membri, che le compongono, o ne i Consultori incaricati di esporre alle stesse i lor sentimenti? Abbiano dunque i Censori delle Romane Congregazioni una sola bilancia, un sol peso, una sola misura, ed avran fine le ior declamazioni, le loro lagnanze.

(**) I moderni Censori, che tanto declamano contro i privilegj d'esenzione concessi dai Romani Pontefici agli Ordini Regolari, come lesivi de i diritti de' Vescovi, ben mostrano di non sapere fin dove si estendessero anticamente le prerogative de' Patriarchi, e de' Primati. Li prego pertanto a leggere l'eccellente opera = De veteri & nova Ecclesiæ Disciplina = del celebre P. Ludovico Tommasini. Vedranno nella Part.I. Lib.iii. cap.31, e 34. che i Monisteri tanto dell'Africa, quanto dell'Orienta erano esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, entro le Diocesi de' quali esistevano; ed erano soggetti quei dell'Affrica alla sede di Cartagine, quei d'Oriente ai rispettivi Patriarchi. Potran vedere altresì sù tal proposito la Dissertazione del P. Cristiano Lupo = De S. Leonis IX. Actis = al cap. 16. Or se un tal diritto competeva ai Patriarchi d'Oriente, e al Primate d'Affrica; potrà poi negarsi al Pontefice Romano come Patriarca d'Occidente, alla quai porzione è di presente ristretta per la massime parte la Chiesa Cattolica, non restando che pochi avvanzi di Cattolici nell'Oriente, e nell'Affrica? Quanto più poi renderassi incontrastabile un tal diritto al Pontefice stesso, se lo esercita in qualità di Capo della Chiesa, e non precisamente come Patriarca d'Occidente?

(***) L'avere i Vescovi medesimi e i Principi desiderato, e richiesto,

trario e pregiudizievole al Governo primitivo e natural della Chiesa. Spero, che non vorran contrastarmi questa proposizione da per se stessa chiara cotanto ed evidente. Imperciocchè lasciato da parte che la sola Primazia della Sede e della Chiesa Romana deriva da un Gius Divino, ed all'opposto la preeminenza delle sedi Patriarcali e Metropolitane sovra delle altre è per puro privilegio; potrà mai alcuno dissimular' a se stesso, che i Giuspatronati de' Laici nelle Chiese, e parecchi tratti di giurisdizione che esercitano i Principi nelle materie Ecclesiastiche, sian di mero privilegio? Ciò premesso: un privilegio non potrà mai dirsi opposto e pregiudizievole al Governo primitivo e natural della Chiesa, 1. qualora l'abbia ottenuto il merito: 2. qualora al tempo della concessione abbiano consentito liberamente quei medesimi, in pregiudizio de' quali venne concesso: 3. se il privilegio era utile non tanto a coloro, a prò de' quali venne accordato, quanto ancora al pubblico vantaggio. Or sulla prima e terza condizione, per conoscere il vantaggio grandissimo che hanno recato e recano tuttavia alla Chiesa gli Ordini Regolari, mi rimetto a ciò, che ne hanno scritto recentemente l'Autore Anonimo dell'*Apologie de l'Etat Religieux, dans la quelle on prouve, que les Ordres & les Congregations Regulieres sont tres-utiles à la Religion, & à la societé, & que l'incredulité soule peut avoir intérêt à les deshonorer, & à les dètruire*; e l'altro parimente anonimo Autore della *Memoire sur l'Etat Religieux*; e i due Avvocati al Parlamento di Parigi nell' ope-

 ra,

sto, che i Monisteri situati entro le loro Diocesi dipendessero unicamente dal Romano Pontefice, come può vedersi presso il citato Tommasini, fà „ per sentimento del medesimo nella risposta alle note del censore al n.27., che la pienezza della spiritual Podestà che risiede nel Papa, siasi posta in uso nella maniera la più legittima, vale a dire in modo, che = bono pacis, caritati, utilitati, necessitati Ecclesiæ, justitiæ, & sanctitati deserviat =. Siccome pure per sentimento dello stesso chiarissimo Scrittore (ivi) è effetto di giustizia, qualora il Pontefice sottrae un Monistero dalla giurisdizione del Vescovo, a cui fosse stato soggetto, se ciò è per esimerlo da aggravj e vessazioni che soffra.

ra, che tradotta in Italiano è uscita dai Torchi di Simone Occhi in Venezia nel 1784. col titolo *Dello Stato Religioso*, seguita nel 1785. da altra produzione che parimente tradotta dal Francese ha per titolo, *Viste politiche di un solitario... sopra gli Ordini Religiosi*, che è come un supplemento della precedente. Sulla seconda condizione poi, la qual riguarda il consenso de'Vescovi, perchè i Regolari o avessero i privilegj e le esenzioni, di cui si tratta, o ne godessero dopo la concessione, mi rimetto ai pubblici documenti, che possono vedersi e presso il Mabillon, e presso il Muratori, e presso d'altri tali scrittori benemeriti dell'antichità, e della scienza Diplomatica; e mi rimetto altresì alla osservanza per tanti secoli avuta da i Vescovi di tutta la Chiesa ai privilegj de' Regolari. Che se il Concilio di Trento li riformò e ristrinse; non tolse però quelli che ho di sopra indicati; nè in questi fu riconosciuto abuso, o pregiudizio; ma bensì in altri piuttosto pretesi che concessi, e carpiti piuttosto che ottenuti, lesivi dell'autorità vescovile, e solo capaci di portar' il rilassamento ne' Monisterj e Conventi, di fomentarvi l'ignoranza, l'ambizione, lo spirito di indipendenza. Questi non son quelli de'quali si tratta, ma quelli bensì, che il Concilio stesso stimò ben fatto di lasciar sussistere.

XXII. In ordine dunque a queste esenzioni legitimamente ottenute da i Regolari, siccome tal'è la condizione delle umane cose, che anche riguardo ai punti più sodamente stabiliti nascer possono delle contese; è chiaro che queste non dovean portarsi ad altro tribunale, se non a quello di chi potea in tutta l'estension della Chiesa accordare, rivocare, spiegare i detti privilegj; vale a dire o al tribunale del Concilio Ecumenico, o a quello del Capo visibile della Chiesa. Or quello del Concilio Generale non è sempre aperto: lo è bensì quello del Romano Pontefice. Ed ecco in ultima Analisi il motivo, per cui fu istituita la Congregazione *super negotiis Episcoporum & Regularium*: Congregazione tanto legittima, quanto legittimi sono, come si è dimostrato, i Privilegj lasciati a' Regolari dal Concilio di Trento, ad essi concessi in conseguenza del loro me-

rito,

rito, ed in vista del consenso de' Vescovi, e del vantaggio che alla Chiesa e allo stato rendono i Regolari più tranquilli e attenti al Divin culto, ed al servizio, sollievo, edificazione de' prossimi per causa dei privilegj suddetti.

XXIII. Qualunque sia l'origine della Immunità delle Chiese, e delle Persone Ecclesiastiche, immunità per altro rispettata persin dagli stessi Pagani: certa cosa è, che da dodici secoli in quà la Podestà Ecclesiastica ha privativamente regolata la materia, e giudicate le causse della Inmunità così locale, come personale; e i Principi stessi coll' impetrar dei Rescritti sopra tal materia dai Sommi Pontefici hanno bastantemente riconosciuto il diritto di regolarla nella autorità della Chiesa. Dopo tutto ciò sotto qual titolo si vorrà o rimproverare i Romani Pontefici se credono ben fatto di sostenere un diritto sì antico, quand' anche si volesse derivare l'Inmunità dalla concessione de' Principi, come questi credon ben fatto di sostener quei diritti, che non sono in essi pervenuti se non per concession della Chiesa? o con qual fondamento si vorrà trattare di usurpazione, che per i dubbj occorrenti sopra tale materia sia stata eretta una particolar Congregazione denominata dall'oggetto di sua particolar'ispezione, la Congregazione dell' Immunità?

XXIV. Dal fin quì detto chiaramente si scorge primieramente, che le sovraindicate Congregazioni Romane sono state istituite in ajuto del Sommo Pontefice come Capo visibile della Chiesa universale, primo e principale custode del sacro deposito della dottrina; primo e principale incaricato del culto di Dio, e della dilatazion del suo regno, che è la Chiesa; e primo e principale inspettore, ed esattore dell' osservanza de' canoni, e dei diritti e privilegj della Chiesa. La stessa Congregazione de' Vescovi, e Regolari, quantunque non riguardi un' oggetto concernente la Chiesa universale, ma le esenzioni in certi punti di domestica disciplina concedute agli Ordini Regolari, è in ajuto del Papa non precisamente come Vescovo di Roma, ma come Pontefice sommo, la di cui autorità si stende in tutta la Chiesa. Si scorge in secondo luogo, che l'istituzione di tali Congregazioni fu saggiamente, e con vera cristiana pru-

 den-

denza, e sincero zelo ideata ed eseguita: giacchè non è possibile che un solo uomo per quanto sia illuminato ed attivo supplir possa degnamente a tanti oggetti tutti gravi e importantissimi; ed è altresì troppo doveroso, che il Pontefice nell'amministrar la gelosa sua carica si serva di persone dotte e prudenti, ripartendo fra esse i diversi oggetti riguardanti la Chiesa universale; come appunto si commenda nei Sovrani che assegnino pei diversi oggetti interessanti lo Stato diversi Magistrati, Consiglieri, Ministri. S' intende per ultimo, che i Romani Pontefici coll'avere istituite le varie Congregazioni suddette non hanno alterato nella sostanza la forma del Governo Ecclesiastico; come non vien' alterata nella sua sostanza la forma del Governo Politico dal Principe, allorchè crea dei Magistrati per ripartire fra essi i varj oggetti della pubblica amministrazione. Quindi come non si potrebbe in tali casi chiedere al Principe, perchè abbia fatto così; ugualmente niuno ha diritto di chiedere ai Romani Pontefici, perchè abbian formate le dette Congregazioni, perchè seguitino a farle sussistere, perchè se ne servano nel Governo della Chiesa universale.

XXV. Passando ora alla dimanda, che fa il Dissertatore, cioè qual grado di autorità competa alle Congregazioni suddette; affine di schiarir' ogni equivoco chiederò a lui, qual grado di autorità si debba riconoscere nelle sentenze de' Regj tribunali, ovvero nei provvedimenti dei Consigli Aulici, delle Regie Camere, dei Parlamenti &c.? Egli senz'altro distinguerà fra l'autorità del Tribunale, del Consiglio &c., e l'autorità della sentenza, del provvedimento &c., e mi dirà che l'autorità del Tribunale scende dal Principe; altrimenti sarebbe un congresso di persone private, sfornite d'ogni legittima autorità: ma che ciò non ostante la sentenza del Tribunale, il provvedimento del Consiglio non è inappellabile; che non si può offender' il Tribunale, senza offendere l'autorità del Principe; ma si può ricorrere contro la sentenza del Tribunale, senza mancar di rispetto al Sovrano; ciò, che tanto è vero, che si ricorre al Sovrano stesso per riportarne la revocazione. Così rispondo io pure. Le Congregazioni Romane non potrebbero esercita-

re

re veruna autorità nelle altrui Diocesi, se non fossero Tribunali del Papa come Capo della Chiesa. In tal qualità egli ha giurisdizione in tutta la Chiesa; ed avendo istituite le Congregazioni per esser' ajutato nel Governo della Chiesa universale, e servendosene per tale oggetto, l' autorità che esse hanno deriva dal Papa come Capo della Chiesa. Sono come altrettanti Ministri del Pontefice: quindi le lor decisioni, i loro ordini sono appellabili davvanti al Pontefice stesso.

XXVI. Resta per ultimo a vedere, se il sacro Collegio de' Cardinali sia propriamente il Clero Romano, o piuttosto ne sia soltanto la figura, la rappresentazione, l'immagine; come lo pretende il Dissertatore sul pretesto, che le Parrocchie di Roma sono effettivamente amministrate non dai Cardinali, che ne portano il titolo, ma dai Curati, i quali prendon tal nome dalla cura che hanno delle anime del loro distretto. Per rischiarir questo punto, mi basterà chiedere al Dissertatore, se il Vescovo sia il vero e legittimo Pastore della sua Diocesi, oppure i di lui Gran Vicarj, dei quali si serve per governarla: se sia il Principe quello, in cui risiede l' autorità sovrana, sebben gli affari di stato vengan regolati dai suoi Ministri. Che se a differenza dei Gran Vicarj de' Vescovi, e dei Ministri de' Principi, i Curati di Roma sono inamovibili, ciò non è che per disposizione di particolar disciplina in quella Chiesa; essendosi creduto più vantaggioso al bene spirituale del Popolo, che mentre i lor Titolari per essere impiegati negli affari della Chiesa universale non possono con quella assiduità che sarebbe necessaria accudire ai lor titoli, quelli che ne fanno le veci rimanessero in tal' impiego geloso indipendentemente o dal capriccio del Titolare, o dalla di lui traslazione dall'uno ad un'altro Titolo, come bene spesso accade.

XXVII. Ho voluto supporre col Dissertatore, che i Parochi di Roma fossero il vero Clero di Roma: ciocchè non è vero; giacchè, come ho di già fatto osservare (Rifl. IV. §. X.), sui principj della Chiesa il solo Vescovo era propriamente il Parroco della sua Diocesi: i Preti erano suoi cooperatori nel governo della Chiesa, come erano i di lui assi-

assistenti allorchè offeriva il sagrifizio dell'altare pel suo popolo, nè senza l'ordine del Vescovo facean cosa alcuna. Di fatti fra i Titoli di Roma alcuni ve ne sono di semplici Diaconie, ai quali certamente non era annessa alcuna cura spirituale delle anime, ma servivano soltanto alla distribuzione delle limosine dellaChiesa ai poveri. Eppure in tal tempo i Preti e Diaconi della Chiesa Rom. formavano quel fioritissimo Clero, di cui parla S. Cipriano nelle sue lettere. Dal che si vede, che il Clero d'una Chiesa è propriamente formato dai Preti e Diaconi adoperati dai Vescovi negli affari e nel ministero della Chiesa medesima, e da lui destinati ai diversi oggetti concernenti il buon regolamento della medesima. E però non essendovi dubbio, che nella Chiesa di Roma tali siano i Cardinali, non v'ha dubbio, che formano essi non il Clero rappresentativo, ma il Clero reale di Roma. Quindi è, che e prima, e dopo che fu accresciuta con un esterno splendore la lor dignità, presso di loro è stata, e senza contrasto l'elezion del Vescovo di Roma, principale prerogativa del Clero reale, e non mai del Clero puramente rappresentativo.

RIFLESSIONE VI.

Sopra ciò che il Dissertatore insegna nel Capo II. della Parte II. intorno la natura ed indole della Primazìa della S. Sede.

I. ENtra finalmente il Dissertatore nella seconda parte della sua opera a sviluppare l'idea, che si è andato egli formando della Santa Sede; e siccome la reputa *vera*; perciò vorrebbe persuaderne ciascun de' Fedeli, molti de' quali pensa egli essere imbevuti di falsi pregiudizj e di massime erronee.

II. Per vero dire nel primo capo di questa seconda parte, il quale è della Primazìa, egli parla senza inviluppi, e prova bastantemente, che il primo e principal diritto essenziale della Santa Sede, diritto, da cui come da sorgente ne derivano tutti gli altri, si è la Primazìa: che questa è d'istituzione divina daGesù Cristo nel conferir ch'ei fece a San Pie-

Pietro il Primato sopra tutti gli Apostoli: che avendo l'istituzione di questo Primato per principale oggetto l'utilità della Chiesa, dovea passare ai Successori di colui, al quale fu da Gesù Cristo medesimo conferito; e per conseguenza essendo stata tal Primazìa conferita nella prima sua istituzione dal Divin Salvatore a S. Pietro, è chiaro competer'essa ai Romani Pontefici, come quelli che sono i Successori di S. Pietro nell' Episcopato Romano, da lui istituito e fondato, e tenuto fino alla morte.

III. Ugualmente si spiega coi termini consecrati dall'uso de'Teologi Cattolici dopo le novelle Eresie di Lutero, di Marc'Antonio De Dominis &c., dichiarando, che la Primazìa conferita da Gesù Cristo a S. Pietro, e in esso a i di lui Successori, non fu di semplice titolo ed onoranza, o di puro ordine nel numerare, cosicchè si riduca a tener Pietro il primo luogo nel catalogo degli Apostoli; ma fu quale esser dovea per corrisponder'all'oggetto a cui fu diretta, cioè per mantener l'unità della Chiesa, una Primazìa operosa, attiva, efficace; una Primazìa di autorità e di giurisdizione; e riconosce espressamente, tale essere di questa Primazìa l'idea cavata dai fonti più puri della Tradizione, e che questa dottrina conservatasi sempre in Occidente fino a nostri giorni durò altresì presso i Greci fino al principio del loro scisma.

IV. Se non che nel progresso del libro si vede svanire affatto questo Primato di autorità, e di giurisdizione, che sulle prime avea con tanta chiarezza riconosciuto, e confessato il Dissertatore. Vediamo se veramente sia così. E siccome egli spesso protesta essere nel Papa una vera autorità, e giurisdizione; perciò è d'uopo raccogliere, quanto in diversi tratti insegna sù tal proposito, per mettere in un punto di vista il vero di lui sentimento, onde possa questo agevolmente riconoscersi da chiunque, a traverso dell'oscurità, in cui ha tentato di ravvolgerlo il Dissertatore.

V. Accingendosi egli adunque nel citato Capo secondo, §. 5. a spiegare *colla possibile precisione*, in che consista la spirituale autorità, e giurisdizione della Primazìa della Santa Sede, comincia col dire, che questa autorità non si dee

con-

confondere coll'autorità Episcopale; ma che questa, e la Primazìa sono due oggetti distinti; per la ragione, che se la Primazìa fosse una cosa stessa coll'autorità Episcopale, ne seguirebbe, essere il Papa l'universale, ed unico Vescovo, estendendosi a tutta la Chiesa l'autorità del Primato.

VI. Non mi trattengo ad esaminare questa studiata tessitura di sentimenti atta non già a schiarire, ma a confonder le idee più chiare, e distinte. Mi contento di avvertire il Dissertatore, che se per autorità Episcopale intende egli il potere di cresimare i Neofiti, e di ordinare Ministri della Chiesa, il suo discorso và bene: ma non già se per autorità Episcopale s'intenda quella di governare la Chiesa, e di pascere il Gregge; imperciocchè se in questo senso s'intenda l'autorità della Primazìa, la sua estensione, ed unicità non esclude altrimente gli altri Vescovi; fa bensì, che laddove ciascun Vescovo separatamente è incaricato del governo della sua Chiesa particolare, e di pascere quella porzione del Gregge di Gesù Cristo, che gli è stata affidata; il Successor di S.Pietro *ex ordinatione Christi unus toti Ecclesiæ præsit*, come scrive S.Tommaso in 4. contra Gentes cap. 66.; e sia incaricato per la voce istessa di Gesù Cristo della cura di tutto il Gregge, e degli stessi Pastori, come parla S.Bernardo lib.2. de considerat. ad Eugenium cap.8.

VII. Torno ora al mio proposito, di far vedere cioè, che il Dissertatore non riconosce infatti in S.Pietro, e ne' suoi successori quella Primazìa di spirituale autorità, e giurisdizione, che colle parole professa di riconoscere. Ritengasi dunque, che egli stabilisce per base, non doversi confondere l'autorità Episcopale nel Papa, ma esser questi oggetti distinti. Abbiamo con ciò una sicura scorta per conoscere i veri di lui sentimenti: giacchè essendosi egli prefisso di spiegare colla possibile precisione la spirituale autorità, e giurisdizione della Primazìa della Santa Sede, per mantener la promessa, d'uopo è I. che ci dica con precisione in che consista questa spirituale autorità, e giurisdizione, e quali ne siano gli atti proprj, e caratteristici per riconoscerla: II. che quanto adduce qual prerogativa del Primato, non abbia che fare coll'autorità, e giurisdizione Episcopale, formando que-

questa secondo l'Autore, come si è veduto, un'oggetto distinto dall'autorità, e giurisdizione propria della Primazìa. Scorriamo pertanto il rimanente del libro.

VIII. Ci dà egli al §.6. del detto capo 2. (pag.168.) un' idea dell'autorità, e giurisdizione spirituale, dicendo, che questa dà il diritto a chi ne è rivestito di governare il gregge affidatogli, di legare le anime colla forza de'precetti, colla imposizion delle pene, e censure spirituali, ed ugualmente di scioglierle colle dispense, colle indulgenze, coll'assoluzione dalle censure. Convien confessare, che tutti questi caratteri esprimono una vera autorità, e giurisdizione spirituale. Ma a qual fine li rapporta l'Autore, se non è per dichiararci, che ei non riconosce in sostanza alcuna autorità, e giurisdizione propria della Primazìa? Imperciocchè oltre quella che ha quì divisato, qual'altra autorità, o giurisdizione spirituale rimane da attribuirsi alla Primazìa, come sua propria, e caratteristica? Giacchè quella che quì ci ha descritta, è autorità, e giurisdizione Episcopale, oggetto distinto dall'autorità, e giurisdizione della Primazìa: ond'è che, come ivi soggiunge il Dissertatore, nella surriferita autorità tutti gli Appostoli erano uguali, e tutti l'avean ricevuta immediatamente da Gesù Cristo. Vediam se in appresso ci dia qualche nozion precisa dell'autorità, e giurisdizion del Primato.

IX. Se non che, per dire il vero, sembra nei seguenti paragrafi di non aver altro scopo, se non quello di farla passo passo svanire del tutto. Difatti nel §.7. parlando della podestà di legare, e di sciogliere lasciata da Gesù Cristo nella sua Chiesa, non vuole che intorno a questa abbia S.Pietro avuta alcuna prerogativa distinta: rigetta il sentimento di coloro, i quali pensano aver Gesù Cristo promessa a S.Pietro una tal podestà sotto il simbolo delle chiavi, simbolo che dinota una podestà suprema, a significare che dal capo dovea comunicarsi ai membri del mistico corpo capaci pel loro ministero ad esercitarla: nega potersi in tal senso intendere S.Innocenzo I., S. Leone Magno, S. Ottato Milevitano, S.Gregorio Nisseno, ed altri, allorchè dicono, che l'Episcopato ha la sua origine in S. Pietro, che il poter delle chia-

chiavi fu da Gesù Cristo pel bene dell'unità dato solamente a S.Pietro, per esser da lui comunicato in seguito agli altri; in una parola, che *siquid Christus comune cum Petro ceteris voluit esse Principibus, numquam nisi per ipsum dedit quidquid aliis non negavit*; come parla S.Leone. Anzi pensa il Dissertatore, che un tal sentimento sia formalmente contraddetto dal Vangelo, da cui si ha, essere stato detto dal Divin Redentore a tutti gli Appostoli (Matth. XVIII. 18.) *Quæcumque alligaveritis super terram erunt ligata & in cælo*; e parimente a tutti (Joan.XX. 21. *Sicut misit me Pater, & ego mitto vos*; e a tutti altresì (Matth.XXVIII. 19.) *Euntes docete omnes gentes*. Avrebbe per altro dovuto riflettere l'Autore, che Gesù Cristo nelle riferite occasioni esercitava da per se stesso la carica di capo, e capo visibile della sua Chiesa, nella quale avea stabilito a far le sue veci l'Appostolo S.Pietro, ma a farle dopo che per la sua ascensione al cielo non fosse egli più stato presente visibilmente alla sua Chiesa medesima: onde il fatto di Gesù Cristo anzicchè combattere, come pensa il Dissertatore, il sentimento di coloro, i quali e nel poter delle chiavi, e in tutti gli altri diritti dell'Ecclesiastica autorità, riconoscono una qualche preeminenza, e prerogativa di S.Pietro, e de'suoi successori, lo conferma anzi, e lo avvalora.

X. Ma tenghiam dietro all'Autore, il quale dopo di aver accennato di volo qual carattere della Primazìa, l'avere San Pietro rappresentato la Chiesa, o il Collegio Apostolico, allorchè a lui rivolto disse il Redentore, *Tibi dabo claves regni cælorum*, non potendo dissimular a se stesso, che così fatta rappresentanza nel senso da lui intesa non può calcolarsi per autorità, e giurisdizione, rimette ad altro luogo l'esporre i diritti caratteristici della Primazìa, soggiungendo dopo di aver parlato di tale rappresentanza: Egli, cioè Pietro, avrà annessi i diritti d'un'altra specie alla sua Primazìa, come vedremo in appresso: ma nel genere d'autorità (intende di quella di legare, e di sciogliere) da lui ricevuta in nome degli Appostoli, e insieme con loro, non ha una distinzione, una prerogativa particolare: egli è eguale in questo genere a tutti gli altri. Quali adunque son questi diritti

ritti di diverſa ſpecie anneſſi alla Primazìa? Chi non ſarebbeſi luſingato di ſentirſeli toſto ſpiegare, e ſpiegar con preciſione a tenor della promeſſa? Ma il Diſſertatore ha per ora altro che fare. Fiſſo col penſiero nel principio da ſe addottato al §.5., eſſer cioè l'autorità, e giuriſdizione della Primazìa un'oggetto diſtinto dall'autorità, e giuriſdizione Epiſcopale, paſſa a dedurne due conſeguenze, l' una al §.9., l'altra al §.10. La prima è, che il Papa in virtù della ſua Primazìa non ha alcuna giuriſdizione immediata nella Dioceſi degli altri Veſcovi: che ogni Veſcovo ha da Gesù Criſto il potere di governar la ſua Chieſa ſecondo le regole; non ha da conſultar che il ſuo Clero per la direzione della ſua Dioceſi, e non è reſponſabile della ſua amminiſtrazione che a Dio, quando pure non ſi renda colpevole di qualche delitto, o della violazione de'Canoni; poichè in tal caſo può ſoggiacere, come vedremo, al diritto della Primazìa del Papa eſercitata nelle forme Canoniche. L'altra conſeguenza che dal riferito principio ricava egli al §.10. ſi è, che ricevendo i Veſcovi unicamente per l'ordinazione tutta l'autorità o giuriſdizion neceſſaria per il governo delle loro Chieſe, in tutto ciò che riguarda queſta amminiſtrazione affidata loro da Criſto, nulla riconoſcono che ſia riſervato al Papa, eccettuate quelle riſerve ſtabilite da Canoni, e da uſi legittimi per conſenſo de'Veſcovi, o ragioni particolari: le quali riſerve ſono privilegi accordati alla Santa Sede.

XI. Avrò luogo in appreſſo di richiamar ad eſame queſte dottrine del Diſſertatore: per ora continuiam la propoſta ricerca, ſe riconoſca egli veramente quel Primato di autorità e di giuriſdizione, ch' ei confeſſa di ammettere; giacchè fin quì non ſe ne trova veſtigio. Unicamente oſſerverò di paſſaggio, ſembrare che nel §. 12. perduto abbia di viſta la diſtinzione che vuole tanto geloſamente oſſervata fra l'autorità e giuriſdizione Epiſcopale, e quella della Primazìa. Imperciocchè ivi (pag. 189.) dall'eſſere l'autorità Epiſcopale la medeſima in ciaſcun Veſcovo, e non potere perciò un Veſcovo far' uſo della ſua autorità nella Dioceſi d'un'altro, ſenza il conſenſo di queſto, altrimenti l' autorità di uno ſarebbe ſuperiore a quella dell'altro, ne inferiſce, che

la

la potenza che ha il Papa in ragione della sua Primazìa,non può invadere (così a lui piace di esprimersi) la giurisdizione immediata de' Vescovi nelle rispettive Diocesi. Se questo discorso del Dissertatore è giusto, converrà dire che l'autorità della Primazìa sia la stessa con l' Episcopale; giacchè una giurisdizione di specie diversa per quanto sia superiore lascia sussistere l' altra, riferendosi ambedue ad oggetti diversi.

XII. Per proseguir' ora il mio assunto, osservo che al §. 14. pare vi fosse opportunissimo luogo di dichiarare i diritti della Primazìa. Parla ivi l'Autore della giurisdizione de' Vescovi, de' Metropolitani, de' Patriarchi, di alcuni de' quali ci racconta l' origine: parla de' Canoni, che prescrivon le leggi per la forma de' giudizj Ecclesiastici, e per il governo delle Diocesi, delle Provincie, e de' Patriarcati: e passa quindi a parlare del Papa. Il Papa, dice egli ivi pag. 198., riunisce le qualità di Vescovo; e come tale non ha giurisdizione immediata fuori della Diocesi di Roma: egli ha la dignità di Metropolitano; e con questo carattere ha certi diritti nella Provincia, che non si stendono fuori della sua Metropoli, e non disturbano i diritti Episcopali de' suoi suffraganei: egli ha la qualità di Patriarca; e come tale non ha giurisdizione nel Patriarcato d' un' altro, e non può turbare la giurisdizione degli altri Metropolitani: ha finalmente l'autorità di Primate in tutta la Chiesa. Chi non si aspetterebbe quì dal Dissertatore, che ci volesse infine spiegare colla possibile precisione in che consista l' autorità di Primate in tutta la Chiesa? Ma indarno. Vuole egli, che ci contentiamo per ora di sapere, che il Papa come tale ha dei diritti, ma che non possono turbare quelli dei Vescovi, de' Metropolitani, de' Patriarchi; e che la Primazìa ha una giurisdizione, ma di una specie differente da quella del Vescovo, del Metropolitano, del Patriarca. Tutto il più che dice di questi diritti della Primazìa, e di questa differente specie di giurisdizione competente al Papa come tale, si è, che, come ivi soggiunge alla pag. 198., essa è il vincolo di questi diritti (cioè de' diritti Episcopali, Metropolitani, Patriarcali), e per conservarli osserva la gra-

graduazione prescritta da' Canoni. Se questo sia spiegar con precisione l'autorità e giurisdizione annessa alla Primazìa, come nel §. 5. di questo capo II. avea promesso di fare; e se quanto ne ha fin quì detto soddisfar possa all'espettazione, che fa naturalmente concepire il titolo di questo stesso Capo, il qual'è = Dell' indole e della natura della Primazìa della Santa Sede =, ne può ciascun giudicare.

XIII. Ma nè tampoco in tutto il restante di questo capo, sebben longhissimo, dice cosa, che ci faccia conoscere, ammettersi da lui sinceramente in S. Pietro e ne' suoi successori il Primato di autorità e giurisdizione, sebben, come ho di sopra osservato (§. III.) confessi egli stesso appartenersi alla fede una tale dottrina. Tutto all'opposto, anzi si allontana vieppiù nei paragrafi seguenti da questo oggetto. Imperciocchè impiega il §. 15. a persuadere, che S. Pietro ebbe le chiavi non in proprietà, ma come Capo del Collegio Apostolico, in nome di cui le ricevette. E sebbene ivi soggiunga alla pag. 201., che ogni Apostolo in particolare era subordinato a S. Pietro: siccome però la prerogativa, che, secondo lui, distingueva S. Pietro da tutti gli altri, e gli dava sopra ciascuno una preeminenza, un principato, altro non era, secondo che ivi premette, se non il diritto di rappresentare tutti gli Apostoli, perchè era il primo, ma primo *inter pares*; perciò non si vede in questa preeminenza fuorchè una prerogativa d'onore, e non già di una vera autorità e giurisdizione spirituale.

XIV. Ne' seguenti paragrafi poi fino alla fine del capo altro non fa, se non insistere, che il Papa non ha una spirituale assoluta Monarchia. Nel che egli pecca in due maniere. Primieramente perchè senza esaminare, se compete al Papa almeno una Monarchia temperata dall'Aristocrazia, lo riguarda come Primo *inter pares* tostocchè non sia un Monarca assoluto. Nè ciò può ascriversi a innavvertenza; non solamente perchè non si può questa supporre in un'Autore, il quale imprende a trattare in particolare della natura ed indole della Primazìa della Santa Sede, e si propone di volercela spiegare *colla possibile precisione*, e darcene una vera idea; ma inoltre perchè e altrove, e in

 questo

questo stesso Capo §. 24. pag. 226. fa menzione del Governo Monarchico temperato dall'aristocrazia, e scrive esser questo il Governo della Chiesa, secondo l'istituzione di Cristo. Perchè dunque non imprende egli a riguardare il Papa qual Monarca in questa foggia di governo, tostocchè la crede istituita da Cristo? Se non è appunto, perchè ben vedea di non poter' inferire essere il Papa soltanto Primo *inter pares*, com'era suo impegno; che è quanto a dire di non riconoscere in sostanza altro Primato nel Papa, se non puramente d'ordine e d'onore. Pecca in secondo luogo nelle prove. Imperciocchè affin di persuadere, che il Papa non ha un'assoluta Monarchia nella Chiesa, arreca in prova, che i Papi medesimi hanno mille volte protestato di non poter' operare cosa alcuna contro i Canoni: come se l'osservare i Canoni, ed esser Monarca assoluto nella Chiesa fossero due cose incompatibili. Ma non è egli stesso il Dissertatore, che in questo medesimo Capo scrive al §. 23. pag. 224. = Il Monarca indipendente dal corpo della nazione dee conformare le sue volontà alle leggi fondamentali dello stato; cosicchè se sostituisce l'arbitrio alle leggi, egli corrompe lo stato della Monarchia, e si rende Despota, il quale non riconosce altra legge, che la sua volontà =? Or'è chiaro, che secondo questo principio, dall'esser tenuto il Papa a ragolarsi nel governo della Chiesa a tenore de' Canoni, non poteva egli altro dedurre, se non che il Papa non è Despota; ma non mai, che non sia Monarca. Oltre di che non potea il Dissertatore dissimulare a se stesso, che il dover' il Papa regolar le sue determinazioni a norma de' Canoni, non è un distintivo per riconoscere la forma del governo istituita da Gesù Cristo per la sua Chiesa. Può un tal dovere nascere d'altronde, ed essere pressantissimo nel Papa, qualunque sia la forma del Governo Ecclesiastico. Difatti il Dissertatore riconosce nel Papa un dovere in vigor della Primazìa d'essere il primo e principal custode de' Canoni. Deve egli dunque regolarsi a norma di questi, qualunque sia il governo della Chiesa.

RIFLESSIONE VII.

Sullo stesso argomento in ordine al Capo III.

I. NElla precedente Riflessione sù quanto scrive il Dissertatore nel Capo II. della seconda Parte del suo libro, mi pare di aver chiaramente dimostrato, che per quanto il detto Capo porti il titolo *Dell' indole e della natura della Primazìa della Santa Sede*: per quanto l'Autore confessi ivi al §. 1., che la Chiesa ha sempre considerato nella Santa Sede un Primato attivo, operoso, autorevole; che i Papi l'han sempre esercitato senza alcuna contradizione relativamente al diritto; che una tal Primazìa portando seco il dovere della sommissione e della ubbidienza, non è una Primazìa di semplice ornamento e decoro, ma di azione, di efficacia, di autorità, come ivi scrive al §. 3.: tutte queste belle espressioni però nulla ancora ci fan sapere di determinato intorno al punto che si ricerca. E ciò tanto è vero, che il Dissertatore dopo di averle adoperate nei tre precedenti paragrafi del detto Capo secondo, comincia così il §. 4. = Ma per avere un' idea compiuta di questa singolare prerogativa della Sede Apostolica (cioè della Primazìa di autorità e di giurisdizione, di cui la Santa Sede gode in tutta la Chiesa), conviene sviluppare l'indole e la natura dell'autorità e della giurisdizione annessa alla sua Primazìa =; e parimente comincia il §. 5. con dire = Seguendo pertanto il filo del nostro discorso spiegheremo colla possibile precisione, in che consista la spirituale autorità e giurisdizione della Primazìa della Santa Sede =. Dunque tutti gli splendidi epiteti da lui dati alla Primazìa della Santa Sede nei precedenti paragrafi, lasciano non pertanto inviluppata l'indole e la natura dell'autorità e giurisdizione annessa alla Primazìa; lungi dallo spiegare con precisione in che essa consista. In tutto poi quel Capo, come ho fatto osservare, porta i suoi lettori a tutti altri oggetti fuorchè a quello, a cui era d'uopo guidarli; se non che di quando in quando glielo presenta con qualcuno di quei luminosi sì, ma vaghi e inconcludenti vocaboli, forse per accen-

dere vieppiù ardente la brama d'aver finalmente una precisa nozione di questa rispettabile prerogativa della Santa Sede.

II. Vediam dunque, se da quel che dice nel Capo III. potessimo appagar il nostro desiderio, riconoscere con piacere, che egli ammetta davvero quel Primato di autorità e giurisdizione che accenna con tanti e sì grandiosi vocaboli, e profittar de' suoi lumi. Dovrebbe esser così; giacchè questo Capo III. ha per titolo: *Dei diritti essenziali annessi alla Primazìa, e della loro estensione.*

III. Difatti entra l'Autore subito in materia. Primieramente, scrive egli al §. 1., la Primazìa costituisce il Papa come Capo della Chiesa: ecco, soggiunge, una prerogativa singolare del Successor di S. Pietro. Così egli. Non voglio quì cercare, se la Primazìa costituisca il Papa come Capo della Chiesa; o piuttosto, se il Papa appunto perchè è il Capo della Chiesa, perciò abbia la Primazìa. Sia pur come vuole il Dissertatore: rifletta però, che questo non basta all' intento. Non si tratta quì di sapere, se il Papa sia il Capo della Chiesa; nè tampoco se l'esser Capo della Chiesa sia un' effetto della Primazìa. Si tratta di sapere precisamente, se per essere il Papa Capo della Chiesa abbia autorità e giurisdizione spirituale; ed in che consista questa spirituale autorità e giurisdizione; ossia, come porta il titolo del Capo che esaminiamo, quali ne siano i diritti essenziali, e l'estensione. Sò bene che se la nozione di Capo si prendesse nel suo naturale ed ovvio significato, come la intendevano i Padri e fra essi S. Cipriano, e S. Giovanni Crisostomo, riconoscere il Papa per Capo visibile della Chiesa, e riconoscere una Primazìa di vera e reale autorità e giurisdizione, sarebbe lo stesso. Ma questa semplicità d' intendere il significato delle parole secondo quelle prime idee, che presentano alla mente, non và a gusto de' raffinati nostri analizzatori; nè altro essi vi scuoprono se non confusione e oscurita: e il nostro Autore si è perciò appunto prefisso di svilupparle per darcene una nozion giusta e precisa. Quindi è, che si ha tutto il diritto di chiedergli, se, e quale autorità e giurisdizione creda competere

tere al Papa, per essere in vigor della sua Primazìa il Capo della Chiesa?

IV. Ci risponde egli immediatamente, attribuendo al Papa, per esser Capo della Chiesa, due prerogative, che magnificamente esalta nel progresso dell'opera. Ecco quel che ivi soggiunge dopo di aver detto, che la Primazìa costituisce il Papa come Capo della Chiesa: *In questa qualità egli figura la Chiesa*; questa è la prerogativa prima, che gli assegna: *Egli ha diritto di rappresentarla*; questa è la seconda. Ma di grazia, parla egli seriamente, o si compiace d'intertenere i suoi leggitori con parole vuote di senso, e di menargli come suol dirsi a diporto fra i campi della luna? Si parla d'autorità e giurisdizione nel governo della Chiesa universale: promette di parlarci dei diritti che formano essenzialmente l'autorità e giurisdizione della Primazia, e di dichiararci la loro estensione; e ne esce poi con questa scappata che il Papa figura la Chiesa, e che, non già rappresenta, ma ha il diritto di rappresentare la Chiesa? Sono forse una medesima cosa, aver autorità di governare la Chiesa, e figurare la Chiesa: aver giurisdizione per governare la Chiesa, e aver diritto di rappresentarla? Mi perdoni il Dissertatore; questo è un'abusarsi troppo della pazienza dei leggitori del suo libro; è un voler loro imporre, e crederli privi di discernimento, e di senso comune. Difatti per dir qualche cosa sulla prima prerogativa, che egli attribuisce al Papa, per essere in virtù della Primazìa capo della Chiesa; che cosa è, che il Papa figura la Chiesa? Ce lo dice pure egli stesso: La parola di *figurare*, così ivi alla pag.231., non vuol dir'altro, che essere una figura, un tipo, un segno, che significa la Chiesa; come la vita attiva e contemplativa, al dire di S.Agostino, erano figurate in Marta, e Maria, ed anche in S.Pietro, e S. Giovanni. Ognun vede pertanto, che l'Autore parla di tutt'altro che di giurisdizione e di diritti, e loro estensione nel governo della Chiesa. La Figura, il Tipo, il Segno non solamente non portan seco collegata l'idea d'autorità, ma la escludono affatto: risiede questa nel figurato, non nella figura, nè la figura, il tipo, il segno della Chiesa può aver giurisdizione

 per

per governar la Chiesa, di cui è segno, tipo, figura.

V. Passiamo ad esaminar l'altra prerogativa attribuita dal Dissertatore al Papa, per essere questo in vigor di sua Primazìa Capo della Chiesa; e vediamo, se sia possibile, di osservare in essa alcun vestigio d'autorità, e giurisdizione. Questa prerogativa non è altro, se non il diritto, che ha il Papa di rappresentare la Chiesa. Di grazia non ci lasciamo abbagliare dallo specioso nome di *Diritto* adoperato quì dal Dissertatore. Non abbiam che leggere come egli spieghi nel §. 2. questo grandioso vocabolo, per assicurarci, che non è quì usato per esprimere autorità, e giurisdizione spirituale. Egli dunque nel paragrafo or'ora indicato comincia dal voler farsi un merito per avere, come ei dice, spesso usato del termine *Figurare*, e della voce *Rappresentare* ugualmente. Mi si permetta quì di osservare primieramente, che se *Figurare*, e *Rappresentare* significan la cosa medesima, non son più due prerogative che si abbian da riconoscere nel Papa come capo della Chiesa; ma le due si ristringono ad una sola. Secondariamente, che egli ammette, senza apporre alcuna limitazione, la proposizione. Il Papa figura la Chiesa; non così l'altra: Il Papa rappresenta la Chiesa; come or vedremo: Eppure le anzidette due proposizioni sarebbero identiche, se fosse vero, che egli usi *ugualmente*, che è quanto a dire nello stesso significato, di questi due termini *Figurare*, e *Rappresentare*. Ma meniamogliela buona intieramente, e continuiamo il nostro esame. Ci avverte egli adunque richiamandoci ai principj da se fissati nella prima parte; doversi distinguere il Diritto che ha il Capo di rappresentare la Chiesa, dall'attuale rappresentanza; e conchiude, che il Vescovo, ed anche il Papa, benchè in qualità di Capo abbia il diritto di rappresentare la Chiesa; non la rappresenta difatti, se non quando agisce in nome della Chiesa, e coll'autorità della Chiesa; come un Legato non rappresenta il suo Principale, se non quando agisce secondo le di lui istruzioni, e col di lui potere. Così egli si spiega ivi alla pag.231. Ecco pertanto a che si riduce questo diritto del Papa tanto magnificamente decantato dal Dissertatore; in prova che ei riconosca non colle sole

parole

parole, ma in realtà, un Primato di vera autorità, e giurisdizione. Il Papa, come Capo della Chiesa, ha, secondo lui, il diritto di rappresentarla non già in qualità di Capo, ma di puro Legato. Or dov'è dunque l'autorità e giurisdizione, di cui goda il Papa nella qualità di Capo della Chiesa, qualità, che ha, secendo il nostro Autore, in virtù della Primazìa? L'avere il diritto, anche esclusivamente agli altri Vescovi, d'essere il Legato della Chiesa, non importa alcun'esercizio di autorità, e di giurisdizione; e quella che può competergli come Legato, è un'autorità, e giurisdizione precaria, non inerente alla qualità di Capo. Cosicchè in sostanza il Primato del Romano Pontefice verrebbe ad essere non un Primato di autorità, e di giurisdizione; ma una capacità, che competa privativamente al Papa, d'avere quella autorità, e giurisdizione, che convenga ad un Legato della Chiesa.

VI. Al Dissertatore nondimeno sembra di aver detto molto in favor del Primato d'autorità, e di giurisdizione, coll'aver detto, che il Papa per essere in virtù della Primazìa Capo della Chiesa, ha diritto di rappresentarla come Legato di essa. Quindi è, che al §.III. soggiunge: La Chiesa non impedirà mai le funzioni, che competono al Capo; quali sono di agire in suo nome, di far'osservar le sue leggi da tutti i Pastori, e d'impiegare la sua autorità secondo le regole da lei stabilite. Osserva, derivar ciò da istituzione divina: mentre non potendo la Chiesa tutta essere sempre radunata in Concilio, ha voluto Gesù Cristo, che vi fosse un principale Ministro, il quale avesse il diritto d'ispezione sulla dottrina delle Chiese particolari, e fosse il custode de'Canoni, ed esecutore dello spirito della Chiesa universale. Conchiude, e in conchiudendo ristringe ad una nozione più semplice quanto erasi fin quì studiato di rappresentarci sotto varie forme per farci concepire un'idea grandiosa del Primato. Questa sollecitudine di tutte le Chiese, dice egli, è il distintivo carattere della Sede Romana; questa è il privilegio, o per dir meglio l'obbligazione speciale del successor di S.Pietro, obbligazione annessa alla Primazia, a lui imposta da Gesù Cristo, esercitata da Papi in

tutti i secoli, e riconosciuta mai sempre dalla Chiesa universale. Così ivi alla pag.233., e 234. Sicchè raccogliendo tutto quel che ne ha detto il Dissertatore, il Primato di S.Pietro, e de'suoi successori, per essere Primato non precisamente d'ordine, e di onore, ma di autorità, e giurisdizione, consiste nella sollecitudine di tutte le Chiese; vale a dire nel vegliare sulla dottrina delle Chiese particolari, nel custodire i Canoni, e far che siano osservati da tutti i Pastori; e finalmente nell'impiegare l'autorità della Chiesa secondo le regole dalla stessa stabilite.

VII. Si contenti però il Dissertatore, che in primo luogo gli faccia io quì una dimanda; cioè, se questa sollecitudine di tutte le Chiese, dato che nella maniera colla quale è da lui spiegata, importi una vera autorità e giurisdizione, del che parlerò tra poco, possa combinar coll'idea che vuol farci formare dell'autorità propria del Primato? Ci fa egli sapere nel §.4., che Gesù Cristo ha stabilito tutti gli Appostoli, e nelle loro persone tutti i Vescovi per giudici della Fede, e per depositarj e custodi delle leggi; onde ogni Vescovo è obbligato ad interessarsi, e a prender parte in tutto ciò, che interessa la Chiesa; non solamente per effetto di una carità universale, ma per ragione ancora dell' autorità Episcopale, che tutti possedono in solidum, e che dà a ciascuno di loro non tutta la potenza, ma una parte della medesima sopra tutto ciò, che appartiene alla Fede, alla Disciplina, all'Unità della Chiesa. Fin quì egli. Or se questa sollecitudine per tutto ciò, che interessa la Chiesa, è una obbligazione di ciascun Vescovo, per ragione dell'autorità Episcopale che tutti possedono in solidum; come mai esser può il carattere distintivo della Sede Romana? E, dato, che, spiegata com'è dal Dissertatore, imponga una vera autorità; come mai potrà, non dico costituire l'autorità inerente al Primato, ma formarne una parte: quando al capo 2. §.5. ci avverte, che l'autorità della Primazia non si dee confondere coll'autorità Episcopale: che sono due oggetti distinti; e che la Primazia ha una giurisdizione, ma di una specie differente da quella del Vescovo, del Metropolitano, del Patriarca, come esprimesi al capo 2.

§.14.

§. 14. p.198? Se questa sollecitudine per tutto ciò che interessa la Chiesa, sia in riguardo della sua unità, sia in riguardo della Fede, e della Disciplina, è un'obbligazione di ciascun Vescovo *per ragione dell' autorità Episcopale*; non può dunque appartenere all'autorità del Primato, tostocchè si vuole questa di una specie differente dall'Episcopale; senzacchè la maggiore estensione di questa sollecitudine nel Papa formar possa il carattere distintivo del Primato di Giurisdizione, che il Dissertatore non osa apertamente contrastargli; essendo cosa notissima, che il più, ed il meno non varia specie, ma è nella specie medesima; ond'è, che sebbene la sollecitudine, ed obbligazione sia più estesa nel Metropolitano, che nel Vescovo; nel Patriarca più che nel Metropolitano; è però sempre dentro la medesima specie; laddove, per sentimento del Dissertatore, l'autorità della Primazia è diversa, non di gradi, ma di specie da quella de'Vescovi, de'Metropolitani, de' Patriarchi. Sia dunque quanto si voglia più stretta l'obbligazione della sollecitudine per tutto ciò, che interessa la Chiesa, nel Papa; lo sarà ugualmente, quand'anche il Primato, di cui gode, fosse precisamente d'ordine, e di onore, ed istituito per ordinazione non divina ma umana, giacchè anche in tal caso, come primo inter pares, dovrebbe più degli altri vegliare su i bisogni della Chiesa, e prender parte siccome ai vantaggi, così pure ai mali di lei. Ma noi cerchiamo Primato d'autorità, e giurisdizione, e chiediamo al Dissertatore, che ce ne spieghi con precisione la natura, l'indole, i diritti essenziali, l'estensione. Questo è ciò, su di cui ci tiene sospesi, senza mai dircene nulla; sempre tergiversando, sempre dandoci belle parole, che nulla significano in sostanza, ne mai viene al proposito.

VIII. Nè mi dica, di aver' egli avvertito nello stesso §.4 riguardo ai Vescovi, che sebbene ognun di essi sia obbligato d'interessarsi sui mali generali di tutta la Chiesa, non meno che ai mali particolari del suo popolo, ed a travagliare con tanto zelo a sostenere la verità, e la Disciplina dovunque esse vengono attaccate, con quanto egli deve rimediare ai disordini di quella porzione del Gregge di Gesù Cristo,

sto, che gli è stata particolarmente affidata: vi è però questa differenza, che nella sua Diocesi egli agisce per via di comando, e di autorità; laddove negli affari delle altre Chiese egli non può usare che la via delle rimostranze, del consiglio, e dell'ammonizione: all'opposto, come ha soggiunto al §.7. pag.242., al Papa è stata assegnata la vigilanza sopra tutte le Chiese, come agli altri è assegnata la ispezione sopra una Chiesa particolare; e come scrive al §. 6. pag.240., il Papa ha un diritto di farsi ubbidire a norma dei Canoni dai Vescovi in particolare: il qual diritto speciale d'ispezione sulla integrità della Fede, de'costumi, e della disciplina in tutta la estensione del mondo cattolico, e un potere corrispondente a un tal ministero di agire contro i colpevoli secondo le regole stabilite da'Canoni, costituisce una vera, e reale giurisdizione nel governo Ecclesiastico.

IX. Se non che in tutto ciò se vi è una vera autorità, e giurisdizione, non è certamente d'una specie diversa dalla Episcopale, col solo divario, che laddove quella di ciascun Vescovo è ristretta al governo della Chiesa in quella porzione di Gregge che è ristretto entro i confini d'una Diocesi; quella del Papa si stende in tutta la Chiesa, e abbraccia tutto il Gregge di Gesù Cristo. Ma siasi pur come vuole il Dissertatore: sentiam da prima, come egli spieghi questa autorità della Primazia nel §. 6., ove dopo d'aver detto, che il Papa ha un diritto di farsi ubbidire a norma dei canoni dai Vescovi in particolare, soggiunge subito: Egli non può disturbare la loro giurisdizione immediata, essendo questa propria del Vescovo nel suo distretto; ma egli può usare dei mezzi canonici per contenere i Vescovi nella osserservanza de'Canoni, e nell'adempimento del loro ministero... Se il Papa non può far'uso per se stesso della giurisdizione Episcopale, Metropolitana, e Patriarcale in tutte le Chiese; egli ha i mezzi per mettere in movimento tutte queste giurisdizioni, e per farle operare: se egli a questo riguardo non ha una forza coattiva immediata; egli ha il diritto, e il potere di far' agire la forza coattiva: se egli, per esempio, non può giudicare un Vescovo per se

stesso

ſteſſo e immediatamente, egli può fare, che ſia giudicato da ſuoi giudici naturali. Ognun vede però che tutta queſta giuriſdizione va in fumo, ſe le giuriſdizioni ſubordinate non voleſſero agire, quando il Papa vorrebbe metterle in moto, e il Papa non aveſſe autorità di coſtringerle; o se meſſe in moto o da ſe ſteſſe, ovvero dal Papa agiſſero sì, ma contro i canoni; e non aveſſe il Papa autorità di reſcindere i loro giudizj, annullare le loro ſentenze, ritrattar le loro deciſioni. Or'eſſendo la gradazione formata da' Veſcovi, Metropolitani, Patriarchi o Primati, è chiaro che nel primo caſo ſvanirebbe la giuriſdizione dei Papa, ſe non aveſſe diritto di giudicare i Patriarchi, e Primati, e di coſtringerli colle cenſure; e ſimilmente ſvanirebbe nel ſecondo caſo, qualora non competeſſe al Papa in vigor di ſua Primazìa il ricevere le ſue appellazioni, e in tal grado definire le cauſſe. Or'il Diſſertatore in queſto ſteſſo capo 3. al §.14.p.259. ſcrive, che il fatto di S.Celeſtino I. in giudicare Neſtorio, e proferir contro di eſſo ſentenza di depoſizione,ſe dentro il termine che gli prefigeva non aveſſe ritrattato i ſuoi errori, ed altri fatti ſimili, che ſi poſſono arrecare nei tempi poſteriori, non ſono ſufficienti a decidere, che il diritto di giudicare i Patriarchi ſia nel Papa una ſequela neceſſaria di ſua Primazìa, ed aggiunge poco dopo alla pag.260., che ſe ſi legga la lettera di S.Cipriano a Quinto, ſi durerà fatica a perſuaderſi, che il Papa abbia per diritto eſſenziale alla ſua Primazìa la facoltà di giudicare i Patriarchi o i Primati; e che però alcuni Autori (che non nomina) ſono portati a credere, che quando ſi tratta di ſiffatti giudizj, tutto ciò che può fare la Santa Sede, ſia di levare dai ſacri Dittici i nomi de'Patriarchi, aſpettando che ſi raduni il Sinodo generale per qualche altro oggetto, e ripigliando in quella occaſione l'eſame, e il giudizio di un'affare di tanta importanza. In riguardo poi alla ſcomunica, ecco ciò che ne dice al §.15. pag.261. Egli è vero, ſon ſue parole, che la forza coattiva ſpirituale, di cui il più alto grado è la ſcomunica, non può eſſere impiegata da Papi immediatamente che nella loro Dioceſi, e per via di appellazione nella loro Metropoli, e Patriarcato, nella ſteſſa maniera, che la impiegano gli altri Ve-

Vescovi, Metropolitani, Patriarchi, Primati, ciascuno nel suo distretto. Ma..... il Papa come capo della Chiesa ha in mano i mezzi di mettere in movimento tutte le altre giurisdizioni. Sicchè, secondo il Dissertatore, il Papa non può colla forza coattiva della scomunica obbligare i Patriarchi, e Primati ad agire, se essi ostinatamente ricusano. Anzi a ben riflettere, in questo nuovo sistema il Papa ha bensì l'autorità di scomunicare come Vescovo di Roma, l'ha come Metropolitano, l' ha come Patriarca entro il distretto della sua Metropoli, e del suo Patriarcato; ma come Papa, come Capo della Chiesa, e così in virtù del suo Primato, non può in veruna maniera, cioè ne immediatamente, ne per via di appellazione, esercitare la forza coattiva spirituale della scomunica contro di alcuno. Finalmente il nostro Autore tiene per principio inconcusso, che il diritto di ricevere gli appelli non è del numero de i diritti essenziali alla Primazia, come può leggersi nei §§. 12, e 13. dello stesso capo 3., e e nel §. 14. pag. 258. vuole che nè casi straordinarj di una crudel vessazione, o di una presecuzion manifestissima, il solo sentimento di umanità dia un diritto a chi è capo della Chiesa di venire in soccorso della innocenza, che si trova oppressa senza rimedio: e con questa scappata d'un diritto non di autorità conceduto da Cristo, ma di soccorso dettato dal solo sentimento di umanità, si libera il Dissertatore dell'argomento, che in favor del gius delle appellazioni al Papa riconosciuto fino dai più bei secoli della Chiesa, per usar la sua frase, deducesi dagli esempj di S. Atanasio Patriarca d'Alessandria, e di S. Grisostomo di Costantinopoli, il primo de' quali appellò al Papa Giulio I. contro gli Ariani, e l'altro al Papa S. Innocenzo I. contro le violenze di Teofilo Patriarca d'Alessandria. Ed ecco come il Dissertatore si sforzi di annientare interamente il Primato di autorità, e di giurisdizione del Romano Pontefice, nel tempo medesimo, che fà vista di volerlo stabilire.

X. E' poi osservabile, che nel §. 16. accordando il nostro Autore al Papa come Capo della Chiesa il diritto di poter convocare i Concilj Generali, col mezzo de' quali possa ottenere ciò, a cui non si stende secondo le riferite dottrine l'au-

l'autorità del Primato, come sarebbe il fulminar le meritate censure contro i colpevoli, che non appartenessero nè alla Diocesi, nè alla Provincia Metropolitica, nè al Patriarcato di Roma; il giudicar le causse de'Patriarchi, e de'Primati, e deporli dal loro grado, qualor ne fossero meritevoli; pretende però che un tal diritto non appartenga al Papa privativamente, ma competesse ancora all'Imperatore, quando cioè tutto il mondo cattolico ubbidiva ad un solo; e in conseguenza competa ora all'union de'Sovrani, quando cioè concorrano essi a voler, che si celebri un generale concilio: e crede che all'Imperatore allora, e addesso ai Sovrani Cattolici convenga un tal diritto non solamente perchè sono i Protettori della Chiesa; ma perchè sono inoltre i vindici della pubblica tranquillità. Dopo di che non dee far maraviglia, se mi fo a chiedere al Dissertatore, qual'uopo vi era, che Gesù Cristo istituisse nella sua Chiesa il Primato, o almen perchè l'abbia voluto sussistente anche dopo la conversione dei Cesari? Imperciocchè io ritrovo nell'Imperatore, prima che si formassero tante Sovranità indipendenti quante sono al dì d'oggi, tutte e singole quelle qualità, prerogative, giurisdizioni spirituali, che per sentimento del nostro autore formano ciò che ei chiama Primato di autorità, e giurisdizione spirituale. Il Papa è vindice dei Canoni della Chiesa, e deve esigerne l'osservanza; ed è perciò, che si dice confermarsi dal Papa i Concilj Generali: questa confermazione, scrive egli al §.23. pag.274., non è propriamente una confermazione, ma piuttosto una solenne accettazione, colla quale il Papa assicura la Chiesa della sua vigilanza, e del suo impegno per la esecuzione de'decreti stabiliti ne' Sinodi: ed in un senso simile a questo, come soggiunge ivi p.275, venivano anticamente i Concilj Gen. confermati dagli Imperatori, i quali come Protettori della Chiesa aveano anch' essi obbligazione di esigere l'osservanza, e di impedirne la violazione. Il Papa ha i mezzi per adempiere a questa sua obbligazione: non già (secondo l'autore) che egli possa come Papa giudicar i Vescovi, esercitar sopra di loro la forza coattiva spirituale, scomunicarli, deporli: può ben però mettere in moto, e far'agire la giurisdizione Episcopale, Metropoli-

litana, Patriarcale; può far'agire chi ha la forza coattiva; può far che un Vescovo sia giudicato da'suoi giudici naturali; può nel caso di un'evidente pericolo suonar'all'armi, e convocar tutti i Vescovi per un Concilio Generale. Ma similmente l'Imperatore con una autorità certamente di specie diversa dall'Episcopale,poteva, se non giudicare, nè scomunicare,nè deporre i Vescovi violatori de'canoni,mettere almeno in movimento, e far'agire l'autorità Episcopale, Metropolitana, Patriarcale, e fare, che chi ha l'autorità spirituale coattiva la eserciti a norma de'Canoni, e che un Vescovo accusato venga giudicato da suoi Giudici naturali: E che non può fare, come Protettor della Chiesa, se può convocare gli stessi Concilj Generali? Qual'uopo v'era adunque, il ripeto, che Gesù Cristo istituisse nella Chiesa un Primato di autorità, e giurisdizione, e lo volesse in essa perpetuo anche dopo che i Signori della terra hanno creduto in lui; se è vero quanto il Dissertatore scrive,e dell'autorità degli antichi Imperatori, e dei limiti di quella del Papa? Egli al §.2. del capo secondo chiama *Idea bizzarra* quella di coloro, i quali non volendo recedere dalla supremazia del Papa, hanno, per usar le proprie di lui espressioni, formato nella Chiesa di Dio due Capi supremi, cioè il Papa da una parte, e la Chiesa universale dall'altra. Converrà pur dunque (ciò, che non si può dir senza bestemmia) attribuir'a Gesù Cristo una consimile idea bizzarra, se niente di più si riconosce nel Papa di autorità spirituale, di quel che il Dissertatore accorda agli antichi Imperatori; perchè in sostanza quanto alla Giurisdizione, il Papa, e l'Imperatore dovran considerarsi come due Capi della Chiesa, incaricati dei medesimi oggetti, e forniti di una uguale, e simile autorità.

XI. Anzi, a ben riflettere, l'autorità Imperiale convien' ammetterla e più estesa, e più efficace, e più obbligatoria di quella, che conferita da Gesù Cristo a S. Pietro si accorda passata ne'suoi successori. Dico più estesa; perchè se il Papa può mettere in moto l'autorità, e la forza coattiva degli altri Vescovi, degli altri Metropolitani, degli altri Patriarchi; all'Imperatore si attribuisce di poter far'agire an-

anche l'autorità del Papa non solamente come Vescovo di Roma, di Metropolitano nella sua Provincia, di Patriarca nelle Provincie suburbicarie; ma anche come Papa, ossia Capo della Chiesa; tostocchè gli si attribuisce la facoltà di convocare il concilio generale. Dico in secondo luogo più efficace;perchè oltre alla podestà di metter'in moto la giurisdizione spirituale, e di far'agire la forza coattiva spirituale, ha altresì la forza coattiva temporale, che rende la spirituale più rispettabile, ed efficace. Dico finalmente più obbligatoria, e non lo dico invano: se quando al riferire d'Eusebio citato dal Dissertatore nel detto §. 16. pag.263., l'Imperator Costantino *Ecclesiæ Dei præcipue curam gerens, cum diversas Provincias quidam inter se dissentirent, velut communis omnium Episcopus a Deo constitutus Ministrorum Dei concilia congregavit*, i Vescovi vi si fossero opposti; il nostro Autore gli avrebbe di certo riputati refrattarj all' ordine stesso di Dio, applicando loro quella sentenza dell' Apostolo (Rom. 13. 2.), *Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit*: se poi i Vescovi non vorranno ubbidire al Papa, non commetterano la menoma mancanza; per la ragione che a differenza dell'Imperatore, il quale *velut communis omnium Episcopus a Deo constitutus* ha l'autorità immediatamente da Dio non dalla Chiesa, il Papa per contrario ha, secondo il Dissertatore, la sua autorità non immediatamente da Dio, ma dalla Chiesa, come legato di essa; e perciò non ha un vero potere, se non quando agisce di concerto con tutta la Fraternità, ossia nel consenso moralmente unanime de'Vescovi.

XII. Dopo ciò è ben chiaro, che si ha ragion di chiedere al Dissertatore, qual'uopo vi era, che Gesù Cristo istituisse il Primato, e lo volesse perpetuo nella sua Chiesa anche dopo che i Sovrani hanno abbracciata, e professano la santa fede di lui? Senzacchè possa rispondersi che avea il Signore antiveduta, e preordinata la division dell'Impero Romano in molte sovranità indipendenti: giacchè essendo ogni Principe sovrano Protettor della Chiesa entro i confini del suo Dominio, niente meno di quel che lo fosse Costantino in tutto l'impero, possono ne i loro stati in favor del-

della Chiesa tutto ciò, che a favor di essa potea Costantino in tutta la vasta estensìon del suo Impero; e soltanto vi sarebbe bisogno dell'unanime consenso de'Sovrani cattolici per la convocazione di un generale Concilio. Ugualmente è chiaro, che si ha ragion di conchiudere, che sebbene il Dissertatore impieghi due longhissimi capi affin di mantener la sua promessa di spiegare *colla possibile precisione in che consista la spirituale autorità, e giurisdizione della Primazìa della Santa Sede*: sebbene ai medesimi due capi abbia prefisso titoli, che ci doveano far tenere per fermo di veder mantenuta una tale promessa; avendo l'uno per titolo, *Dell' indole, e della natura della Primazìa della Santa Sede*; e l'altro, *Dei diritti essenziali annessi alla Primazìa, e della loro estensione*: sebbene finalmente nei detti due capitoli sovente si legga *Primato d'autorità, e di giurisdizione*, o altra maniera di dire equivalente; ad ogni modo è ben lontano dal riconoscere nel Papa, e nella Santa Sede questa Primazìa di autorità, e di giurisdizione.

RIFLESSIONE VIII.

Si stabilisce il vero Primato d'autorità e giurisdizione di S.Pietro e de'suoi successori i Romani Pontefici.

I. NElle due precedenti riflessioni VI, e VII, ho esposto quali siano i sentimenti del Dissertatore intorno al Primato di S.Pietro e de'suoi successori nella Cattedra Romana; ed in che egli faccia consistere quel che chiama autorità, e giurisdizione spirituale della Primazìa; nomi, se si attenda in qual maniera ei gli spiega, vuoti affatto di senso; come mi lusingo d'aver fatto vedere. Non ho ommesso altresì di rilevare di quando in quando la falsità dei principj, su i quali s'appoggia, e l'insussistenza di parecchie sue asserzioni. Ciò in vero basterebbe al mio scopo, il quale è di mostrare, che non è altrimenti una *vera idea della Santa Sede* quella, che nel suo libro ci presenta questo Scrittore. Se non che trattandosi d'una materia tanto importante, quanto è la presente, mi stimo in dovere di contrapporre alla fal-

fa idea, che il Differtatore fi è formato, e fpaccia per vera, quella che fe ne deve formare fecondo la Scrittura e la Tradizione, e metter così vieppiù chiaramente fotto gli occhi di chiunque l'affurdità del fiftema del noftro Scrittore. Ritenendo pertanto I. che il Primato di S.Pietro fia non di folo ordine e di onore, ma di autorità e giurisdizione: II. che fia d'iftituzione divina: III. che perfeveri nei fucceffori di S.Pietro nella cattedra di Roma; verità, che il Differtatore confeffa di ammettere; febbene in foftanza non riconofca alcuna autorità e giurisdizione propria del Primato; la difcorro così.

II. Un Primato di vera autorità e giurisdizione in tutta la Chiefa, deve aver per oggetto il governo fpirituale della medefima. Mi fi contrafterà per avventura quefta propofizione dal Differtatore: Effa in vero non fi combina punto coi di lui principj. Secondo lui, la fpirituale autorità della Primazìa della Santa Sede non fi dee confondere coll'autorità Epifcopale, ma fono due oggetti diftinti, come egli fcrive al §.5. del capo 2. pag. *166.*; dall'altra parte, fecondo che fcrive ivi al §.17. pag.*206.*, la potenza fpirituale, che ha per oggetto immediato il Governo Ecclefiaftico confifte nell'autorità Epifcopale: in confeguenza l'autorità della Primazìa non può, a tenor di tali dottrine, aver per oggetto immediato il Governo ecclefiaftico, per effer quefto l'oggetto di una potenza che confifte nell'autorità Epifcopale, la quale, come ivi foggiunge, è di un genere differente da quella della Primazìa. Pur nondimeno della mia propofizione mi fomminiftra egli fteffo una prova luminofa nello fteffo capo 2. al §.21. pag.217. nella definizione, che ivi rapporta del Concilio di Firenze, in cui, parlandofi del Papa, fi afferifce, *Traditam effe Pontifici poteftatem gubernandi Ecclefiam univerfalem, quemadmodum & in geftis Conciliorum, & in facris Canonibus continetur.* Ed in vero effendo chi ha il Primato capo della Chiefa; farebbe un affurdo ripugnante alla nozione comune, non che al fentimento dei Padri, che l'effer capo della Chiefa univerfale non aveffe per oggetto immediato il governo di effa; quando l'autorità Epifcopale non per altro ha un tale

F oggetto-

oggetto, se non perchè ciascun Vescovo è capo della particolare sua Chiesa.

III. Se dunque il Primato di S.Pietro e de'suoi Successori è un Primato di vera autorità e giurisdizione, come confessa di riconoscerlo con tutti i Cattolici il Dissertatore; forza è che si riconosca, e si confessi ordinato al Governo spirituale di tutta la Chiesa. E se il Primato di vera autorità e giurisdizione in S.Pietro, e ne'suoi successori è un domma di fede; d'uopo è dunque, che consti per la rivelazione, aver Gesù Cristo istituito, e conferito a S.Pietro, e trapassare ai di lui successori un Primato, il quale abbia per oggetto il Governo spirituale della Chiesa: giacchè ciò, che dipendeva dalla libera volontà del Divino istitutore, non può esserci noto se non pel canale della rivelazione. Ne segue pertanto per legittima illazione, che le testimonianze delle Divine Scritture, le quali servono a stabilire il domma del Primato, mostrino essere esso un Primato di vera autorità, e giurisdizione, e che ne sia oggetto il Governo spirituale della Chiesa; e si debbano in conseguenza intendere in un senso, il quale dinoti una tale autorità, e giurisdizione in ordine all'oggetto succennato.

IV. Ed ecco, per così dire, la chiave, per mezzo di cui ci si apre la vera intelligenza dei celebri testi di S.Matteo, *Tu es Petrus... & tibi dabo claves regni cælorum* &c. di S.Luca, *Confirma fratres tuos*, di S. Giovanni, *Pasce agnos meos...: pasce oves meas*; che sono i trè principali, sù de'quali si appoggiano i Teologi, per formare una concludente prova del domma cattolico. Tutti gli altri servono bensì a dilucidare, ed appoggiare una tal verità; ma da per se soli, o non proverebbero se non un Primato che potrebbe spiegarsi d'ordine, e di onore soltanto; o se pure somministrar potessero qualche prova d'un Primato di autorità, non sarebbe che una prova troppo debole. Nei trè succennati all'opposto si parla d'autorità e di giurisdizione. Dunque non si possono intendere se non in un senso, il quale ci faccia riconoscere in S.Pietro, e ne'suoi successori un Primato di vera autorità, e giurisdizione all'oggetto del governo spirituale della Chiesa. Se questi, che per comune con-

consenso sono i più decisivi a favore del domma, di cui si tratta, fossero suscettibili di una interpetrazione, la quale non lasciasse a S.Pietro, e ai di lui successori che un'ombra vana, un puro nome, un'apparenza, e non la verità, la realità, la sostanza d'una legittima giurisdizione in tutta la Chiesa; avrebbero vinto i Novatori; perchè da Cattolici si asserirebbe un domma, che non potrebbero giammai provare coll'autorità di quelle scritture, che sembrano d'insinuarlo.

V. Or se S.Pietro nulla più degli altri Apostoli ricevette da Gesù Cristo nel potere di legare, e di sciogliere, e nell' autorità di pascere il di lui gregge diletto, ma tutti ne parteciparono ugualmente; ognun vede, che i testi di S.Matteo, e di S.Giovanni sopra indicati non potrebbero essere di alcun uso a provare in S.Pietro un Primato di autorità, e giurisdizione. Tutto quello che ci insinuerebbero, sarebbe un Primato d'ordine, per essere stata fatta a S.Pietro prima che agli altri, la promessa dell'autorità di cui ivi si parla; ovvero un Primato di onoranza per essere stato Pietro prescelto a rappresentare tutto il Collegio Apostolico, e a ricevere in nome di esso l'anzidetto potere. Dunque affinchè dai mentovati passi del Vangelo si possa mostrare, che S.Pietro abbia realmente avuto da Gesù Cristo un Primato di vera autorità e giurisdizione nella Chiesa all'oggetto del governo spirituale di essa, è assolutamente necessario, che dai detti testi evangelici si rilevi, aver avuto S.Pietro una reale preeminenza, che in grado di autorità lo distinguesse dagli altri Apostoli in ordine a quella stessa spirituale giurisdizione, di cui in essi si parla.

VI. E tale si è appunto il senso ovvio, e naturale delle parole di Gesù Cristo a S.Pietro nei citati luoghi del Vangelo. Cominciamo da quelle presso S.Matteo al cap.16. *Tu es Petrus* &c. Tutta la tradizione perfettamente s' accorda in riconoscere la promessa quivi fatta dal Redentore a Pietro; come il premio d'averne egli confessata la Divinità. O convien dire pertanto, che tutto il premio dato a Pietro dal divin Maestro consista precisamente nell'avergli in tale occasione manifestato, e promesso, che gli avrebbe conferito

 la

la podestà di legare, e di sciogliere, poco prima di manifestare e promettere un'ugual potere a tutti gli Apostoli, come al capo 18. dello stesso Vangelo leggiamo aver loro non molto dopo promesso: e qual premio può riputarsi questa anticipazione, o si riguardi la sovrumana eccellenza di chi rimunera; o anche la sola eccellenza della confessione, che formonne il merito? o d'uopo è dunque accordare, che una tale promessa contien qualche cosa di grande e di singolare per Pietro.

VII. E certamente se si voglia aver riguardo al tuono grandioso, e a tutte le circostanze di tale promessa, si rimarrà convinto, che quanto si rende inverisimile il ristringere ad una anticipata manifestazione a Pietro di quel che poscia avrebbe avuto comune con tutti, il premio della confessione da lui fatta della divinità del suo Maestro; altrettanto è conforme a tutto il contesto Evangelico il riconoscere nelle parole del Redentore la promessa di una singolar prerogativa, per cui venisse Pietro distinto dagli altri Apostoli. Aveagli Cristo interrogati tutti, *Vos autem quem me esse dicitis?* A una tale dimanda ammutolirono quei medesimi, i quali poc'anzi erano stati prontissimi a soddisfare all'altra interrogazione: *Quem dicunt homines esse Filium hominis?* riferendo le diverse opinioni, che di lui si avevano: la nuova richiesta del loro Maestro gli rese avvertiti che egli era più del Battista, di Elia, di Geremia, e di qualsivoglia altro simile Personaggio: ma si avvidero nel tempo stesso di non aver lume bastante per raggiungere il vero di lui Essere, e persuasi della propria debolezza si tacquero. In mezzo al silenzio di tutti, solo Pietro, perchè a preferenza degli altri conosce per un'interna rivelazione del Padre celeste la Divinità dell'umanato di lui Unigenito, pieno d'esuberante gioja per l'amor' accesissimo che portava al suo Maestro, gli si fa innanzi, e Voi siete, risponde, Voi siete l'unto del Signore, il figlio di Dio: *Tu es Christus Filius Dei vivi*. Non disse in nome di tutti, *Nos credimus quoniam tu es Christus* &c. come allorquando rivolgendosi il Redentore a tutti i dodici con quelle parole: *Numquid & vos vultis abire?* rispose egli come riferisce l'Evan-

l'Evangelista S.Giovanni al cap.6. vv.69, 70.: *Domine ad quem ibimus? Verba vitæ æternæ habes: & cognovimus* (la confession di Pietro era di già preceduta), *quoniam tu es Christus Filius Dei*. Questa sì, che fù risposta resa da Pietro in nome del Collegio Apostolico. Ma nel nostro caso, persuaso egli che colla rivelazione a se fatta fosse stato destinato dal celeste Padre a istruire di sì importante dottrina i suoi colleghi, e a glorificare in faccia di essi il comun Maestro, rispose in nome suo proprio, rendendo palese agli astanti il gran mistero da se appreso. E fù allora, che il Redentore dopo di aver'autenticata la verità della risposta data da Pietro collo scuoprirgli da qual fonte l'avesse attinta: dopo di avergli inoltre fatto osservare, quanto segnalato fosse il favore ad esso compartito dal Padre celeste, chiamandolo perciò felice e beato, *Beatus es Simon Bar-Jona, quia caro & sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in cælis est*; passò a premiare in Pietro il dono d'una fede sì viva e sì pronta a lui compartito dal Divin Padre; e in ricompensa d'aver' esso resa palese in faccia degli altri Apostoli la sua Divinità, volle in presenza dei medesimi manifestare a lui la dignità, con cui veniva a distinguerlo fra tutti, come fra tutti lo avea distinto con un favor singolare il celeste suo Genitore. Cominciò adunque dal cambiargli il nome, e comunicargliene uno di quelli, coi quali veniva simboleggiato egli stesso; e fra tutti scelse quello di Pietro, come il più addattato a denotare, che la nuova prerogativa di grado, a cui voleva innalzarlo, non era passeggiera, ma durevole e ferma, ed era in ordine alla Chiesa che volea edificare: *Et ego dico tibi, quia tu es Petrus*; compiendo così la promessa, che fatta gli avea fin da quando gli fù la prima volta presentato da Andrea suo fratello, con quelle parole registrate nel capo primo del Vangelo di S.Giovanni, v.24., *Tu es Simon filius Jonæ, tu vocaberis Cephas*. Gli dichiarò poscia l'eminente grado, a cui l'avea destinato, soggiungendo: *Et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam... Et tibi dabo claves regni cælorum: & quodcumque ligaveris super terram erit ligatum & in cælis; & quodcumque sol-*

 veris

veris &c. E' dunque evidente da tutto il contesto, che la preeminenza espressa nelle anzidette parole, *Tu es Petrus &c.*, fù promessa a colui, il quale ricevette dal celeste Padre la rivelazione della Divinità di Gesù Cristo, e a cui fu dal Redentore mutato il nome. Or l'aver ricevuto una tal rivelazione, e la mutazione del nome sono particolarità totalmente proprie di Pietro a distinzione degli altri Apostoli, a quali nè dal celeste Padre fù fatta una simile rivelazione, nè dal Redentore fù mutato il nome. Dunque la preeminenza contenuta nella promessa di Gesù Cristo, *Super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam ... & tibi dabo claves Regni cælorum &c.*, riguarda Pietro a distinzione degli altri Apostoli: ella è tutta propria di lui, sebben destinata ad esso per vantaggio di tutti, come a vantaggio di tutti fù la rivelazione fatta dal celeste Padre al solo Pietro. Ma questa promessa parla di autorità, e giurisdizione spirituale, come lo mostran le parole, *Tibi dabo claves &c.*, e ve lo riconoscono tutti i Padri, tutti gli interpreti, tutti i Teologi: dunque la preeminenza promessa ivi a Pietro è preeminenza fra gli altri Apostoli in grado di autorità, e di giurisdizione spirituale.

VIII. Invano mi si obbietterebbe, che presso S. Luca (cap.9. v.20.) alla interrogazione di Cristo, *Vos autem quem me esse dicitis?* leggesi aver Pietro risposto, *Christum Dei*; che vale lo stesso, come se detto avesse, *Nos te dicimus Christum Dei*; ciocchè mostra aver Pietro risposto in nome di tutti; e però doversi dire, essere promesse a tutti ugualmente le chiavi nella persona di Pietro. Vana, io replico, è una tale obbiezione. Imperciocchè alla risposta di Pietro presso S.Luca, *Christum Dei*, se si può sottintendere, *Nos dicimus*; ciocchè indicherebbe aver Pietro risposto a nome di tutti, come a nome di tutti, secondo che ho osservato nel precedente paragrafo, rispose presso S.Giovanni a quell'altra proposta del Redentore, *Numquid & vos vultis abire?* ugualmente bene si può sottintendere, *Ego dico*; che indicherebbe aver Pietro risposto in nome suo proprio, non in nome di tutto il collegio Apostolico. Per conoscere adunque se Pietro abbia risposto in nome suo proprio, o

in

in nome di tutti, convien riportarsi alla narrazione, che ne fa S.Matteo, come più estesa, e circostanziata. Or da questa chiaramente si scorge in primo luogo, che il silenzio degli Apostoli nacque dal non aver'essi ancor penetrato il gran mistero della Divinità di Gesù Cristo; e che l'averla confessata Pietro fù effetto d'una interna rivelazione celeste fatta ad esso solo, e non agli altri; e in secondo, che e da tutto il contesto, e dall'unanime sentimento de'Padri consta, essere stata la promessa di Cristo a Pietro premio della di lui confessione. Sicchè per quel che abbiamo dalla narrazione di S.Matteo si mostra ad evidenza, che al *Christum Dei* presso S.Luca si deve sottintendere, *Ego dico*; non già, *Nos dicimus*, Senzacchè si possa ricavar prova in contrario dalle parole del seguente versetto 21. *At ille* (Christus) *increpans illos præcepit, ne cui dicerent hoc*. Imperciocchè dopo la confessione fatta da Pietro della Divinità di Gesù Cristo, e la testimonianza resa da Gesù Cristo, che Pietro avesse appreso quel che avea risposto, per rivelazione del Padre celeste, è chiaro, che non ne erano più all'oscuro gli Apostoli, come lo erano allorchè furono interrogati; ma appena intesa, avean creduta con piacere una tal verità. Onde volendo il Redentore pei suoi alti giudizj, che tal notizia rimanesse per allora ristretta fra' suoi Apostoli, ne si propalasse alle turbe, gli convenne farne rigoroso divieto non al solo Pietro, ma a tutti. Anzi questo stesso mi somministra una nuova prova del mio assunto. Ed è, che laddove il Redentore finchè promette le chiavi, indirizza il suo parlare al solo Pietro, *Tibi dabo claves*; all'opposto quando vuol fare il divieto di render per allora palese la sua Divinità alle turbe, indirizza il suo parlare. e il suo divieto a tutti gli Apostoli. Sarebbe stata una prova ben concludente d'aver' il Divin Maestro in Pietro parlato a tutti quando gli promise le chiavi, se parimente a lui solo comandato avesse, *ne cui diceret*; perchè a nulla servendo per tener'occulto alle turbe il gran mistero, che tacesse Pietro, se gli altri Apostoli non erano astretti per lo stesso comando a tacere; è chiaro che il *ne cui diceret* intimato a Pietro dovrebbesi intendere necessariamente inti-

 mato

timato a tutti nella persona di Pietro; e ne verrebbe per legittima illazione, che anche il *Tibi dabo* fosse stato detto a tutti, coll'esser detto a Pietro: ma l'avere Cristo rivolto il suo parlare ora al solo Pietro, ora a tutti; ben mostra che quando disse al solo Pietro *Tibi dabo*, una prerogativa gli promise indicante il grado, a cui destinavalo, e in cui per conseguenza veniva ad esser distinto fra tutti gli altri Apostoli.

IX. Quanto ho fin qui dimostrato sulla traccia del sagro Testo di S.Matteo, avere cioè il Redentore promessa a Pietro una preeminenza di giurisdizione con quelle parole, *Tibi dabo &c.*, non è già, come pensa il Dissertatore, contrario a ciò, che scrive S. Agostino nel Trattato 124. sopra S. Giovanni, cioè, che *Ecclesia, quæ fundatur in Christo, claves ab eo regni cælorum accepit in Petro*; ovvero a ciò, che scrive lo stesso Santo Dottore nel sermone 295., *Claves regni cælorum non homo unus, sed unitas accepit Ecclesiæ*. Il solo Dissertatore vede questa ripugnanza; ma essa non vi è realmente. Imperciocchè qual'altra cosa vuolsi far'intendere, allorchè dicesi, che il *Tibi dabo* è stato detto a S.Pietro a distinzione degli altri Apostoli, e che contiene la promessa di una giurisdizione, la qual dovesse distinguer Pietro dagli altri? Si vuol forse intendere una preeminenza personale, la quale spiri colla morte di colui, che l'ottenne? Tutt'altro. Siccome la rivelazione della Divinità di Gesù Cristo fù fatta dal Divin Padre a Pietro a preferenza bensì di tutti gli altri, ma però a benefizio di tutta la Chiesa, e perchè fosse la fede di tutta la Chiesa: non altrimenti il Redentore premiò in maniera Pietro per la sua confessione, che il premio fosse così sussistente nella Chiesa, come sussister dovea nella Chiesa la fede confessata da Pietro. Come uno è il Padre da cui era scesa la rivelazione fatta a Pietro; uno il Cristo, la di cui Divinità avea dal Padre appresa Pietro, e confessata in faccia a tutti i suoi colleghi; una la fede da tenersi con una ferma persuasione dell'intelletto nel cuore, e da confessarsi esternamente colla bocca da chiunque volesse conseguire la vera giustizia, e salvarsi, così una esser dovea la Chiesa, in cui stabile fosse questa Fede,

e in

e in cui sola si ritrovasse la vera giustizia e la salute. A stabilire pertanto quest'unità della Chiesa, istituì Gesù Cristo che in essa vi fosse uno, che fra tutti fosse il primo non solamente in ragion d'ordine e d'onore, ma d'autorità altresì e di giurisdizione. Volendo perciò istituir questo grado, dichiararne la preeminenza, e dichiarar'il soggetto da se destinato a tal carica, rivolse il suo parlare a Pietro, e l'assicurò che a lui avea preparato un tal grado, di cui gli dichiarò le prerogative nell'atto stesso di fargliene la promessa. Dunque è verissimo, che il parlar di Gesù Cristo fù rivolto a S.Pietro a distinzione degli altri Apostoli; e che la promessa in quelle parole contenuta riguardava S.Pietro, non gli altri, ed è promessa d'una giurisdizione spirituale a lui destinata con preeminenza fra tutti gli Apostoli: ma insieme è verissimo, che questa preeminenza fù annessa da Gesù Cristo non alla Persona di Pietro, ma al grado che istituiva a benefizio della sua Chiesa, e precisamente per l'unità della medesima, il quale perciò dovea sempre sussistere, e di cui il primo ad esserne investito, e l'unico fra gli Apostoli che aver ne dovesse il possesso, sarebbe Pietro, in premio di sua confessione. A ragione pertanto disse S.Agostino, che *Ecclesia, quæ fundatur in Christo, claves ab eo regni cælorum accepit in Petro*; perchè al grado, a cui voleasi da Cristo sollevar Pietro, e non alla persona di Pietro fù annessa una tal prerogativa, la quale perciò dovea rimaner sempre nella Chiesa, come in essa sempre dovea rimanere il grado, a cui fu destinato Pietro. A ragione altresì scrisse, che *claves regni cælorum non homo unus, sed unitas accepit Ecclesiæ*: perchè Pietro non le ricevette come un privilegio fatto alla sola sua Persona come pretese Tertulliano Montanista, a cui si opposero i cattolici (*), altrimenti sarebbe cessato alla morte di lui: le ricevette come una prerogativa della carica, a cui veniva elevato, carica istituita da Gesù Cristo per l'unità della Chiesa che veniva a fondare, e di cui stabiliva capo S.Pietro.

X. In

(*) Vedi il P.Mamachi Epist. III. ad Febron. pag.149. e 198.segg.

X. In tal qualità di capo S.Pietro rappresentava, non v' ha dubbio, la Chiesa universale; essendo una delle prerogative di chi è capo il figurare e rappresentar tutto il corpo morale di cui è capo. E però disse con ragione S.Agostino nell'anzidetto trattato 124. sopra S.Giovanni, che quando promise Cristo le chiavi del regno de' cieli a Pietro, questo Apostolo *Ecclesiæ propter Apostolatus sui Primatum gerebat figurata generalitate personam*; e nel citato sermone 295., *Hinc ergo Petri excellentia prædicatur, quia ipsius universitatis & unitatis Ecclesiæ figuram gessit*. L'avere S.Pietro figurata e rappresentata la Chiesa fù una conseguenza del suo Primato, *Propter apostolatus sui Primatum*, dice S.Agostino: il Primato si suppone in Pietro; il rappresentarsi da Pietro la Chiesa fà conoscere che egli ne avea il Primato, ed è però un'argomento della di lui eccellenza. *Hinc Petri excellentia prædicatur*: Ma questo Primato in vigor di cui Pietro *gerebat Ecclesiæ figurata generalitate personam*, ovvero *ipsius universitatis & Unitatis Ecclesiæ figuram gessit*, è un Primato non di puro onore, ma di autorità e giurisdizione: dunque siccome istituir il Primato, prometterlo a Pietro, e considerar Pietro come rappresentante la Chiesa in vigor del Primato, è un punto solo nelle parole di Gesù Cristo *Tu es Petrus &c.*, *Et tibi dabo claves &c.* d'uopo è riconoscere una prerogativa, o come parla S.Agostino, un'eccellenza in Pietro in tal'occasione, la quale non consista nel rappresentar la Chiesa; perchè ciò è una conseguenza del Primato, non già il Primato; ma sia una prerogativa un'eccellenza in quella autorità, che fù allora da Cristo annunziata in quelle parole, *Tibi dabo claves*. Ed ecco il gran divario fra l'essersi rappresentata la Chiesa da Pietro nel senso di S.Agostino; e la stessa rappresentanza nel senso del Dissertatore. Secondo quest'ultimo, Pietro rappresentò la Chiesa per ricevere in nome di essa la giurisdizione che Cristo conferir le volea, senza che in essa vi avesse egli alcuna prerogativa, per cui venisse distinto dagli altri Apostoli; in conseguenza o non ebbe Pietro in tal'occasione alcun Primato, potendosi conferire ad un corpo una autorità anche per mezzo di chi non ne è il capo;

o se

o ſe lo ebbe, fù ſoltanto di onore, conſiſtente nel rappreſentare e figurare la Chieſa; non fù un Primato di giurisdizione: laddove nel ſenſo di S.Agoſtino appartenendo all'eccellenza di S.Pietro l'aver in tal circoſtanza rappreſentata la Chieſa, per averla rapprenſata in vigor del ſuo Primato, e figuratane l'unità come capo, la ſua Primazia non conſiſte nel rappreſentare la Chieſa, ma in una preeminenza in quella medeſima giurisdizione, che il Redentore denotò con quelle parole, *Tibi dabo claves &c.*

XI. Che ſe Gesù Criſto diſſe dipoi a tutti gli Apoſtoli, come abbiamo in S. Matteo al capo 18., v.18., *Quæcumcumque alligaveritis ſuper terram, erunt ligata & in cælo; & quæcumque ſolveritis ſuper terram, erunt ſoluta & in cælo*; ciò punto non pregiudica al privilegio antecedentemente da lui promeſſo a S.Pietro. Se l'avere promeſſo il Redentore a tutti gli Apoſtoli il potere di legare, e di ſciogliere non laſciaſſe ſuſſiſtere alcuna prerogativa, che competeſſe a Pietro in queſto iſteſſo potere, nulla più proverebbe a favor d'un Primato di giurisdizione in queſto apoſtolo il paſſo, che è al capo 16. dello ſteſſo Vangelo, *Tu es Petrus &c.*, *Tibi dabo claves &c.*, e tutt'al più moſtrerebbe eſſere ſtata fatta queſta diſtinzione a Pietro, cioè che agli altri fù ſolamente qualche tempo dopo dichiarato qual ſovrumano potere ſarebbe loro conceſſo: la quale anticipazione di notizia dal Redentore uſata con Pietro a niuno è mai caduto in mente, che importi giurisdizione. Ma il fatto è, che, come il confeſſa il Diſſertatore medeſimo nel 2. capo della 2.parte, §.7. pag.172., in quelle parole, *Tu es Petus &c.* riconoſcono i Padri una prova della Primazia di S.Pietro. Dunque in eſſa ſi contiene la promeſſa di una ſpeciale preeminenza in quello ſteſſo, che dipoi promiſe a tutti gli Apoſtoli, dicendo loro, *Quæcumque alligaveritis &c.* Ed è per queſto che il Redentore promiſe prima nominatamente a Pietro un tale potere, e glielo promiſe ſotto il ſimbolo delle chiavi; ſimbolo di cui ſi ſervì ſolamente con Pietro, e non mai cogli altri Apoſtoli; ſimbolo che dinota una podeſtà ſuprema: dando con ciò baſtantemente ad intendere, che l'autorità di legare e di ſcioglie-

re

re da conferirsi a Pietro come a colui che avrebbe avuto il Primato, non può nel capo della Chiesa esser soggetta a restrizione o limitazione veruna: laddove gli altri nell'esercizio di questa podestà dovrebbero essere subordinanti a chi l'ha suprema in tutta la Chiesa.

XII. Che se l'avere Gesù Cristo detto a tutti gli Apostoli, *Quæcumque alligaveritis &c.*, non pregiudica punto alla preeminenza di giurisdizione in questo stesso potere di legare, e di sciogliere, promessa a Pietro come uno dei caratteri del Primato, a cui in premio della celebre confessione dichiarò d'averlo destinato: cosicchè o convien riconoscerla; o negare contro il comune sentimento de'Padri, che dal testo di S.Matteo cap.16. *Tu es Petrus &c.* si possa provare istituito da Cristo, e promesso a Pietro un Primato di autorità, e giurisdizione in tutta la Chiesa: convien riconoscere del pari, che l'avere gli Apostoli ricevuta immediatamente da Cristo, dopo la sua risurrezione, e non per mezzo di Pietro, ma anzi insieme con esso, l'autorità di legare, e di sciogliere, non può decidere in favor di coloro, i quali pretendono non potersi dal Capo della Chiesa in vigor di sua Primazia annettere le censure Ecclesiastiche a certi peccati, e riservare a se l'assoluzione de'peccati medesimi, o delle censure. Altrimenti qual preeminenza sarebbe stata accordata da Gesù Cristo a S. Pietro nella giurisdizione, se nell'esercizio della medesima fosse il primo Pastore limitato al pari degli altri Pastori? Del resto, a ben riflettere, l'aver Gesù Cristo conferita per se stesso a tutti gli Apostoli l'autorità di rimettere a ritenere i peccati, forma anzi una prova di quella giurisdizione suprema, che in riguardo di tale autorità competeva in vigor del Primato a San Pietro, e compete ora ai di lui successori in tutta la Chiesa. Imperciocchè quando il Redentore dopo d'aver data a suoi Apostoli la missione per affaticarsi legittimamente in nome suo alla conversione del mondo, diede loro lo Spirito Santo, e soggiunse, *Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; & quorum retinueritis, retenta sunt*, ancor facea egli per se medesimo le funzioni di capo visibile della sua Chiesa; e Pietro non

sola-

solamente non era ancora in esercizio del Primato promessogli; ma neppure ne era ancora stato posto al possesso; ciocchè seguì poco dopo; quando cioè dal Redentore medesimo poco prima della sua ascensione in cielo gli fù affidata la cura di tutto il diletto suo gregge, con quelle parole, *Pasce agnos meos ... pasce oves meas*. Onde col fatto stesso diede il Redentore a conoscere, che se nel mentre che come Dio accordava agli uomini la podestà di rimettere, e di ritenere i peccati, come Capo della sua Chiesa ne dispensava l'esercizio come stimava opportuno al bene della Chiesa medesima; e mostrò con ciò bastantemente, che questa podestà dovea regolarsi da chi facesse le di lui veci in qualità di capo visibile della Chiesa medesima; e che gli altri dovrebbero farne uso con subordinazione al capo, a cui però l'avea promessa sotto il simbolo delle chiavi in segno d'una autorità suprema.

XIII. Quanto ho fin quì recato per dimostrare, che l'essere stata da prima promessa, e dipoi conferita a tutti gli Apostoli immediatamente la facoltà di legare e di sciogliere, non toglie punto a Pietro una preeminenza singolare in questa stessa autorità, vien maggiormente stabilito, e dichiarato, se si osservi, che nel tempo stesso promise Gesù Cristo a Pietro di edificar sopra di lui la sua Chiesa. Ognun sà, esserne anche gli altri Apostoli chiamati fondamenti e da S.Paolo nella lettera ai fedeli d'Efeso (cap.2. v.20.), e da S.Giovanni nell'Apocalisse (cap.21.v.14.). Anzi S.Girolamo citato dal Dissertatore alla pag.173. scrive, che *Ex æquo super eos* (Apostolos) *Ecclesiæ fortitudo solidatur*. Ad ogni modo la promessa di Cristo a Pietro, *Super hanc petram ædificabo &c.* deve avere il suo compimento: e lo ha difatti. Sia pur'edificata la Chiesa sopra tutti gli Apostoli, e sopra tutti loro *ex æquo* posi ferma la mole di questo grande edifizio; Pietro però è quella Pietra fondamentale, che sorregge, e tien salde tutte le altre; e questa si è la preeminenza di Pietro in ordine all'essere fondamento della Chiesa; ciocchè pur sono gli altri Apostoli.

XIV. Questa destinazione di Pietro all'uffizio di tener saldi nella Fede i suoi compagni nell'Apostolato, la leggiamo

mo espressa nel Vangelo di S.Luca d'una maniera, che non lascia dubitare, esser così propria di Pietro per ragion del suo Primato, che nulla hà di comune cogli altri Apostoli, essendo anzi diretta al loro vantaggio. Ci fà dunque sapere l'anzidetto Evangelista al capo 22. (vv. 31.32.), che rivoltosi il Redentore a Pietro, gli disse: *Simon, Simon: Ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret, sicut triticum. Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; & tu aliquando conversus confirma fratres tuos.* Ed è appunto l'altro de i testi Evangelici, de' quali si servono i SS. Padri, e Teologi per provare il Primato conferito da Gesù Cristo a S.Pietro; come ne conviene anche il Dissertatore nel capo 1. della parte 2. al §.5. pag.137. soggiungendo, che Pietro adempì questo dovere dopo la risurrezione di Cristo sino alla fine de' giorni suoi. In virtù adunque di una tale incombenza tutta propria di chi è capo, divenne Pietro d'una maniera particolare Pietra fondamentale della Chiesa, perchè destinato a correggerer e rassodar quei medesimi, che ne doveano essere i fondamenti. Quindi siccome Gesù Cristo col dare un tale incarico a Pietro, compiè la prima delle promesse a lui fatte in premio della sua confessione, *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*: così chiaramente si scorge, avere egli presso S.Matteo indirizzato per modo il suo discorso a Pietro, che sebbene lo considerasse nella qualità che gli destinava di capo della sua Chiesa, ciò non fù per indicare, che le prerogative, le quali veniva a promettergli, dovessero esser comuni a tutti gli Apostoli; ma per dichiarar quelle, che volea esser proprie del grado, a cui destinavalo. Imperciocchè essendo il *confirma Fratres tuos* l'adempimento della promessa, *Super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*; è evidente, che essendo il *confirma Fratres tuos* fuor d'ogni dubbio diretto al solo Pietro, come capo bensì della Chiesa, ma non perchè si riferisse anche agli altri; nel senso istesso devono necessariamente intendersi quelle presso S.Matteo, *Super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*, che ne son la promessa. Dal che ancora si scorge, quanto giustamente siasi di sopra sostenuto, che il *Tibi dabo claves* sia stato indirizzato a Pietro solo, per indicar-

dicargli l'autorità annessa al grado, a cui verrebbe sollevato a preferenza degli altri Apostoli (vedesi i §§. VI, e VII. di questa Riflessione); giacchè sarebbe affatto irragionevole il pensare, che avendo Gesù Cristo parlato fin lì al solo Pietro, le ultime parole *Tibi dabo* fossero dirette a tutti gli Apostoli nella persona di Pietro; e che promettendogli ivi il Redentore in premio della sua confessione due prerogative l'una di fondamento della Chiesa, l'altra di legare, e di sciorre, nella prima avesse Pietro una preeminenza; e niuna ne avesse nella seconda.

XV. Non è men decisivo dei due precedenti a mostrar la preeminenza di Pietro in ordine al Governo spirituale della Chiesa, l'altro passo che si ha nel Vangelo di S. Giovanni al cap. 21. vv. 15. 17. Riferisce adunque ivi l'Evangelista, che il risorto Signore, dopo di aver in una seconda apparizione da se descritta nel precedente capo 20. vv. 21. e seguenti, lasciata a suoi Apostoli la pace, data loro la missione per formare la Chiesa, ispirato in essi lo Spirito Santo, e conferita l'autorità di rimettere e ritenere i peccati; nel che, come ho di sopra osservato (§. XII.) esercitò egli co' suoi Apostoli da per se stesso l'autorità, e il carattere di capo visibile della sua chiesa: dopo tutto ciò, dissi, in una terza apparizione diede a Pietro la cura di pascer tutto intero il diletto suo Gregge, con quelle parole, *Pasce agnos meos... Pasce oves meas*. Anche il Dissertatore nel capo 1. della 2. parte, §. 6. pag. 138. riconosce in questo luogo del Vangelo una prova del Primato di S. Pietro; ma al suo solito l'annienta, riducendo il Primato di Pietro all'onore di una comparsa, che gli fà fare come figura del Collegio Apostolico, il quale ricevesse in lui da Gesù Cristo l'autorità di pascere il suo Gregge, senza veruna preeminenza di Pietro in questa specie d'autorità e giurisdizione: e quel che è più, pretende tale essere il sentimento ed il linguaggio de' Padri.

XVI. Buon però per la cattolica verità, che una tale interpretazione del Dissertatore, la quale toglie al domma del Primato di vera autorità, e giurisdizione una delle più forti prove, e riduce il Primato stesso a un Primato di

sempli

semplice onoranza, vien combattuta dal testo medesimo: Ci assicura infatti l'Evangelista, che il Redentore prima di confidare a Pietro il suo Gregge, lo interrogò se lo amava più di quel che lo amassero gli altri: *Simon Ioannis diligis me plus his?* Risposto che ebbe Pietro, *etiam*, *Domine*, *tu scis*, *quia amo te*; fu allora che a lui soggiunse il Divin Maestro, *Pasce agnos meos*. Replicò l'interrogazione a Pietro; e ne attese di nuovo la risposta, prima di dirgli una seconda volta, *Pasce agnos meos*; e così pure la terza, quando gli soggiunse, *Pasce oves meas*. Or chi non vede, che l'interrogazione di Cristo riguarda precisamente la persona di Pietro, non il rappresentante del Collegio Apostolico? Potea ben Pietro assicurar' il divino suo Maestro di quell'amor rispettoso, che sentiva nei suoi affetti per lui; ma non poteva già rispondere dell'amore, che gli portassero gli altri: ond' è che interrogato la prima volta, se lo amava più degli altri, *Diligis me plus his*? rispose bensì dell'amore suo proprio, ma si guardò dal farne il paragone con quello degli altri: non disse, *Etiam*, *Domine*, *tu scis*, *quia amo te plus his*; ma soltanto *Tu scis*, *quia amo te*. Il Redentore medesimo diede bastantemente a conoscere, che non lo interrogava come Rappresentante del Collegio Apostolico: giacchè primieramente lo chiamò col nome suo proprio di Simone figlio di Giovanni; non con quello di Pietro, che dato gli avea a motivo del grado a cui destinava innalzarlo: in secondo luogo, perchè lo richiese, come si è veduto, se lo amava più che non l'amavano gli altri. Dunque Gesù Cristo interrogò la persona di Pietro, non già interrogò Pietro come figura, o rappresentante del Collegio Apostolico; e Pietro rispose, secondo che era stato interrogato; vale a dire; rispose per la persona sua propria, e non per se e pe'suoi compagni unitamente. Se dunque e l'interrogazione di Cristo, e la risposta di Pietro riguardano la di lui persona unicamente, ad esclusion degli Apostoli, e della figura o rappresentanza del Collegio Apostolico; come mai tutto d'un salto non riguarda più il Redentore la persona, ma la supposta figura e rappresentanza del Collegio Apostolico in Pietro nel confi-

confidargli la cura del suo gregge con quelle parole, *Pasce agnos meos... pasce oves meas?* Tanto più che in tutta questa narrazione si vede evidentemente, essere l'amore di Pietro per Gesù Cristo e la disposizione del Divin Maestro richiesta per affidare a Pietro il suo Gregge, e il merito di Pietro perche gli venisse commesso. La fede nella Divinità di Gesù Cristo confessata da Pietro gli meritò la promessa del Primato; l'amore, per cui la fede e vive ed opera, professato a Gesù Cristo da Pietro gli meritò di conseguire il Primato promessogli per la sua Fede. Fu dunque il merito personale di Pietro che ottenne e la promessa e il possesso di quel grado, il quale a esprimerne l'autorità spirituale fù simboleggiato nella promessa delle chiavi, che aprono e chiudono l'ovile di Gesù Cristo, e nella consegna di tutto il gregge contenuto nell'ovile, cioè nella Chiesa, chiamata spesso nelle scritture, come osserva S.Gregorio Magno, il regno de'cieli. Dunque l'autorità quivi espressa, essendo propria del Primato, non men di quella di cui parlasi nel testo di S.Matteo, è una prerogativa accordata a Pietro, non agli Apostoli insieme con Pietro.

XVII. Un'altra circostanza altresì fà conoscere, che l'incarico autorevole di governar il Gregge di Gesù Cristo fù affidato a Pietro come prerogativa propria del suo Primato, non come prerogativa che in Pietro ricevessero del pari tutti gli Apostoli. Appare chiaro dalla narrazione dell'Evangelista, in cui si vede che G.C. distinse come in trè porzioni il suo Gregge, e alla consegna di ciascuna di esse volle che precedesse la protesta di Pietro d'amarlo. Gli disse da prima, *Pasce agnos meos*: anche la seconda volta usò la stessa espressione *Pasce agnos meos*: la terza poi disse, *Pasce oves meas*. Un tal ripartimento, e questa distinzione di agnelli, e di pecore non è al certo senza mistero: La spiegazione più confacente è di considerare in una di queste trè classi i fedeli della circoncisione, nell'altra quei che dalla gentilità verrebbero alla fede, e nell'altra gli Apostoli; o sia che questi voglians intendere per gli agnelli nominati in primo luogo, e che perciò non si contentasse il Redentore d'in-

 terro-

terrogar Pietro, se lo amava; ma gli chiedesse se lo amava più, che non lo amavano gli altri; o sia che vengan significati nelle pecore, come quelli che dovean partorire a Gesù Cristo i Giudei, e Gentili convertendoli colla predicazione alla fede, e pascerli col latte della dottrina. Quel che è certo si è, che gli Apostoli eran la porzione del Gregge la più eletta, e distinta; come lo sono al presente i Vescovi: dunque se l'intero Gregge fù da Gesù Cristo affidato a Pietro, anche gli Apostoli furono a lui come a Pastor di tutta la Greggia affidati, o intender si voglion negli agnelli nominati in primo luogo, o nelle pecore, che consegnò a Pietro in ultimo luogo. E tanto più si rende ciò evidente, quanto che espressamente avea il Redentore presso S.Luca, incaricato Pietro; come si è veduto, di stabilir nella fede gli altri Apostoli, *Confirma fratres tuos*. Or se gli Apostoli formano una porzione del Gregge di Gesù Cristo; e tutto intiero fù questo confidato alla cura di Pietro, come non può dubitarsene; rimane dimostrato all'ultima evidenza che il *Pasce agnos meos ... pasce oves meas* spiega una prerogativa d'autorità annessa al Primato di Pietro, e non fu altrimente diretto nella persona di Pietro a tutti gli Apostoli, come pretende il Dissertatore.

XVIII. Ma il linguaggio de'Padri, dice egli alla pag.139; che *Petrus nobiscum oves accepit, & nos cum ipso accepimus omnes*. Se però si rifletta, che essi parlano della cura pastorale considerata nella sua natura, e ne'suoi doveri; s'intenderà tosto, che il loro sentimento e il loro linguaggio non si oppone punto ai diritti della Primazia conferita a S.Pietro. Tutti gli Apostoli ricevettero da Gesù Cristo che ancor faceva le funzioni di capo visibile della Chiesa, prima di averne confidate le sue veci a Pietro, la missione per la formazion della Chiesa: tutti da lui ebbero l'autorità di predicare il Vangelo, d' istruire i popoli, di battezzarli, e a tutti fù data la podestà di rimettere e ritenere i peccati: cose tutte che concorrono a riconoscer'in essi la cura pastorale: essa è dunque di divina istituzione: la sua natura è la stessa in Pietro, e negli

gli Apostoli; nel Papa, e ne i Vescovi; ed hanno tutti gli stessi doveri, perchè debbono invigilare sovra quelli ai quali presiedono, devono pascerli col cibo della divina parola, somministrar loro lumi nelle dubbiezze, sollievo ne'travagli; devono applicarsi a ridurli al buon sentiero se traviati; sostenerli, se deboli; scuoterli, se pigri; animarli, se pusillanimi; e avran da render conto al Pastor de' Pastori Gesù Cristo, se per loro o colpa, o incuria talun di essi perisse. La differenza stà nell'estensione di questo ministero: giacchè, come con somma ponderazione scriveva al Papa Eugenio S.Bernardo nel secondo libro *De consideratione*, *alii in partem sollicitudinis*; *tu in plenitudinem potestatis vocatus es*: *aliorum potestas certis arctatur limitibus*; *tua extenditur & in ipsos*, *qui potestatem super alios acceperunt*. Quando adunque disse Cristo a Pietro, *Pasce agnos meos &c.* istituì la cura pastorale, ne indicò la natura, e le obbligazioni: chiunque perciò ne viene incaricato riceve con Pietro le pecorelle da pascere: l'amore verso il Divin Redentore delle anime deve essere la prima dote d'un sacro Pastore, che lo rende attento, sollecito, industrioso al vantaggio de'fedeli de'quali assume la cura, per pascerli non come sue pecore per ritrarne profitto per se, ma come appartenenti al Gregge di Dio, per gloria di lui, attendendone da esso una ricompensa sovrabbondante in cielo. Ma che perciò? Sarà forse men vero che il Divin Pastore delle anime abbia confidato non una porzione, ma tutto intiero il suo Gregge alla cura di Pietro, e che a lui solo abbia indirizzate quelle parole, *Pasce agnos meos... pasce oves meas*. Tutt'altro, risponde S.Bernardo, come già si è veduto: perchè gli altri son chiamati *in partem sollicitudinis*; Pietro, e ciascun de'suoi successori *in plenitudinem potestatis*: la giurisdizione degli altri *certis coarctatur limitibus*; quella di Pietro, e dei suoi successori *extenditur & in ipsos*, *qui potestatem super alios acceperunt*. Ed è perciò che Origene scrivendo sul capo *6.* dell' Epistola ai Romani espressamente asserisce che a Pietro fù affidato quanto vi è di più importante nella Chiesa di Dio, allorchè gli fù consegnato tutto il Gregge di Gesù Cristo, per-

 chè

chè lo pascesse; e che perciò il Redentore richiese da lui a preferenza di qualsivoglia altra virtù quella dell'amor suo: *Cum Petro summa rerum de pascendis ovibus traderetur .... nullius confessio virtutis alterius, nisi caritatis, exigitur*.

XIX. Qualora adunque voglíansi intendere le Divine Scritture nel naturale senso, che esse ci presentano, i trè surriferiti passi di S. Matteo, di S.Luca, di S. Giovanni somministrano una prova concludentissima d'avere avuto Pietro da Gesù Cristo per esercitarlo, e trasmetterlo quindi a suoi successori un Primato di autorità, e giurisdizione in tutta la chiesa all'oggetto del governo spirituale della medesima; e di leggieri si comprende, come osservollo Origene nel tomo 11. sopra S.Matteo al n.31., che quelle stesse prerogative, le quali sembrano comuni a Pietro, e agli altri Apostoli, hanno in Pietro un grado d'assai più eminente, ed una eccellenza di gran lunga superiore. Colla quale osservazione d'Origene si può facilmente conoscere lo spirito di alcune espressioni de'Padri, che sembrano uguagliar Pietro agli altri Apostoli nell'autorità del governo spirituale della Chiesa. Tale è sempre stato il sentimento de' Teologi cattolici, i quali perciò hanno riposta la prinpal forza per provare un tal domma ne i suddetti passi del Vangelo. Cosicchè anche per questo capo dovrebbe il Dissertatore riconoscere insussistenti, e aliene dal vero senso Evangelico le interpretazioni, che egli ne arreca; come quelle, che non lasciando a Pietro veruna prerogativa di autorità spirituale, in cui sia superiore agli altri Apostoli, fanno svanire il Primato di giurisdizione, e vi sostituiscono quello di pura onoranza.

RIFLESSIONE IX.

Si espongono i vari Diritti essenziali del Primato.

I. Salito che fù al cielo il Redentore, rimase Pietro a far le veci di lui in qualità di Capo visibile di tutta la Chiesa. Questo mistico corpo di Gesù Cristo medesimo,

mo, esso è a lui perfettamente soggetto, e da lui riceve ogni membro vita, ed azione; ne d'altronde fuorchè da lui può avere gli influssi della Grazia, i lumi per non errare, la forza per ristringer' i nemici, l'assistenza per non perire e soccombere: ma dovendo pure questo mistico corpo esser visibile, d'uopo era che vi fosse chi facesse in sulla terra le veci di Gesù Cristo in qualità di Capo, da che egli dopo la sua ascensione al cielo non ne facea più esteriormente le funzioni. Per questo uffizio destinò egli Pietro, e poi avanti di dipartirsi dalla terra gli affidò la cura di tutto il suo gregge, come si è poc'anzi osservato. Pietro adunque entrò nell'esercizio della sua carica: nessuno degli Apostoli pretese di farsi capo; ma tutti riconobbero per capo S. Pietro.

II. Prima di passar'oltre sarà bene fissar il significato di un termine usato sovente dal Dissertatore, che è certamente equivoco. Egli chiama S.Pietro, e così pure ciascun de'Papi, Capo bensì della Chiesa, ma *Capo ministeriale*. Non deve sembrare strano a questo scrittore, se vado cercando la traccia di quel che significhi questa espressione *Capo ministeriale*; perchè a dir vero non la trovo usata nell'antichità; e mi lusingo che egli stesso converrà esser'essa di data assai fresca, e non usata se non da quei scrittori di questi ultimi tempi, i quali hanno attentato contro l'autorità Pontificia. Se per Capo ministeriale voglia che s'intenda essere stato S.Pietro, ed esser'il Papa un Ministro di Gesù Cristo che ne fà le veci di capo, io ne convengo: come pure se intende, che il grado di capo visibile è un vero ministero per vantaggio della Chiesa, e de'suoi membri. Ma se per l'esser di capo ministeriale non lo riferisse a Gesù Cristo; bensì alla Chiesa medesima, come se fosse un di Lei legato; questa espressione è falsa; essendo Pietro, essendo ciascun de i di lui successori capo visibile della Chiesa per governarla, e avendo a tal fine ricevuto da Gesù Cristo la necessaria podestà; giacchè non fù S.Pietro, e non è il Papa Capo visibile della Chiesa se non in virtù del suo Primato, che è Primato di vera autorità, e giurisdizione. Qual necessità adunque d'introdurre nuovi vocaboli? Era forse oscura la

 deno-

denominazione di capo visibile della Chiesa, di Vicario di Gesù Cristo? E se talun ne abusava, perchè non piuttosto correggere l'errore, senza introdur nuove voci? E seppur si volean introddurre per troncar fin dalle radici l'abuso che se ne facesse, perchè sostituir'alle antiche una espressione, piena d'ambiguità, e di equivocazione, che non lascia vedere se si ammetta il domma del Primato di autorità, di cui sia oggetto il governo della Chiesa; o se si riconosca soltanto un Primato di pura onoranza? Ma ritorniamo al nostro proposito.

III. In quei cominciamenti, gli Apostoli ricevuto che ebbero lo Spirito Santo, cominciarono, giusta l'ordine avutone da Gesù Cristo, a predicar la Fede di lui prima in Gerusalemme, dipoi in tutta la Giudea, e in Samaria, e passando quindi a portar la luce evangelica alle genti si divisero, andando chi in una, chi in un'altra Provincia: ed a misura che andava crescendo il numero dei credenti fondavano Chiese ordinando Vescovi che le governassero, e Sacerdoti e Diaconi in sussidio de'Vescovi. Sebbene però fin dai tempi degli Apostoli fosse rispettabile il numero delle Chiese da essi fondate; giacchè dal libro degli atti, e dalle lettere degli Apostoli sappiamo che ve n'erano in Asia, nella Bitinia, nella Macedonia, nella Galazia, nel Ponto, nella Italia, in Creta, ed altrove; ancora però non erano istituiti nè i Metropolitani, nè i Patriarchi: ciascun Vescovo era indipendente dall'altro: l'istituzione de' Metropolitani, degli Esarchi, de' Primati, de' Patriarchi è di data posteriore: essa è di diritto ecclesiastico, non di diritto divino; ed è perciò, che talora un Vescovado soggetto in prima al Metropolitano, si leva dalla giurisdizione di questo, si erigge in Metropoli, e gli si soggettano alcuni Vescovadi sottoposti per l'addietro ad un'altro Arcivescovo. Ma Pietro avea fin da principio per istituzione divina il Primato in tutta la Chiesa: ed ossia quando ancor non avea presa a governare la Chiesa d'Antiochia, o dopo che in essa collocò la sua sede, o dopo di averla trasferita a Roma, tutti i Vescovi stabiliti nel Cristianesimo non riconoscevano altro Capo, a cui fossero soggetti se non San

Pietro

Pietro per ragion del Primato. Erano tutti i Vescovi in quel tempo riguardo a S. Pietro, come, per addattare i vocaboli alle idee che abbiamo adesso, tanti Suffraganei riguardo al Metropolitano: anzi vi avevano una soggezione e dipendenza maggiore; imperciocchè il Metropolitano non è propriamente incaricato della cura delle anime affidate a quella de'suoi suffraganei; laddove a Pietro era stato detto senza limitazione da Gesù Cristo, *Pasce agnos meos*, ... *Pasce oves meas*. Or egli è chiaro che l'istituzione de'Metropolitani, de' Primati, de' Patriarchi essendo di ordinazione ecclesiastica non può derogare nè punto, nè poco alla giurisdizione, che i successori di S. Pietro hanno in tutta la Chiesa per istituzione divina: sempre sarà vero dopo che sono stati eretti gli Arcivescovati, i Patriarcati &c., quel che era vero prima della loro erezione; che ai successori di Pietro nel Primato incombe il confermare i fratelli nella Fede; e che di coloro, i quali appartengono all' ovile di Gesù Cristo, nessuno vi è, che non sia stato consegnato a Pietro, e per mezzo di lui ai successori, per essere pasciuto, governato, corretto.

IV. Accordo bensì, che essendosi dilatata la Chiesa per le varie nazioni dell'universo, non era possibile, che un solo uomo potesse conoscere e giudicare di tutte le cause ecclesiastiche. Fu d'uopo pertanto moltiplicare, a nostro modo d'intendere, una specie di Primato non solamente per ciascuna Provincia, ma ancora per ciascuna Diocesi: ossia formare de' Primati in ogni Provincia e Diocesi a somiglianza di quello, che Gesù Cristo avea istituito per tutta la Chiesa. Moltiplicati che furono i fedeli il solo Vescovo anche coll'ajuto de'Preti non bastava a supplire a tutte le loro spirituali indigenze; convenne ripartire quella porzione del Gregge affidata al Vescovo in tante minori porzioni, alle quali presiedessero semplici Sacerdoti; e fu questa la vera origine de' Parrochi, i quali sotto la direzione del Vescovo pascono una porzione del Gregge a lui con ispezialità consegnato; responsabili del lor ministero non solo a Dio, ma anche al Vescovo, di cui sono i cooperatori. Moltiplicati i Vescovi, poteva facilmente per la distanza de' luoghi introdursi una

una pericolosa anarchia. Quindi fu stimato opportuno, che in ogni Provincia uno dei Vescovi di essa ne fosse come il Capo, in guisa somigliante a quella in cui il Vescovo si riguarda come il Capo dei Sacerdoti del second'ordine nella sua Diocesi; e fu ugualmente riputato convenevole, che a questo Capo della Provincia si riferissero le cause de' Vescovi Provinciali; e in grado d'appello quelle de'Cherici e de'Sacerdoti delle Diocesi dei lor Suffraganei. Non parve che questo regolamento adeguasse ancora il bisogno; e però alcune Sedi furono riguardate come le Madri delle altre, e i loro Vescovi decorati col titolo di Patriarchi, a ciascun de' quali vennero assoggettati varj Metropolitani delle Provincie.

V. Per altro in questa stessa istituzione de' Patriarcati si può facilmente rilevare una marca di rispetto avutosi dalla Chiesa alla Primazìa di S. Pietro. Imperciocchè primieramente la Sede Romana fu annoverata anch'essa fra le Patriarcali; anzi si riguardò come la prima fra esse. Non abbisognava essa in vero di tale onore, perchè già possedeva il posto più eminente d'ogni altra non solamente di grado, ma altresì di autorità spirituale; ad ogni modo fu un contrassegno di venerazione alla Primazìa della Sede di Pietro, che si assegnasse il primo posto nella dignità d'istituzione ecclesiastica a quella Sede, la quale per istituzione divina godeva già della più grande preeminenza d'autorità in tutta la Chiesa. In secondo luogo siccome la dignità Patriarcale era quella fra tutte le altre d'istituzione ecclesiastica, che più da vicino rassomigliasse la Primizìa da Gesù Cristo conferita a S. Pietro; perciò nel determinarsi da principio le Sedi da decorarsi di tale titolo, in Occidente non se ne istituì alcun'altra in ossequio della Romana; ed in Oriente si trasandò non solamente la Sede della città regia divenuta soggiorno dell'Imperatore, ma ben'anche quella di Gerusalemme, sebben la più antica di tutte, e piantata ove era nato il Cristjanesimo; e vennero con tal prerogativa onorate quelle sole Sedi, che erano state stabilite dall'Apostolo S. Pietro; cioè quella d'Alessandria, che egli fondò per mezzo di S. Marco suo Discepolo, e di Antiochia, che stabili

bili per se stesso; e con avveduto consiglio fu l'Antiochena posta in ordine dopo l'Alessandrina, per ovviare che in progresso di tempo, per essere stata anch'essa governata da San Pietro; non contendesse del primo grado colla Romana.

VI. Stabilita così questa forma di Gerarchia, convenne addattarvi dei regolamenti proporzionati al fine, per cui erasi istituita, e ad ovviare a tutto ciò che potesse cagionare disturbi, o alterare buon'ordine. E però fu ordinato, che un Vescovo non si ingerisse negli affari dell'altro, il Metropolitano in quelli d'un'altra Provincia, un Patriarca in quelli d'un'altro Patriarcato; ma niuno si avvisò mai di poter fissare alcun limite all'autorità della Primazìa, come quella che non è suscettibile d'imposizione di tali limiti, perchè stabilita non dalla Chiesa, ma da Gesù Cristo in tutta la Chiesa. Questi stessi regolamenti per altro fan conoscere, che la Chiesa animata dallo spirito del divino suo sposo tende sempre all'unità, e ad essa tutto dirige. Se in una Diocesi son necessarj alla spirituale coltura e assistenza de' fedeli molti Parrochi; vuole però, che il Vescovo abbia in qualità di Capo una vera autorità e giurisdizione sopra de' medesimi. Se in una Provincia son molti i Vescovi; vuole, che un di essi ne sia il Capo, a cui gli altri abbiano una vera subordinazione. Se molti altresì sono i Metropolitani sparsi per le diverse Provincie; gli ha ripartiti sotto la giurisdizione del ristretto numero de' Patriarchi. In vista di ciò chi potrà mai dubitare, essere interamente conforme allo spirito della Chiesa, non solamente, che fra i Patriarchi uno ve ne sia il quale come primo possa contener gli altri ne' proprj doveri, come lo può il Patriarca riguardo ai Metropolitani a se soggetti, ed il Metropolitano riguardo ai Vescovi della sua Provincia; ma altresì che con tale istituzione di Gerarchia non mai abbia preteso di sottrarre i Vescovi, o qualunque altro dalla giurisdizione della Primazìa; e però possa il Papa ricevere, a cagion d'esempio, l'appellazione d'un'Ecclesiastico contro il giudizio del proprio Vescovo; o giudicare in prima istanza d'un Vescovo, e procedere contro di esso?

VII. Convien pertanto distinguere quello, che, per la

più

più pronta e retta ammistrazione della giustizia, e per il più facile e sollecito riparo ai disordini, hanno creduto di stabilire i Concilj in coerenza dell'istituzione puramente ecclesiastica de' Metropolitani e de' Patriarchi, da ciò, che per istituzione di Cristo compete in virtù del Primato ai successori di Pietro. Questi canoni o sono stati formati col consenso della Sede Apostolica, o ne han riportato in seguito l'approvazione; e da qui nasce, che essa per la sua prerogativa deve esserne vindice e custode: ma questi Canoni non han derogato, nè potean derogare a que' diritti, che in vigor della Primazìa competevano per divina ordinazione a S. Pietro e a' suoi successori prima della istituzione de' Metropolitani &c., e prima de' Canoni, che han regolato la polizia ecclesiastica. A questi diritti nè Pietro, nè i di lui successori han potuto rinunziare, perchè annessi non alla persona, ma al grado per disposizione di Cristo: essi però non impediscono che i Papi possan conformarsi ai statuti de' canoni relativi alla gradazione venuta in appresso pel bene della Chiesa: ma questo è sino al punto, che con tali mezzi si ottenga il fine voluto dai canoni stessi: se la malizia, la prepotenza, la frode facessero servire le sante leggi all'oppressione dell'innocente, all'impunità del colpevole, al trionfo della perfidia; può il Papa usare della suprema sua autorità, e come Capo di tutta la Chiesa conoscere o per se stesso, o per mezzo de' suoi Legati, di tutto ciò, che turba il regolamento della Chiesa, e punir colle censure i Refrattarj, restituire ne' loro gradi gli innocenti, deporre dalla loro Sede i colpevoli.

VIII. In una parola. Per giudicar rettamente dell'autorità e giurisdizione del Papa come Primate in tutta la Chiesa, convien osservare, quale competeva a S. Pietro, e ai primi suoi successori nel tempo che tutti gli altri Vescovi erano fra di se in una perfetta uguaglianza, nè vi erano Metropolitani o Patriarchi, ma riconoscevano per unico lor Superiore il Vescovo di Roma come Primate di tutta la Chiesa, e anteriormente a tutti i canoni concernenti l'ecclesiastica polizia. Questo è lo stato originario e naturale della Primazìa, che per essere istituita e voluta da Cristo,

non

non è soggetta nella estensione de' suoi diritti ad alcuna restrizione o limitazione. Sempre sarà vero, che il Papa ha un dovere di rassodar nella fede i Vescovi suoi fratelli: che ha l'obbligazione di pascere e governare e agnelli e pecore del gregge di Gesù Cristo: che ha autorità di aprire e chiudere le porte dell'ovile, perchè a lui affidato.

IX. Se dunque Pietro visita di città in città tutti i Discepoli, come il Padre comune di tutti, e come incaricato della cura di tutte le Chiese, secondo che riconosce anche il Dissertatore part. 2. cap. 1. §. 8. pag. 141.: se istruito per una celeste visione nella persona del Centurione, e in quelle della di lui famiglia ammette i Gentili alla Chiesa, e rovescia così il muro di divisione ond'erano separati da'Giudei: se anche dopo introdotta la distinzione de' Metropolitani, de' Primati, de' Patriarchi, il Papa Vittore vuol rescindere dalla Chiesa gli Asiani nella controversia della Pasqua, e Papa Stefano minaccia di separarne S. Cipriano e i suoi aderenti nella quistione del Battesimo dato dagli Eretici: se Giulio I. ammette l'appellazione di S. Atanasio dall' iniqua sentenza d'un conciliabolo d'Ariani; e S. Innocenzo I. quella di S. Giovanni Crisostomo condannato ingiustamente in un'altro conciliabolo de' Vescovi suoi persecutori; in tutti questi e in somiglianti altri casi scorgesi l'autorità e giurisdizione del Capo visibile della Chiesa, che in virtù del suo Primato visita quella porzione di gregge, che stima opportuno, quantunque confidata alla speciale cura del Vescovo, che decide questioni importantissime e concernenti la Chiesa universale, che, senza contrasto sul potere, minaccia censure contro i Vescovi delle più distinte sedi dell' Asia, dell' Oriente, dell'Africa; che riceve le appellazioni non che dai giudizj de' particolari Vescovi, anche da quella de' Concilj, e comanda siano restituiti alle lor Sedi gli iniquamente deposti.

X. Che se si vuol fare agir questa autorità, qual potenza tirannica contro l'equità, e in violazione de' canoni: allora protestano i Papi di nulla poter essi contro i medesimi canoni; ed a ragione: poichè in virtù del Primato sono essi i principali osservatori e custodi di quelle savissime

fime leggi, che fecondo le varie occorrenze emanarono per eftirpare gli abufi, per ricondurre il buon ordine, per far rifiorire la pietà, il candor de' coftumi, il fervore della carità, l'efemplarità del Clero, la fantificazione del popolo; e tutta l'autorità di cui fon riveftiti l' han ricevuta *in ædificationem*, non *in deftructionem*. Tanto più, che, come ho di già offervato, alla formazione di tali leggi o vi diedero i Romani Pontefici l'impulfo, o vi preftarono il loro confenfo, o vi aderirono colla fuffeguente loro approvazione: certo effendo, che le difpofizioni medefime de'Concilj Ecumenici non ebbero vigore, fe non dopo che vi concorfero i Papi coll'accettarle: nè il Differtatore potrà produrre efempio d'alcun Concilio o Canone, che fia ftato accettato in tutta la Chiefa, fenza l'adefione o accettazione del Romano Pontefice.

XI. Se finalmente talora i Vefcovi han contraftato al Papa un qualche diritto appoggiandofi alla difpofizione de' canoni; come già quelli d'Africa refiftettero a Papa Zofimo nella caufa di Appiario; ciò fu, perchè non ufando i Papi della fuprema autorità del Primato fe non a tenore de'canoni, fuorchè in cafi ftraordinarj e per urgente neceffità; ed avendo difatti il Papa Zozimo prodotta non la fuperiore giurifdizion del Primato, ma la difpofizione de' canoni di Sardica, citati, come appunto erano nel codice della Chiefa Romana, fotto il nome di canoni di Nicea; i Vefcovi d'Africa non leggendo tali canoni nel loro codice del Concilio Niceno, credettero di poterfi con ragione opporre a quanto Zozimo diceva di agire in coerenza de'medefimi.

XII. Ai diritti della Primazia indicati particolarmente nei precedenti §§. IX. e X. devefi aggiungere, che il folo Pontefice Romano, a diftinzione di qualfivoglia Metropolitano o Patriarca, ha l'ordinario diritto di difpenfare nelle leggi generali della Chiefa univerfale in materie difciplinari; quando nella formazione di quefte leggi medefime, o per qualche conceffion fuffeguente non fia lafciato al giudizio de' Vefcovi il difpenfarvi. Dico primieramente, che una tale autorità non compete ad alcun'altro. Imperciocchè, lafciando da parte gli abufi graviffimi e frequentiffimi

mi che ne verrebbero all'ecclesiastica disciplina; egli è evidente, che nelle leggi fatte dalla Chiesa universale niuno ha l'autorità di dispensarvi, se non la Chiesa stessa, che le ha formate, ovvero, come or'ora si vedrà, il di lei Capo, che la rappresenta. Quale stabilità difatti avrebbero le sante leggi della Chiesa, se ogni Vescovo avesse l'autorità di dispensare alle stesse? Ed a che si ridurrebbe in tal caso il diritto, che nel Papa riconosce il Dissertatore in più luoghi, d' invigilare sull'osservauza de' canoni in tutta la Chiesa? Ricercato quello o quell'altro Vescovo, perchè non si osservassero più nella sua Diocesi i tali e tali canoni, risponderebbe d'aver creduto ben fatto di dispensarvi, e di essersi in ciò prevalso dell'autorità, che gli compete; senzacchè il Papa potesse replicar in contrario o per farlo rientrare in se stesso, o per rimediare all'abuso, o per riparare lo scandalo, o per ovviare a una più grande rilassatezza. Gran fatto! Si declama furiosamente contro Roma per la facilità di dispensare; e poi si ha tutto l'impegno di moltiplicar tanti canali per ottenere dispense, quanti sono i Vescovi del Cristianesimo; senza esaminare a fondo nè il gius, nè le conseguenze funeste alla Chiesa. Ho detto in secondo luogo, competere al Papa in vigor del suo Primato una tale autorità. Imperciocchè per una parte si tratta bensì di leggi stabilite dalla Chiesa universale; ma però di leggi riguardanti puramente punti di disciplina, suscettibili in conseguenza di variazione, secondo le diverse occorrenze: per l'altra, la Chiesa universale, la quale ha formate tali leggi, non è sempre adunata in Concilio, onde ad essa, che le formò, si possa ricorrere per la dispensa. E' chiaro adunque, dovervi essere nella Chiesa chi, richiedendolo il bisogno o l'utilità de'fedeli, od altro somigliante giusto motivo, possa accordar la dispensa: nè poter questi esser altri, se non colui, che Capo è di tutta la Chiesa; che come Capo la rappresenta; che siccome è il primo e principale custode e vindice delle sue leggi, così ne è pure il primo interprete; che è chiamato, secondo l'espression di S. Bernardo, non già come gli altri *in partem sollicitudinis*, ma bensì *in plenitudinem potestatis*; e

senza

senza il di cui consenso niun canone è stato mai riguardato come legge della Chiesa universale.

XIII. Da quì nasce, che quand' anche la Riserva al Papa de' benefizj, delle dispense matrimoniali, o da voti, e simili, si vogliano ammettere di puro diritto ecclesiastico; ad ogni modo essendo state stabilite o confermate dalla Chiesa universale o coll'accettazione, o con decreti de' Concilj Ecumenici, e segnatamente di quello di Trento; ne viene, che non potendo alcun Vescovo derogare alle leggi disciplinari della Chiesa universale, non possono i Vescovi dispensare in tali materie riservate al Papa, neppure sotto il pretesto di voler rivendicare i loro diritti originarj. Tanto più, che fra i diritti originarj de' Vescovi da taluni recenti Scrittori se ne annoveran di quelli, i quali verrebbero a distruggere i sacri inviolabili diritti della Primazia; e di altri vi è per lo meno grave e ben fondato dubbio, se siano veramente diritti originarj dell' Episcopato. Or qual nuova Teologia è mai questa, che si voglia pretendere sopra un diritto, il di cui titolo è per lo meno dubbioso; pretendervi, non ostanti i decreti della Chiesa universale, che o lo riconoscono proprio della Primazia, o ad essa lo riservano; e pretendervi per via di fatto con manifesta violazione de' canoni? Codesti Scrittori, che mettono in campo tali dottrine, avrebbero poi gli stessi sentimenti, se si trattasse, che la Chiesa pensasse a rivendicare a se quei diritti, che in varj tempi ha accordati ai Sovrani o in benemerenza di privilegj ad essa concessi dai Sovrani medesimi, o per animargli vieppiù a porgerle la lor protezione?

RIFLESSIONE X.

Sopra il capo quarto ed ultimo della Dissertazione.

I. Non intendo io già d'entrar quì in quistione, se il Romano Pontefice quando come capo visibile della Chiesa, con tutta quella maturità di consiglio, che richiede l'importanza della cosa, e dopo di aver' implorato colle preghiere il lume superno, solennemente pronunzia, come già

già Pietro o al compartir de i messi del centurione, o nel concilio di Gerusalemme, una decisione concernente la dottrina della fede o dei costumi, sia infallibile, e irreformabile per consegnenza ne sia il giudizio. Sò, che riconoscendo tutti i cattolici per domma di fede il Primato d'autorità e di giurisdizione ne i successori di S.Pietro nella catedra Romana, son poi divisi di sentimento intorno al punto dell'infallibilità del Papa; non essendovi finora alcuna definizione della Chiesa universale, che fissi ciocchè debba tenersi intorno a tal controversia. Troppo dunque interessava lo svolgere dagli inviluppi sotto de'quali si nasconde la dottrina contenuta nel libro, che portando per titolo *Vera idea della Santa Sede*, ne annienta il Primato di autorità, e di giurisdizione; e mostrare le vere prerogative annesse a un tale Primato per istituzione divina: laddove se il Romano Pontefice sia o nò infallibile, è una quistione, la quale *salva pace & compage unitatis*, si aggira nel seno del Cattolicismo.

II. Trè cose però non posso menar buone al Dissertatore. La prima si è lo spacciar come verità notorie, e fatti incontrastabili le pretese prevaricazioni di Liberio, di Zosimo, di Onorio; come se non fossero conosciute le sode Apologie fatte in mille libri e di questi, e di altri Pontefici ancora, de'quali si contrasta da taluni l'ortodossia della dottrina in qualche lor decisione. Si è l'altra il distinguere che ei fà trà *indefettibilità*, e *infallibilità*; accordando al §.14. n.3. pag.324., che la fede della sede di Roma non mancherà mai, per esser la Sede del successor di S.Pietro; e prentendendo al §.15. pag.328., che questa indeffettibilità possa sussistere senza il privilegio dell'infallibilità; ne altro spieghi; se non che l'errore non potrà mai nella Chiesa di Roma gettar così profonde radici, che ella l'abbia a difendere ostinatamente, e separarsi dal corpo della vera Chiesa, come è accaduto alle Chiese dell'Oriente, d'Inghilterra, di Danimarca &c. Si è la terza il riconoscer, che ei fà, questa indeffettibilità della Chiesa Romana in forza dell'orazione di Cristo, *Ego rogavi pro te, Petre, ut non deficiat fides tua* (Ved. il §.14., n.4., pag.325.); e nondimeno

meno negare al Papa non solamente l'inerranza, ma anche l'indeffettibilità; cosicchè non solamente possa egli cader' in errore, ma ostinarsi pertinacemente a difenderlo.

III. Una tal distinzione dell'infallibilità dalla indeffettibilità, è assolutamente arbitraria, ed inventata per eludere le testimonianze de'Padri, che si sogliono addurre dai difensori della infallibilità della Chiesa Romana, e de'Romani Pontefici. L'indeffettibilità esclude anche l'interruzione. Non può cessar d'essere, ne men per poco, quel che è indeffettibile: cessar di essere, e perire sono una cosa medesima; come una cosa medesima si è perire, e mancare difatti. Quindi è, che S.Agostino disputando contro i Donatisti (lib.3. de Bapt. 4.3.) apertamente insegna, ehe se la Chiesa si fosse in qualche tempo interrotta, sarebbe altresì perita affatto e mancata. Ove è da notare, che l'interruzione della Chiesa cattolica la reputa impossibile S.Agostino non già per quella ragione, che ne reca il Dissertatore al §.15. pag.329., cioè che se la Chiesa universale potesse sbagliare nel decidere le quistioni della fede, mancherebbe ad essa, ed a fedeli una sicura regola per discernere l'errore dalla verità, ne la Chiesa avrebbe più il modo d'essere richiamata alla verità: ma reputa il santo Dottore impossibile questa interruzion della Chiesa; perchè se per alcun tempo vi fosse soggiacciuta, come ne veniva in conseguenza dei principj dei Donatisti, sarebbe irreparabilmente perita; e potrebbesi loro chiedere a ragione. *Unde ergo Donatus apparuit? Ne qua terra germinavit? Ne quo mori emersit? Ne quo cælo cecidit?* Se dunque la santa Sede, se la Chiesa Romana si riconosce dal Dissertatore per indeffettibile, d'uopo è, che la riconosca altresì per infallibile: se non potrà mai totalmente, cioè ostinatamente e perseverantemente mancar nella fede, poichè mancherebbe una parte principale ed *essenziale* della Chiesa cattolica, come egli ivi scrive alla pag.329., per la stessa ragione convien dire, che nepurre possa mancare *ad tempus* nella fede.

IV. Egli e poi affatto fuor di regola il dedurre, come fà il nostro Autore §.14. n. 5. pag. 325. l'indeffettibilità della

della Chiesa Romana dall'orazione di Gesù Cristo, *Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua*; e non riconoscere, anzi il negare, come egli fà al §.8.del capo 3. pag.246. 247., l'indefettibilità medesima nel Romano Pontefice; ciocchè anche segue dai di lui principj: giacchè se fosse vero, che li Papa Onorio avesse errato coi Monoteliti nella fede delle due volontà divina, e umana in Cristo, come ci dà per certo il Dissertatore, avrebbe egli perseverato ostinatamente nell'errore fino alla morte;non avendo ritrattato giammai quanto scrisse nella sue lettere, nelle quali crede l'Autore contenersi l'approvazione, ed autorizzazione del Monotelismo. Rifletta per altro il Dissertatore, che ha bensì la Chiesa universale le sue promesse di non potere giammai mancar nella fede, avendola in essa sposata il Divin Redentore *in sempiternum*, come fù predetto per Osea; e promessole a tal fine presso S.Matteo, che le porte d'inferno non prevalerebbero giammai contro di essa; come pure al corpo dei di lei Pastori, che sarebbe con esso loro fino alla consummazione de'secoli. Ma la preghiera che il divin Maestro attesta d'aver porto allora all'Eterno suo Genitore, non ha per oggetto la Chiesa universale, non il corpo de'Pastori, ossia il collegio Apostolico, e molto meno la Chiesa particolare, che avrebbe di poi fondata e governata Pietro: essa è espressamente per Pietro da se destinato capo della sua Chiesa, affinchè compir possa all'incarico, che veniva ad addossargli, soggiungendo, *Confirma fratres tuos*, parole, come già si è mostrato, che non possono intendersi dirette se non al solo Pietro.

V. Intanto il Dissertatore pretende rilevare dalla negazione di Pietro la distinzione trà il non mancar giammai nella fede, pronunziando l'errore, e il non ostinarsi nell' errore; e ciocchè secondo lui basta per l'indeffettibilità: giacchè l'orazion di Gesù Cristo, come egli scrive al §.14. n.5. pag.325., non impedì, che il Principe degli Apostoli non rinegasse per timore il divino suo Maestro; ne questa di lui gravissima prevaricazione evacuò la promessa di Gesù Cristo, poichè in vigore di questa egli si riebbe dal suo fallo, si convertì, e perseverò costante nella fede. Nò, replico,

plico, non ne può trarre vantaggio per se il Differtatore. Per convincersene non gli incresca d'ascoltare in prima ciò, che nel celebre libro *de correptione & Gratia* scrive S.Agostino al n.11. *Tu autem quisquis es inimicus Gratiæ .... quid moliturus es contra verba dicentis, Rogavi pro te, Petre, ne deficiat fides tua? An audebis dicere, etiam rogante Christo, deficeret fides Petri, defecturam fuisse, si Petrus eam deficere voluisset, hoc est, si eam usque in finem perseverare noluisset? Quasi aliud Petrus ullo modo vellet, quam pro illo Christus rogasset, ut vellet. Nam quis ignorat, tunc fuisse perituram fidem Petri, si ea, qua fidelis erat, voluntas ipsa deficeret; & permansuram, si eadem voluntas maneret? Sed quia præparatur voluntas a Domino; ideo pro illo non posset esse inanis oratio. Quando rogavit ergo, ne fides ejus deficeret, quid aliud rogavit, nisi ut haberet in fide liberrimam, fortissimam, perseverantissimam voluntatem?* Dopo ciò convien pur confessare, che l'orazion di Cristo riguardò Pietro come destinato capo della Chiesa, secondo che mostra il contesto, *Et tu ... confirma fratres tuos*; e perciò dovea cominciar ad aver il suo effetto, quando fù consegnato a Pietro il Pimato nella consegna del Gregge.

CONCHIUSIONE.

Ecco dunque a che tende la promessa *Vera Idea*, che della Santa Sede ci si vuol dar nell'Opuscolo pubblicato colla data di Pavia: a negare cioè alla Primazia del Papa quanto vi han riconosciuto di prerogativa d'autorità i Padri e i Concilj. La rispettosa deferenza di quelli verso il Romano Pontefice, messa a confronto con quel che ne dice l'opuscolo, mostra ad evidenza l'opposizione che passa fra l'Idea del Primato che ne aveano i Padri, e i Concilj, e quella che ci presenta l'Opuscolo. Questa è tale, che se si avesse avuta nella Chiesa al tempo o de i Greci Foziani, o de i Novatori degli ultimi tempi, non avrebbe certamente ne stuzzicato ad invidia l'ambizione de' primi, ne provocato l'accanita rabbia dei secondi. Un Primato,

mato, qual si delinea nell'opuscolo, che non dà altro diritto a chi ne è rivestito, se non quello di potere rappresentare la Chiesa in qualità di suo legato, e di rappresentarla con tal carattere dopo di averla consultata per saperne i di lei sentimenti; e che caricandolo della sollecitudine di tutte le Chiese, non gli conferisce poi autorità ne per procurare la dilatazion della Fede, ove non è stabilita, ne per allontanare o rittrarre i Fedeli da pascoli o velenosi o sospetti colla proibizione de'libri, ne per contenere i Pastori e la greggja nel proprio dovere, frenare gli inquieti, sollevare gli oppressi, condannare gli errori, sveller gli abusi, sbandir le corruttele; un tal Primato, nò, che non può riguardarsi o dagli ambiziosi come un posto di onore, o da chi non vuol legge come un freno autorevole troppo incomodo all'amore d'indipendenza. Ci lascino dunque in pace nella semplicità di nostra Fede questi moderni scrittori: impieghino piuttosto i loro talenti in far'argine al torrente dell'incredulità: ma non ci vengano a dare verso il fine del XVIII. secolo l'idea della Santa Sede. Questa si è sempre avuta non solamente *vera*, ma *chiara* altresì nella Chiesa di Dio: ora vi si attengano anch'essi; sicuri, che sarà di lor maggiore decoro l'essere Discepoli della Tradizione, che il farsi fabbricatori di nuove idee, che dalla Tradizione medesima sono smentite.

IL FINE.